

LUISS



Dipartimento di Scienze Politiche

Cattedra di Diritto Internazionale

**Il Diritto alla Verità: dalla Giustizia di
Transizione alla Giurisprudenza della Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo**

RELATORE

Prof. Pietro Pustorino

CANDIDATO

Beatrice Fornasaro (104722)

Anno Accademico 2024/2025

Indice:

Introduzione	4
---------------------------	----------

1. Cap 1. IL DIRITTO ALLA VERITÀ

1.1. Introduzione.....	7
1.2. Inquadramento storico	7
1.3. Il Quadro Normativo Internazionale del Diritto alla Verità.....	11
1.4. Il Quadro Normativo Interamericano del Diritto alla Verità	16
1.4.1. Prima e dopo la sentenza Gomes Lund.....	19
1.5. Il Quadro Normativo Europeo del Diritto alla Verità.....	23
1.6. Il Quadro Normativo Nazionale del Diritto alla Verità	25
1.7. Definizione di Diritto alla Verità	26

2. Cap 2. IL DIRITTO ALLA VERITÀ NEI CONTESTI DI GIUSTIZIA DI TRANSIZIONE

2.1. Introduzione.....	28
2.2. Definizione di Giustizia di Transizione.....	28
2.3. Gli Approcci alla Giustizia di Transizione	30
2.4. Le Amnistie	34
2.4.1. Obiettivi delle Amnistie	36
2.4.2. Benefici delle Amnistie.....	38
2.4.3. Limiti delle Amnistie	39
2.5. I Tribunali Penali Internazionali.....	40
2.5.1. Obiettivi dei Tribunali Penali Internazionali.....	42
2.5.2. Benefici dei Tribunali Penali Internazionali	44
2.5.3. Limiti dei Tribunali Penali Internazionali.....	46
2.6. Le Commissioni per la Verità nel contesto internazionale	48
2.6.1. Obiettivi delle Commissioni per la Verità.....	49
2.6.2. Benefici delle Commissioni per la Verità	51
2.6.3. Limiti delle Commissioni per la Verità	52
2.7. <i>The Justice Balance</i>	54

3. Cap 3. IL DIRITTO ALLA VERITÀ NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

3.1. Introduzione: differenze e similitudini con i contesti di giustizia di transizione	57
3.2. Prima della sentenza El Masri	59
3.3. La svolta El Masri: superare il limite del segreto di Stato	63
3.4. Verso una dimensione collettiva del diritto alla verità? Comparazione con la Corte Interamericana	69
3.5. Le sentenze rilevanti successive al caso El Masri	74
3.6. Il diritto alla verità nella lotta al terrorismo internazionale	77
Conclusioni	81
Bibliografia	86

Introduzione

Il 21 dicembre 2010 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 24 marzo Giornata Internazionale per il Diritto alla Verità in relazione a gravi violazioni dei diritti umani. Questa ricorrenza non si limita a commemorare coloro che hanno subito violazioni gravi e sistemiche, ma assume una valenza più profonda: affermare il diritto a conoscere la verità sui fatti storici e giuridici legati a tali crimini. Il diritto alla verità, nella sua configurazione attuale, si è evoluto fino a essere considerato un diritto umano fondamentale, la cui titolarità non appartiene unicamente alle vittime dirette o ai loro familiari, ma si è progressivamente ampliata fino a includere la collettività intera. Il presente elaborato si propone di ricostruire e analizzare il percorso storico, politico e giuridico che ha portato il diritto alla verità a consolidarsi come diritto umano fondamentale. Particolare attenzione sarà dedicata alla sua dimensione collettiva, intesa come il diritto, da parte della società civile, di accedere a informazioni veritiere su eventi storici e responsabilità statali. Tale dimensione rappresenta una garanzia fondamentale per consolidare la fiducia nelle istituzioni democratiche e assicurare la trasparenza nell'azione pubblica. Per questo motivo, la rilevanza del diritto alla verità non si esaurisce nei contesti segnati da guerre civili o dittature, ma si estende anche agli ordinamenti pluralistici e costituzionali, apparentemente estranei a crisi istituzionali o violazioni su larga scala. L'analisi si focalizzerà quindi su due ambiti fondamentali. Da un lato, i contesti di giustizia di transizione, in cui il diritto alla verità si è sviluppato come risposta all'esigenza di fare luce sui crimini del passato e di avviare processi di riconciliazione sociale. Dall'altro, il contesto europeo contemporaneo, esaminato attraverso la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), che ha ribadito l'importanza del diritto alla verità anche all'interno di democrazie consolidate. In particolare, verranno analizzate le pronunce della Corte relative a violazioni connesse alla lotta al terrorismo e all'invocazione del segreto di Stato, che hanno evidenziato come anche nei sistemi costituzionali avanzati possano sorgere tensioni significative tra verità, giustizia e trasparenza. L'obiettivo centrale del lavoro è dunque dimostrare come il diritto alla verità non rappresenti soltanto uno strumento di transizione, ma costituisca anche una condizione necessaria per il consolidamento delle istituzioni democratiche in contesti ordinari.

La tesi si articola in tre capitoli, ciascuno dedicato ad un aspetto specifico.

Il primo capitolo ha l'obiettivo di fornire un inquadramento storico e giuridico del diritto alla verità. Si partirà dalla sua genesi nel contesto delle sparizioni forzate in America Latina, fino ad arrivare alle più recenti risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il capitolo esamina il quadro giuridico su tre livelli: internazionale, regionale e nazionale. A livello internazionale, verranno esaminati nel dettaglio la *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* del 2006¹ e lo *Study on the Right to Truth*² dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani. A livello regionale, particolare attenzione sarà riservata alla giurisprudenza della Corte Interamericana dei Diritti Umani e al caso *Gomes Lund*³, tramite cui la Corte ha attribuito al diritto alla verità una valenza collettiva. Il contributo del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea sarà oggetto di trattazione per delineare le basi normative della protezione europea, rinviando però l'analisi giurisprudenziale della Corte di Strasburgo al terzo capitolo. Infine, si esaminerà l'inserimento del diritto alla verità nei sistemi giuridici nazionali, con uno sguardo particolare alla sua costituzionalizzazione in America Latina e alla più limitata elaborazione italiana.

Il secondo capitolo è dedicato alla giustizia di transizione. Dopo una preliminare definizione del concetto, verranno analizzati i tre approcci teorici principali - massimalista, minimalista e moderato - che propongono, rispettivamente, l'uso dei tribunali penali internazionali, delle amnistie e delle Commissioni per la Verità come strumenti per l'accertamento della verità e per la ricostruzione storica. Il capitolo si propone, in particolare, di sviluppare una riflessione critica sulle tensioni inerenti al diritto alla verità nei contesti di transizione. Viene posta al centro dell'indagine la questione della reale capacità della verità di fungere da "strumento di costruzione" della pace e della giustizia. È infatti lecito domandarsi se la *disclosure* di gravi violazioni dei diritti umani rappresenti sempre una condizione imprescindibile verso la riconciliazione, o se, in

¹ UN General Assembly, Res. 61/177, adopted on 20 December 2006, A/RES/61/177, 12 January 2007 https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_61_177-E.pdf

² UN High Commissioner for Human Rights, *Study on the Right to the Truth*, E/ CN.4/2006/91, 8 February 2006

³ IACtHR, *Case of Gomes Lund et al. ("Guerrilha Do Araguaia") v. Brazil*, Judgment Nov. 24, 2010

determinati contesti, possa al contrario generare instabilità politica, risentimento e nuove fratture sociali. Per questo motivo, verranno approfonditi obiettivi, benefici e limiti di ciascuno dei tre meccanismi sopra menzionati, problematizzando l'idea di una verità oggettiva univoca. In conclusione, si esaminerà il paradigma della “*justice balance*”, secondo cui la combinazione, sequenziale o simultanea, dei diversi meccanismi può risultare più efficace nel lungo termine, garantendo un equilibrio tra esigenze di verità, giustizia e riconciliazione sociale.

Il terzo capitolo costituisce il cuore della ricerca di questo elaborato e si focalizza sulla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, esplorando come e in quali termini il diritto alla verità venga oggi tutelato nel contesto europeo. Contrariamente ai contesti di transizione, gli ordinamenti europei si presentano come Stati costituzionali consolidati, dove la tutela dei diritti fondamentali e il rispetto della legalità sono (almeno in teoria) già garantiti. Tuttavia, eventi come gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 e le conseguenti misure adottate dai governi hanno mostrato come anche in questi contesti il diritto alla verità possa essere una tematica di grande rilevanza. Il capitolo approfondisce il caso *El-Masri v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia*⁴, fondamentale per comprendere il riconoscimento da parte della Corte di Strasburgo della dimensione collettiva del diritto alla verità e la condanna dell'uso strumentale del segreto di Stato in materia di sicurezza. Seguirà un confronto critico tra la giurisprudenza europea e quella interamericana, volto a evidenziare somiglianze e divergenze, nonché un'analisi dei limiti delle Corti di Strasburgo e San Josè e delle possibili strategie per superarli.

L'elaborato si chiude con una riflessione sull'importanza della verità anche nei contesti “pacifici”⁵, evidenziando come essa rappresenti una condizione necessaria e imprescindibile per la salvaguardia dello Stato di diritto e della fiducia pubblica nelle istituzioni.

⁴ ECtHR, *El-Masri v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia*, no. 39630/09, Judgment of 13 December 2012.

⁵ Arianna Vendaschi, “Il Diritto alla Verità e le Misure Antiterrorismo nella Giurisprudenza della Corte di Strasburgo.” In *Sicurezza e Libertà in Tempi di Terrorismo Globale*, edited by Lorena Forni and Tiziana Vetto, 167-190. Torino: Giappichelli, 2018. ISBN: 88-921-1346-1

CAPITOLO 1

IL DIRITTO ALLA VERITÀ

1.1. *Introduzione*

Il primo capitolo di questo elaborato sarà dedicato all'analisi della definizione e del contenuto del diritto alla verità. In primo luogo, si esaminerà il contesto in cui tale diritto ha avuto origine e si è sviluppato, evidenziando come esso sia riconosciuto in numerose risoluzioni delle Nazioni Unite. In particolare, si approfondirà il legame tra il diritto alla verità e il riconoscimento, da parte della Comunità Internazionale, della sofferenza dei familiari delle vittime di sparizioni forzate, derivante dall'incertezza sul destino dei propri cari. Successivamente, verrà delineato il quadro normativo internazionale del diritto alla verità, con particolare attenzione allo *Study on the Right to Truth* del 2006⁶, un documento fondamentale in cui l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani definisce scopo, contenuto e titolarità del diritto alla verità.

L'analisi proseguirà con l'esame del contesto normativo regionale, soffermandosi sulla Convenzione Interamericana dei Diritti Umani. In particolare, si farà riferimento alla sentenza *Gomes Lund*⁷ e al suo ruolo di svolta nella giurisprudenza interamericana. In seguito, si prenderà in esame il contesto europeo, con un focus sulle più recenti risoluzioni del Consiglio d'Europa. Infine, si analizzerà la dimensione nazionale del diritto alla verità, esaminando le carte costituzionali e, in particolare, il caso dell'Italia. Sulla base di questo percorso di analisi, il capitolo si concluderà con la definizione di diritto alla verità.

1.2. *Inquadramento Storico*

Il diritto alla verità ha una genesi complessa. La sua nascita può essere ricondotta al riconoscimento da parte della comunità internazionale di un bisogno umano fondamentale: quello di “volere sapere” la verità e, dunque la sorte, di familiari o amici scomparsi durante i conflitti armati.

⁶ UN High Commissioner for Human Rights, *Study on the Right to the Truth*, E/ CN.4/2006/91, 8 February 2006

⁷ IACtHR, *Case of Gomes Lund et al. (“Guerrilha Do Araguaia”) v. Brazil*, Judgment Nov. 24, 2010

Nel 1974, l'Assemblea Generale dell'ONU, nel preambolo della Risoluzione 3220, pur senza fare riferimento esplicitamente al diritto alla verità, enfatizza che «*the desire to know the fate of loved ones lost in armed conflicts is a basic human need which should be satisfied to the greatest extent possible, and that provision of information on those who are missing or who have died in armed conflict should not be delayed merely because other issues remain pending*».⁸ Con questa Risoluzione, la comunità internazionale riconosce per la prima volta che ricevere informazioni sui cari scomparsi è una necessità che deve essere soddisfatta ad ogni costo.

Una vera e propria definizione di diritto alla verità si trova, invece, nel Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra, adottato l'8 giugno 1977, in cui si riconosce ai familiari dei defunti e dispersi il diritto di conoscere la sorte dei propri cari. La Sezione III del Protocollo è, infatti, dedicata alle persone decedute o scomparse durante le ostilità e l'articolo 32 enuncia il principio generale secondo cui «*Nell'applicazione della presente Sezione, le attività delle Alti Parti contraenti, delle Parti in conflitto e delle organizzazioni umanitarie internazionali menzionate nelle Convenzioni e nel presente Protocollo, dovranno essere motivate soprattutto dal diritto che hanno le famiglie di conoscere la sorte dei loro membri*».⁹ Attraverso l'analisi dei lavori preparatori al I Protocollo è stato possibile ricostruire la complessa genesi di tale previsione. Alcuni Stati hanno, infatti, contestato che il *basic need* dei parenti delle persone scomparse o decedute costituisca davvero un diritto umano fondamentale¹⁰. L'articolo 32 è stato comunque adottato all'unanimità, segnando «*an important step forward in the field of international efforts to protect human rights*»¹¹ e ponendo ufficialmente la "prima pietra" per un lungo percorso che porterà a considerare il "*right to truth*" un diritto universale.

Dalla metà degli anni Settanta, il *right to truth* conosce un ulteriore sviluppo in relazione al fenomeno delle sparizioni forzate negli stati dell'America latina.

⁸United Nations General Assembly. Human Rights and Fundamental Freedoms. UNGA Res. 3222 (XXIX), November 6, 1974. <http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1974/15.pdf>

⁹International Committee of the Red Cross (ICRC). Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I), art. 32. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1362_1362_1362/it#art_32

¹⁰ ICRC (International Committee of the Red Cross). *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, edited by Yves Sandoz, Christophe Swinarski, and Bruno Zimmermann. Geneva: ICRC, 1987. In Francesca Graziani and Annachiara Rotondo. "Il 'Right to the Truth': un nuovo diritto emergente nel diritto internazionale?" *Biblioteca della libertà* 55, no. 227 (2020): 67-88.

¹¹ Ibid.

L'Assemblea generale ONU valorizza l'importanza dell'accertamento della verità in tale contesto tramite la Risoluzione 33/173 del 1978¹². Questa Risoluzione non menziona esplicitamente il diritto alla verità, ma il preambolo enfatizza «*the difficulties in obtaining reliable information from competent authorities as to the circumstances of such persons, including reports of the persistent refusal of such authorities or organizations to acknowledge that they hold such persons in their custody or otherwise to account for them*»¹³. L'Assemblea Generale, sempre nel Preambolo, manifesta di essere «*deeply moved by the anguish and sorrow which such circumstances cause to the relatives of disappeared persons, especially to spouses, children and parents*»¹⁴. Questa Risoluzione è particolarmente importante, non solo perché la Comunità internazionale inizia ad interessarsi al fenomeno delle sparizioni forzate, ma soprattutto perché viene finalmente riconosciuto che non ricevere informazioni sui cari scomparsi può causare, nei familiari delle vittime, enorme dolore e angoscia. In questo senso “sapere la verità” diventa una necessità improrogabile.

Con questa consapevolezza lavora il *Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances* delle Nazioni Unite che nel Rapporto del 1981 chiarisce quali informazioni devono essere fornite dagli stati relativamente alle persone scomparse: «*It is, therefore, necessary to stress again what it is that the Group is asking Governments to do. It is not inquiring into the politics or the activities of the disappeared; [...]. It is simply asking Governments, so far as they can, to explain if a missing person is detained, where the place of detention is, or, if he is not detained, what happened to him after his arrest. If, as a result, an excess or abuse of authority is uncovered, as in at least one country has already been disclosed, the national legal system is likely to contain adequate power to deal with any offender and should be allowed to do so*»¹⁵. Nel Rapporto, il diritto alla verità sembra ottenere una prima investitura ufficiale al di fuori del diritto umanitario¹⁶:

¹² United Nations General Assembly. *Resolution 33/173: Disappeared Persons*. December 20, 1978. <https://documents.un.org/doc/resolution/gen/nr0/361/91/pdf/nr036191.pdf>

¹³ Ibid. Preamble.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ United Nations Human Rights Council. *Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances*. E/CN.4/1492, 1981, Introduction, par 6 E_CN.4_1492-EN.pdf

¹⁶ Francesca Graziani e Annachiara Rotondo, "Il right to the truth: un nuovo diritto emergente nel diritto internazionale?" *Biblioteca della libertà* 55, n. 227 (2020)

il *Working Group* afferma con decisione («*strong believes*») che i familiari dei *desaparecidos* hanno il diritto «*to learn what happened to their relatives*»¹⁷.

In seguito, il diritto alla verità, trova dapprima un esplicito riconoscimento in una risoluzione adottata dal Consiglio permanente dell'Organizzazione degli Stati Americani nel 2005¹⁸ e, successivamente, pieno riconoscimento nella *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* del 2006¹⁹. Questa Convenzione, in particolare l'analisi del Preambolo e dell'articolo 24, costituisce uno strumento giuridico fondamentale per delineare contenuto e portata del diritto alla verità. Il Preambolo della Convenzione, dopo aver richiamato gli obblighi derivanti dalla *Carta delle Nazioni Unite* e i diritti fondamentali sanciti dalla *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*²⁰, definisce chiaramente il diritto alla verità come «*the right of any victim to know the truth about the circumstances of an enforced disappearance and the fate of the disappeared person, and the right to freedom to seek, receive and impart information to this end*»²¹. Anche l'Articolo 24 della Convenzione del 2006 sancisce espressamente il diritto delle vittime a conoscere la verità sulle circostanze della sparizione e sulla sorte delle persone scomparse. Il paragrafo 1 della disposizione, fornisce una nozione ampia di "vittima", sostenendo che «*"Victim" means the disappeared person and any individual who has suffered harm as the direct result of an enforced disappearance*»²². Il paragrafo 2 prosegue, sostenendo che «*Each victim has the right to know the truth regarding the circumstances of the enforced disappearance, the progress and results of the investigation and the fate of the disappeared person. Each State Party shall take appropriate measures in this regard*».²³ Inoltre, la Convenzione impone agli stati di adottare tutte le misure necessarie finalizzate alla liberazione dei soggetti scomparsi e, in caso di morte, al ritrovamento dei cadaveri²⁴.

¹⁷ UN Commission on Human Rights, *First Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances*, E/CN.4/1435, 26 January 1981, § 187.

¹⁸ OAS Permanent Council, *Resolution OES/Ser. G CP/CAJP-2278/05/rev.4*, 23 May 2005.

¹⁹ UN General Assembly, *Res. 61/177*, adopted on 20 December 2006, A/RES/61/177, 12 January 2007 https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_61_177-E.pdf

²⁰ United Nations, *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*, 20 December 2006, Preamble

²¹ United Nations, *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*, 20 December 2006, Art. 24.

²² Ibid. Paragraph 1

²³ Ibid. Paragraph 2

²⁴ Ibid. Paragraphs 3 and 4

L'articolo 24 rappresenta la prima formalizzazione esplicita del diritto in questione a livello internazionale. La Risoluzione 68/165 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2013 riprende tale Articolo e sottolinea come il diritto alla verità sia fondamentale per combattere l'impunità e proteggere i diritti umani²⁵. Infine, verso un riconoscimento del diritto alla verità in relazione alla protezione dei diritti umani contribuiscono anche molti rapporti dello *Human Rights Council*²⁶, che invitano i membri della comunità internazionale a rendere effettivo il diritto alla verità tramite azioni concrete.

L'inquadramento storico ha permesso di delineare come il diritto alla verità nasca per rispondere all'esigenza di ricevere informazioni da parte dei familiari di vittime di sparizioni forzate durante i conflitti armati. Tuttavia, rimane da capire se il *right to truth*, oltre che per i casi di sparizione forzata, debba estendersi ad altre violazioni gravi dei diritti umani (crimini internazionali, tortura e trattamenti inumani e degradanti, esecuzioni segrete, *extraordinary rendition*). È necessario inoltre chiedersi se tale diritto possa considerarsi un diritto invocabile, oltre che dalle vittime e dai familiari di gravi violazione dei diritti umani, anche dalla collettività nel suo complesso. Per rispondere in maniera completa a tali interrogativi, il prossimo paragrafo sarà dedicato all'analisi del quadro normativo internazionale e, in particolare, all'analisi di un documento fondamentale: lo *Study on the Right to Truth* del 2006²⁷. Infatti, nel 2005, la Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani ha rilevato la necessità di approfondire la correlazione esistente tra il diritto alla verità e gli altri diritti umani e, a tale scopo, ha richiesto all'Alto Commissario ONU per i Diritti Umani di redigere uno studio. Il prossimo paragrafo è dedicato a un'analisi approfondita di questo studio, in modo da delineare contenuto ed obiettivi del diritto alla verità.

1.3. *Il Quadro Normativo Internazionale del Diritto alla Verità*

²⁵ UN General Assembly, *Resolution 68/165*, UN Doc. A/RES/68/165, 2013

²⁶ Tra cui si possono ricordare: Human Rights Council Res. 12/12, UN Doc. A/HRC/RES/12/12 2009; Report of the UN High Commissioner for HR on the Right to truth, A/HRC/5/7, 2007; Report of the UN High Commissioner for HR on the Right to truth, A/HRC/12/19, 2009.

²⁷ United Nation High Commissioner for Human Rights, *Study on the Right to the Truth*, E/CN.4/2006/91, 8 February 2006

L'obiettivo di questo paragrafo è esaminare il percorso che ha portato alla definizione del diritto alla verità, analizzando la sua base legale, il contenuto materiale e la titolarità. Attraverso l'analisi dello *Study on the Right to Truth* del 2006²⁸, si cercherà di delineare il ruolo essenziale che il diritto alla verità riveste nel quadro normativo internazionale sia per le vittime di violazioni gravi sia per la società nel suo complesso. Infatti, per dimostrare l'esistenza del *right to truth* nel diritto internazionale, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani richiama una serie di principi consolidati nella prassi internazionale. In questo paragrafo verranno esaminati i più rilevanti tra quelli citati nello *Study on the Right to Truth*, i quali costituiscono la base giuridica per delineare il diritto alla verità. Attraverso l'analisi di tali principi, sarà possibile comprendere come questo diritto si sia sviluppato ed affermato nel contesto normativo internazionale.

Lo *Study on the Right to Truth* del 2006 conclude che «*the right to the truth about gross human rights violations and serious violations of human rights law is an inalienable and autonomous right, linked to the duty and obligation of the State to protect and guarantee human rights, to conduct effective investigations and to guarantee effective remedy and reparations. This right is closely linked with other rights and has both an individual and a societal dimension and should be considered as a non-derogable right and not be subject to limitations*»²⁹. Dunque, secondo l'Alto Commissario delle Nazioni Unite il diritto alla verità si qualifica come un diritto inalienabile e autonomo, legato al dovere e all'obbligo dello Stato di proteggere e garantire i diritti umani, di condurre indagini efficaci e di garantire rimedi e risarcimenti adeguati.

Il primo documento ad essere richiamato dall'Alto Commissario è il *Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity* del 2005³⁰. In particolare, il Principle 2 per cui «*every people has the inalienable right to know the truth about past events concerning the perpetration of heinous crimes and about the circumstances and reasons that led, through massive or systematic violations, to the*

²⁸ Ibid.

²⁹ United Nation High Commissioner for Human Rights, *Study on the Right to the Truth*, E/CN.4/2006/91, 8 February 2006, Summary.

³⁰ OHCHR, *Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity*, UN Doc E/CN.4/2005/102/Add.1, 2005.

perpetration of those crimes»³¹; il Principle 4 per cui «*irrespective of any legal proceedings, victims and their families have the imprescriptible right to know the truth about the circumstances in which violations took place and, in the event of death or disappearance, the victims' fate*»³²; e infine il Principle 1 che sostiene che «*it is an obligation of the State to ensure the inalienable right to know the truth about violations*»³³. Successivamente, l'Alto Commissario richiama anche i *Guiding Principles on Internal Displacement* che impegnano gli stati «*to establish the fate and whereabouts of internationally displaced persons*» e, in caso di morte, «*to collect and identify the mortal remains [...] and facilitate the return of those remains to the next of kin*»³⁴.

Infine, vengono richiamati i *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel 2006³⁵. Tale documento, pur non menzionando esplicitamente il diritto alla verità, individua un “*right to remedies*” per le vittime di gravi violazioni dei diritti umani. Tale diritto comprende l'accesso equo ed effettivo alla giustizia, forme di riparazione efficaci e tempestive del danno subito e l'accesso alle informazioni relative alle violazioni e alle riparazioni³⁶.

Infine, l'Alto Commissario sottolinea come anche gli organi ONU facciano spesso riferimento al diritto alla verità. Per esempio, l'Alto Commissario richiama la Risoluzione 68/165 sul *Right to Truth* adottata nel 2013 dall'Assemblea Generale dell'ONU, che sottolinea «*the importance of respecting and ensuring the right to the truth so as to contribute to ending impunity and to promote and protect human rights*»³⁷. Anche il

³¹United Nation High Commissioner for Human Rights, *Study on the Right to the Truth*, E/CN.4/2006/91, 8 February 2006, § 4

³²Ibid.

³³Ibid.

³⁴ UN OCHA, *Guiding Principles on Internal Displacement*, E/CN.4/1998/53/Add.2, 2001, § 16; UN High Commissioner for Human Rights, *Study on the Right to the Truth* cit., § 9

³⁵ UN General Assembly, *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, Res. 60/147, A/RES/60/147, 21 March 2006

³⁶ UN General Assembly, Res. 60/147, A/RES/60/147, 21 March 2006, §§ 11 ss., spec. § 22 e § 24: «victims and their representatives should be entitled to seek and obtain information on the causes leading to their victimization and on the causes and conditions pertaining to the gross violations [...] and to learn the truth in regard to these violations»; UN High Commissioner for Human Rights, *Study on the Right to the Truth* cit., § 9

³⁷ UN General Assembly, Res. 68/165, 18 December 2013, § 1 and §§ 12-14

Segretario Generale ha inoltre più volte messo in luce l'importanza dell'accertamento della "verità storica" al fine di prevenire il verificarsi di future violazioni e di promuovere i processi di riconciliazione nazionale³⁸. Inoltre, il diritto alla verità, sia nella sua dimensione individuale che collettiva, è stato esplicitamente citato come base giuridica in diversi strumenti che istituiscono Commissioni per la Verità³⁹.

Nella sezione dedicata all'inquadramento storico, si è visto come il diritto alla verità venga riconosciuto ai familiari delle vittime o ai loro rappresentanti.⁴⁰ Tuttavia, il concetto di "vittima" può assumere una dimensione collettiva e in questo senso, secondo l'Alto Commissario, il diritto alla verità può assumere una dimensione sociale, oltre a quella individuale⁴¹. In particolare, si ricordi come i già citati *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law* stabiliscano che tra le forme di riparazione vi sia la verifica e la divulgazione pubblica della verità⁴². Allo stesso modo, i *Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity* affermano che ogni popolo ha un diritto inalienabile a conoscere la verità sui fatti accaduti, specialmente in relazione a gravi violazioni dei diritti umani⁴³. Nello *Study on the Right to Truth* l'Alto Commissario sostiene quindi che il diritto alla verità non si limita alle vittime dirette, ma si estende alla società nel suo complesso. Anche la Corte Interamericana ha stabilito che «[the] society as a whole must be informed of everything that has happened in connection with said violation»⁴⁴. In sintesi, secondo lo *Study on the Right to Truth* il diritto alla verità è un principio giuridico di rilevanza internazionale che si configura non solo come un diritto individuale delle vittime, ma anche come un diritto collettivo della società.

³⁸ UN High Commissioner for Human Rights, *Study on the Right to the Truth*, E/ CN.4/2006/91, 8 February 2006, § 18

³⁹ Per un'analisi approfondita di questi meccanismi si veda il paragrafo 2.6.

⁴⁰ UN High Commissioner for Human Rights, *Study on the Right to the Truth*, E/ CN.4/2006/91, 8 February 2006, § 35

⁴¹ Ibid.

⁴² Principle 22 (b) in UN High Commissioner for Human Rights, *Study on the Right to the Truth*, E/ CN.4/2006/91, 8 February 2006, § 36.

⁴³ UN High Commissioner for Human Rights, *Study on the Right to the Truth*, E/ CN.4/2006/91, 8 February 2006, § 36

⁴⁴ Ibid. § 36. Per un'analisi approfondita della giurisprudenza della Corte Interamericana si rimanda al paragrafo 1.4. del presente elaborato

Nello *Study on the Right to Truth*, l'Alto Commissario ONU sostiene che il Protocollo Addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 fornisce indicazioni sulla portata materiale del diritto alla verità. Si è visto come, storicamente, il diritto alla verità sia stato inizialmente associato solo ai casi di persone scomparse o vittime di sparizioni forzate, concentrandosi sulla necessità di conoscere il loro destino e il luogo di detenzione. Tuttavia, con l'evoluzione del diritto internazionale, il diritto alla verità si è ampliato per applicarsi a tutte le situazioni di gravi violazioni dei diritti umani. Di conseguenza, secondo l'Alto Commissario, il suo ambito materiale si è esteso per includere il diritto di cercare e ottenere informazioni su diversi aspetti. In primo luogo, l'ambito materiale del diritto alla verità include le cause e le circostanze che hanno portato la persona ad essere vittima di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e il contesto (storico, sociale, politico ed economico) in cui si sono verificate tali violazioni. In secondo luogo, sono incluse sia le circostanze e le ragioni alla base della commissione di crimini internazionali e di gravi violazioni dei diritti umani sia, in caso di morte, scomparsa o sparizione forzata, il destino e l'ubicazione delle vittime. Infine, l'ambito materiale include i progressi e i risultati delle indagini e l'identità dei responsabili⁴⁵.

L'inclusione dell'identità dei responsabili nel diritto alla verità solleva tuttavia alcune problematiche. Nonostante esista un ampio riconoscimento di questo elemento nella giurisprudenza del Comitato per i Diritti Umani, della Commissione Interamericana sui Diritti Umani (IACHR) e della Corte Interamericana dei Diritti Umani⁴⁶, il riconoscimento di questo diritto deve bilanciarsi con il principio della presunzione di innocenza. I *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law* suggeriscono quindi che il diritto alla verità comprenda la conoscenza dell'identità dei responsabili, ma solo se questo avviene nel quadro di procedimenti giudiziari penali o dopo una condanna emessa da un tribunale. Il problema sorge quando i responsabili vengono identificati attraverso meccanismi extragiudiziali, come le Commissioni per la Verità, che non sempre garantiscono il rispetto del giusto processo⁴⁷.

⁴⁵ Ibid. § 38.

⁴⁶ Ibid. § 39.

⁴⁷ Si rimanda al capitolo successivo e, in particolare, al paragrafo 2.6.3. per un'analisi approfondita dei limiti delle Commissioni per la Verità.

1.4. *Il Quadro Normativo Interamericano del Diritto alla Verità*

Il sistema interamericano è composto da due meccanismi fondamentali: la Corte Interamericana e la Commissione Interamericana dei Diritti Umani. La Commissione interamericana è un organo imparziale che esprime pareri consultivi sull'interpretazione dei fatti e dei punti giuridici controversi. È l'unica legittimata a presentare istanze alla Corte e la sua presenza alle udienze è indispensabile dal punto di vista procedurale. La Corte è invece un tribunale regionale per i diritti umani e le sue decisioni hanno natura vincolante. La funzione della Corte, inoltre, non si limita alla risoluzione delle controversie ma si estende all'emanazione di pareri consultivi richiesti dalla Commissione, dagli altri organi e dagli Stati membri dell'OAS, senza escludere quelli che non hanno ratificato la Convenzione.

La Corte Interamericana e la Commissione Interamericana dei Diritti Umani supportano l'orientamento, sostenuto da una parte della dottrina, secondo cui il diritto alla verità non costituirebbe un diritto autonomo, ma piuttosto un diritto implicitamente deducibile dagli articoli della Convenzione Americana sui Diritti Umani del 1969. La Commissione e la Corte, infatti, attribuiscono all'obbligo generale di rispettare i diritti umani previsto dall'articolo 1 della Convenzione del 1969 il dovere degli Stati parti di soddisfare le legittime aspettative dei parenti delle vittime di conoscere la loro sorte e contrastare l'impunità dei responsabili delle violazioni. Inoltre, nella giurisprudenza della Corte il diritto alla verità è spesso collegato ai diritti a un giusto processo o all'accesso alla giustizia, a volte "*subsumed*" nelle garanzie stabilite negli articoli 8 e 25 del Patto di San José,⁴⁸ e in altri casi, come *conditio sine qua non* per rendere effettivo il diritto a un giusto processo e ai ricorsi giudiziari.

Un esempio chiaro di questo orientamento si può trovare nella sentenza *Velásquez-Rodríguez v. Honduras* del 1988 della Corte Interamericana⁴⁹. Manfredo Velasquez era uno studente alla National Autonomous University of Honduras, che «*was violently detained without a warrant for his arrest by members of the National Office of*

⁴⁸ Inter-American Court of Human Rights (IACtHR). *Case of Bámaca-Velásquez v. Guatemala*. Judgment of November 25, 2000. Series C No. 70., para. 201.

⁴⁹ Inter-American Court of Human Rights (IACtHR). *Velásquez-Rodríguez v. Honduras*, Judgment, (Jul 29, 1988).

*Investigations (DNI) and G-2 of the Armed Forces of Honduras»*⁵⁰. Velasquez fu infatti rapito in una strada del centro di Tegucigalpa il 12 settembre 1981. Secondo alcuni testimoni, lo studente venne trasportato dai suoi rapitori in un centro di detenzione segreto, dove fu torturato e, probabilmente, ucciso. Il 7 Ottobre 1981 la famiglia di Velasquez ha presentato una petizione davanti alla Commissione Interamericana dei Diritti Umani contro lo stato dell'Honduras. Nel 1986 la Commissione ha deferito il caso Velásquez e molti altri casi di sparizioni forzate alla Corte Interamericana dei Diritti Umani. Nel presentare il caso, la Commissione ha invocato gli articoli 50 e 51 della Convenzione americana sui diritti dell'uomo e ha chiesto alla Corte di stabilire se lo Stato in questione avesse violato gli articoli 4 (diritto alla vita), 5 (diritto ad un trattamento umano) e 7 (diritto alla libertà personale) della Convenzione. Inoltre, la Commissione ha chiesto alla Corte di stabilire che *«the consequences of the situation that constituted the breach of such right or freedom be remedied, and that fair compensation be paid to the injured party or parties»*.⁵¹ Nella sentenza, la Corte ha stabilito l'esistenza del diritto dei familiari più prossimi delle vittime di sparizione forzata a conoscere il loro destino e, ove possibile, il luogo in cui si trovano i loro resti⁵². In particolare, nel paragrafo 174 della sentenza, la Corte sostiene che: *«The State has a legal duty to take reasonable steps to prevent human rights violations and to use the means at its disposal to carry out a serious investigation of violations committed within its jurisdiction, to identify those responsible, to impose the appropriate punishment and to ensure the victim adequate compensation»*⁵³. La Corte interamericana ha quindi ricondotto il diritto alla verità principalmente al diritto a un giusto processo e al diritto alla tutela giurisdizionale, sanciti appunto dagli articoli 8 e 25 del Patto di San José.

Allo stesso tempo, secondo il tribunale di San José, la necessità di garantire un processo equo prevale sugli interessi di sicurezza nazionale. Il segreto di Stato non può quindi essere invocato per ostacolare l'accesso alle informazioni ritenute necessarie per accertare la verità e per garantire la buona amministrazione della giustizia: *«Th[e] refusal*

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

⁵² IACtHR, *Case of Velásquez-Rodríguez v. Honduras*, Judgment (July 29, 1988), para. 181.

⁵³ Ibid. para. 174.

[...] to supply all the documents requested by the courts, resorting to official secret, constitutes an obstruction of justice»⁵⁴.

Il diritto di conoscere "la verità piena, completa e pubblica" sugli eventi passati, le loro circostanze e i responsabili emerge spesso anche nella giurisprudenza interamericana come "parte del diritto" dei parenti delle vittime e della società nel suo insieme alla riparazione delle violazioni dei diritti umani, con riguardo anche alle garanzie di non ripetizione. L'analisi della prassi internazionale conferma che, nei casi di gravi violazioni dei diritti fondamentali, il risarcimento pecuniario non è sufficiente a riparare i danni subiti.⁵⁵ In tali contesti quindi, la Commissione Interamericana sostiene che le vittime e i loro familiari possono essere parzialmente risarcite *"by completely and openly revealing the truth"*⁵⁶. L'inclusione del diritto alla verità nel concetto di riparazione non ne limita tuttavia la titolarità alle vittime e ai loro familiari, ma anzi conferma la sua dimensione collettiva e gli interessi della società civile nel suo insieme, in quanto detentori di legittime aspettative per accedere alle informazioni sulle gravi violazioni dei diritti umani⁵⁷. In questa prospettiva, "l'accesso alla verità" è strettamente legato al diritto di ricevere e fornire informazioni ai sensi dell'articolo 13 del Patto di San José⁵⁸. Questo approccio è confermato anche dalla Commissione Interamericana nel definire il diritto di conoscere la verità come *«a collective right that ensures society access to information that is essential for the workings of democratic systems»*⁵⁹. Il diritto della società di conoscere il suo passato, oltre a rappresentare una forma di riparazione e uno strumento per la ricostruzione storica, serve anche allo scopo di prevenire future violazioni⁶⁰. A questo proposito, il diritto alla verità è un corollario del "dovere di ricordare" che lo Stato

⁵⁴ IACtHR, *Case of Myrna Mack Chang v. Guatemala*, Judgment (Nov. 25, 2003), para. 182.

⁵⁵ UN Human Rights Commission, *Study Concerning the Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms, Subcommission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities*, E/CN.4/Sub.2/ 1993/8 (July 2, 1993), para. 131

⁵⁶ IAComHR, Alfonso René Chanfeau Oraycem (Chile), para. 93.

⁵⁷ IACtHR, *Case of 19 Tradesmen v. Colombia*, Judgment (July 5, 2004), para. 261; *Case of Carpio Nicolle et al. v. Guatemala*, Judgment (Nov. 22, 2004), para. 128

⁵⁸ Articolo 13, paragrafo 1: «Ognuno ha il diritto alla libertà di pensiero e di espressione. Tale diritto include la libertà di ricercare, ricevere e trasmettere informazioni e idee di ogni tipo, senza considerazione di frontiera, oralmente o per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualunque altro medium di propria scelta»

⁵⁹ IAComHR, Lucio Parada Cea, Héctor Joaquín Miranda Marroquín, Fausto García Funes, Andrés Hernández Carpio, Jose Catalino Meléndez y Carlos Antonio Martínez (El Salvador), Case 10.480, Report No. 1/99 (Jan. 27, 1999) para. 151

⁶⁰ IAComHR, Monsignor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez (El Salvador), para. 148;

deve rispettare per evitare distorsioni storiche e preservare il "patrimonio" storico-culturale di un popolo. La Corte Interamericana ha confermato questo orientamento, attribuendo al campo di applicazione dell'articolo 1(1) della Convenzione del 1969 l'obbligo di evitare violazioni future: «*Preventive measures and those against recidivism begin by revealing and recognizing the atrocities of the past [...]. The State must therefore preserve the collective memory of the atrocities committed,⁶¹ publicly disclose the results of investigations,⁶² guard the information, protect the archives and allow access to these*»⁶³.

1.4.1. Prima e dopo la sentenza Gomes Lund

La Sentenza *Gomes Lund*⁶⁴ costituisce un punto cruciale nel percorso di progressiva affermazione e genesi del diritto alla verità. Nella sentenza del novembre 2010, oltre a riaffermare la giurisprudenza del *right to truth*, la Corte Interamericana per i Diritti dell'Uomo ha per la prima volta identificato il suo fondamento giuridico nell'articolo 13 della Convenzione del 1969 riguardante il diritto di cercare e ricevere informazioni.⁶⁵ Il caso *Gomes Lund* ha fornito alla Corte l'opportunità di stabilire una serie di principi guida sull'accesso alle informazioni sulle gravi violazioni dei diritti umani e di commentare la natura individuale e collettiva del diritto alla verità, esaminando le sue dimensioni procedurali e storico-culturali.

Nel 1995 il Centro per la giustizia e il diritto internazionale (CEJIL) e *Human Rights Watch/Americas* presentarono un appello alla Commissione per i diritti umani a nome dei dispersi della guerriglia araguaiana⁶⁶ e dei loro parenti. L'obiettivo era accertare la presunta responsabilità del Brasile per la detenzione arbitraria, la tortura e la sparizione forzata di 70 persone (principalmente membri del Partito comunista brasiliano e contadini

⁶¹ UN Commission on Human Rights, *Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights Through Action to Combat Impunity*, principle 3, The Duty to Preserve Memory

⁶² IACtHR, *Case of Bámaca Velásquez*, paras. 77–78.

⁶³ Human Rights Council, *Annual Report of the United Nations High Commissioner Human Rights And Reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General*, A/HRC/12/19 (Aug. 21, 2009) paras. 4–31;

⁶⁴ Inter-American Court of Human Rights (IACtHR). *Case of Gomes Lund et al. ("Guerrilha Do Araguaia") v. Brazil*, Judgment (Nov. 24, 2010)

⁶⁵ Inter-American Court of Human Rights (IACtHR). *Case of Gomes Lund et al. ("Guerrilha Do Araguaia") v. Brazil*, Judgment (Nov. 24, 2010), para. 196

⁶⁶ Comune del Brasile nello stato del Mato Grosso.

della regione) a seguito delle operazioni condotte dall'esercito nazionale per sradicare i guerriglieri tra il 1972 e il 1975. I ricorrenti hanno sostenuto che “il diritto alla verità e all'informazione”⁶⁷ risultava violato per la mancanza del Brasile di effettuare indagini e perseguire i responsabili.

Nel 2009, la Commissione Interamericana ha deciso di sottoporre il caso alla Corte di San José, sottolineando il valore storico del caso e l'opportunità della Corte di affermare l'incompatibilità delle leggi sull'amnistia e quelle sulla riservatezza dei documenti con la Convenzione americana. Infatti, la Commissione ha chiesto alla Corte di dichiarare lo Stato responsabile della violazione dei diritti sanciti dall'articolo 3 (diritto alla personalità giuridica), dall'articolo 4 (diritto alla vita), dall'articolo 5 (diritto al trattamento umano) e dall'articolo 7 (diritto alla libertà personale), articolo 8 (diritto a un processo equo), articolo 13 (libertà di pensiero e di espressione) e articolo 25 (diritto alla protezione giudiziaria) della Convenzione americana sui diritti umani, in relazione agli obblighi sanciti dall'articolo 1(1) (obbligo di rispettare i diritti) e l'articolo 2 (effetti giuridici interni) della stessa.

Sebbene le violazioni si riferissero a eventi verificatisi quasi venti anni prima dell'appello e il Brasile avesse accettato la giurisdizione della Corte solo per atti successivi al 10 dicembre 1998, la Corte ha respinto le eccezioni alla sua competenza *ratione temporis* a causa della natura permanente del crimine di sparizione forzata. Secondo la Corte, le presunte violazioni relative ai diritti all'informazione, alla verità e alla giustizia persistono anche dopo la ratifica della Convenzione americana e l'accettazione della sua giurisdizione⁶⁸. La gravità dei crimini comporta anche il dovere di indagare sulle violazioni dei diritti convenzionalmente riconosciuti: questo non è un obbligo “di mezzi” ma di “risultati”, che impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per ricercare la verità e rimuovere gli ostacoli allo svolgimento delle indagini "d'ufficio, senza indugio e in modo serio, imparziale ed efficace".⁶⁹ Le disposizioni che consentono amnistie⁷⁰ sono quindi “*an inadmissible affront to the*

⁶⁷ IACtHR, *Case of Gomes Lund et al*, para. 14: «*The representatives argued that the violations claimed in the present case refer to the enforced disappearance of the alleged victims [...] and the inefficiency of the measures adopted to respect, protect, and guarantee the right to the truth and information*».

⁶⁸ IACtHR, *Case of Gomes Lund et al.*, para. 17

⁶⁹ Ibid., para. 108, 137 and 138

⁷⁰ Si veda capitolo successivo, in particolare il paragrafo 2.4.3. sui limiti delle amnistie.

juridical conscience of humanity”⁷¹, incompatibile con la Convenzione americana: ostacolano la ricerca della verità e la punibilità dei responsabili di gravi violazioni dei diritti umani. Tali ostacoli devono quindi essere rimossi dagli Stati, che devono adottare le misure necessarie per garantire che nessuno sia privato del diritto alla tutela giurisdizionale e al ricorso effettivo ai sensi degli articoli 8 e 25 della Convenzione del 1969⁷².

Per quanto riguarda la base giuridica del diritto alla verità, secondo la Corte, nel caso di gravi violazioni dei diritti umani, il diritto all'informazione sancito dall'articolo 13 della Convenzione americana limita il margine di discrezionalità dello Stato nell'adottare deroghe o restrizioni ai diritti convenzionalmente garantiti⁷³. In particolare, nel caso di reati gravi quali sparizioni forzate ed esecuzioni extragiudiziali, le autorità nazionali non possono ricorrere a meccanismi quali il segreto d'ufficio, la riservatezza delle informazioni, motivi di interesse pubblico o di sicurezza nazionale per rifiutare di fornire le informazioni richieste dalle autorità giudiziarie o amministrative incaricate delle indagini in corso o dei procedimenti pendenti. La decisione di classificare l'informazione come segreta o di rifiutare di divulgarla non può essere lasciata alla valutazione esclusiva di un organo statale i cui membri sono accusati di aver commesso le presunte violazioni, né tale organo ha una responsabilità discrezionale per la decisione finale sulla esistenza della documentazione richiesta⁷⁴. Il diritto alla libertà di pensiero e di espressione codificato nell'articolo 13 della Convenzione americana comprende, oltre ad una dimensione individuale (il diritto di ognuno di esprimere liberamente le proprie idee), una "sociale", in quanto diritto collettivo di accesso alle informazioni⁷⁵. Garantire l'esercizio pieno ed effettivo di questo diritto, soprattutto quando è in gioco il diritto alla verità sulle gravi violazioni dei diritti umani, richiede che la legislazione dello Stato si basi su principi di buona fede e massima divulgazione, in modo che tutte le informazioni siano considerate pubbliche, accessibili e soggette ad un regime limitato di eccezioni. Analogamente, il rifiuto di fornire informazioni deve essere giustificato e fondato e

⁷¹ IACtHR, *Case of Barrios Altos v. Peru*, Merits, Judgment, (Mar. 14, 2001), Concurring Opinion of Judge A.A. Cançado-Trindade, para. 26

⁷² IACtHR, *Case of Gomes Lund et al.*, para. 173

⁷³ Ibid., para. 211.

⁷⁴ Ibid., para. 202.

⁷⁵ Ibid., para. 197.

l'onere della prova spetta allo Stato, per eventualmente dimostrare l'impossibilità di presentare le informazioni richieste⁷⁶. Conformemente alla sua giurisprudenza, la Corte ha inoltre sottolineato che il persistere della negazione della verità sulla sorte di una persona scomparsa costituisce una forma di trattamento crudele, inumano e degradante per i familiari,⁷⁷ e che sapere il luogo della morte permette ai familiari “*to heal from the anguish and suffering caused by uncertainty of the location of their disappeared family member*”⁷⁸. In questo contesto, il diritto dei familiari delle vittime di gravi violazioni dei diritti umani a conoscere la verità del loro destino costituisce una misura di riparazione e crea quindi un'aspettativa “*for the next of kin and society as a whole*” che lo Stato deve soddisfare. Per i giudici di San José, nel caso *Gomes Lund*, nel negare e/o ritardare l'accesso ad importanti archivi militari e altre informazioni ai parenti delle vittime, il Brasile ha quindi violato l'articolo 13 insieme agli articoli 8 e 25 della Convenzione americana.⁷⁹

Il caso *Gomes Lund* ha significativamente consolidato l'orientamento per cui determinare l'effetto del diritto alla verità nella sua dimensione collettivo-culturale è un prerequisito per proteggere i diritti umani e contribuisce ad affermare i principi democratici. La Commissione ha infatti affermato che la società ha il diritto inalienabile di conoscere la verità sugli eventi passati, così come ha il diritto di conoscere i motivi e le circostanze in cui i crimini sono stati commessi, al fine di evitare il ripetersi di tali atti nel futuro⁸⁰. Il diritto alla verità permette a un popolo di conoscere e custodire una parte fondamentale del suo patrimonio (spesso, la storia della sua oppressione⁸¹) e fornisce alla collettività gli strumenti per essere informata sugli eventi passati e per ostacolare lo

⁷⁶ Ibid., para. 230.

⁷⁷ IACtHR, *Case of Bámaca Velásquez*, paras. 160, 165;

⁷⁸ IACtHR, *Case of Gomes Lund et al.*, para. 240.

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ IAComHR, *Annual Report 1985–86*, OEA/Ser.L/V/II.68, Doc. 8 rev. 1 (Sept. 26, 1986), at 193.

⁸¹ UN Commission on Human Rights, *Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights Through Action to Combat Impunity*, principle 3, The Duty to Preserve Memory: “A people’s knowledge of the history of its oppression is part of its heritage and, as such, must be ensured by appropriate measures in fulfilment of the State’s duty to preserve archives and other evidence concerning violations of human rights and humanitarian law and to facilitate knowledge of those violations. Such measures shall be aimed at preserving the collective memory from extinction and, in particular, at guarding against the development of revisionist and negationist arguments.”

sviluppo di teorie revisioniste e/o negazioniste⁸². La giurisprudenza della Corte Interamericana dopo la sentenza *Gomes Lund* ha riaffermato la sfumatura "sociale" del diritto alla verità, sottolineando l'obbligo dello Stato di indagare sulle violazioni dei diritti umani in conformità con le norme internazionali. Nel 2012, nella sentenza *Río Negro Massacres v. Guatemala*, la Corte ha chiarito, per esempio, che la ricerca, identificazione e determinazione della causa del decesso e restituzione alla famiglia dei resti di coloro che sono stati trovati e identificati «*reveals an historical truth that contributes to closing the mourning process of the Maya Achí community of Río Negro [and] contributes to the reconstruction of their cultural integrity[...]*»⁸³.

1.5. Il Quadro Normativo Europeo del Diritto alla Verità

La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sarà oggetto di un'analisi più dettagliata nel terzo capitolo. Per il momento, è necessario sottolineare che sul versante europeo è necessario distinguere fra alcuni strumenti giuridici approvati nell'ambito del Consiglio d'Europa e altri di matrice euro-unitaria.

L'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa fa riferimento al diritto alla verità, con riguardo alla questione delle sparizioni forzate, nella Risoluzione 1463/2005⁸⁴. In particolare, il paragrafo 10.2 sostiene che «*family members of the disappeared persons should be recognized as independent victims of the enforced disappearance and be granted a "right to the truth", that is, a right to be informed of the fate of their disappeared relatives*»⁸⁵. Da sottolineare, anche, la Risoluzione 1868/2012, in particolare il paragrafo 2 in cui l'Assemblea Parlamentare riconosce che «*the continuing suffering of relatives and friends of missing persons, which was recognized by the European Court of Human Rights as amounting to torture and inhuman and degrading treatment, remains a formidable obstacle to lasting peace and reconciliation*»⁸⁶ ed il paragrafo 4 in cui l'Assemblea sottolinea «*the importance of genuine political will on all sides of the conflict*

⁸² Anna, Oriolo. "Right to the Truth and International Jurisprudence as the 'Conscience' of Humanity: Comparative Insights from the European and Inter-American Courts of Human Rights." *Global Jurist* 10 (2016): 175-201. DOI: 10.1515/gj-2016-000.

⁸³ Inter-American Court of Human Rights, *Case of the Río Negro Massacres v. Guatemala*, Merits, Reparations and Costs, Judgment of September 4, 2012, Series C No. 250 para. 317

⁸⁴ Parliamentary Assembly of the Council of Europe, *Resolution 1463 (2005)*, 3 October 2005

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Parliamentary Assembly of the Council of Europe, *Resolution 1868 (2012)*, 25 April 2012

*to uncover the truth, regardless of the ethnic, religious or political backgrounds of the victims and of the suspected perpetrators. In particular, the search for burial sites by duly mandated experts must be allowed everywhere, even in military or otherwise restricted areas, on the basis of reasonable indications»⁸⁷. Importanti sono anche gli atti di *soft law*, come le linee guida pubblicate nel 2016 dal Commissario dei Diritti Umani del Consiglio d'Europa.⁸⁸*

In parallelo, nel quadro dell'Unione Europea, si deve ricordare la risoluzione del 1983, in cui il Parlamento europeo, in relazione alle sparizioni forzate avvenute a Cipro, ha affermato l'esistenza di un diritto, in capo alle famiglie delle persone scomparse, di conoscere le sorti di queste ultime. Per questa risoluzione, il Parlamento ha richiamato la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo secondo cui alcuni articoli della CEDU sarebbero stati violati. In particolare, è stata individuata «una violazione continuata dell'articolo 2 (diritto alla vita) della convenzione rispetto alla mancata conduzione da parte delle autorità turche di indagini efficaci volte a indicare dove si trovino e che sorte abbiano avuto le persone greco-cipriote scomparse in circostanze tali da metterne in pericolo la vita; una violazione continuata dell'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) per quanto riguarda la mancata conduzione da parte delle autorità turche di indagini efficaci volte a indicare dove si trovino e che sorte abbiano avuto le persone greco-cipriote scomparse, rispetto alle quali vi sono asserzioni ammissibili secondo cui al momento della loro scomparsa si trovavano sotto custodia turca; e una violazione continuata dell'articolo 3 (proibizione di pene o trattamenti inumani o degradanti), in quanto il silenzio delle autorità turche dinanzi alle reali preoccupazioni dei familiari ha raggiunto un livello di gravità che potrebbe essere classificato solo come trattamento inumano».⁸⁹

Lo stesso Parlamento europeo ha inoltre, in tempi più recenti, contribuito ad indagare sulla cooperazione degli Stati membri UE con la *Central Intelligence Agency* (CIA) in operazioni di *extraordinary renditions*, sottolineando l'importanza della condivisione

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Council of Europe, *Missing Persons and Victims of Enforced Disappearance in Europe: Issues of State Responsibility*, SG/Inf(2016)33, 17 November 2016 <https://rm.coe.int/missing-persons-and-victims-of-enforced-disappearance-in-europe-issue-/16806daa1c>

⁸⁹ European Parliament, *Resolution on the Situation of Fundamental Rights in the European Union (2013-2014)*, CELEX: 52015IP0038, February 11, 2015, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015IP0038>

delle informazioni relative alle vittime, come interesse non solo individuale, ma dell'intera società.⁹⁰

1.6. *Il Quadro Normativo Nazionale del Diritto alla Verità*

Per il livello nazionale, questo paragrafo approfondirà i testi costituzionali degli stati latino-americani. Si tenterà, inoltre, di delineare la situazione giuridica del diritto alla verità in Italia, in particolare in relazione alla lotta alla criminalità organizzata.

Sul piano nazionale, il diritto alla verità è sancito all'interno dei testi costituzionali degli Stati latino-americani, spesso nei preamboli e nelle disposizioni di principio. Di regola, si tratta della dimensione legata alla verità processuale, che emerge dalle commissioni di inchiesta e dai resoconti parlamentari. Si possono ricordare, a mero titolo esemplificativo, la Costituzione dell'Ecuador, che all'art. 78 afferma che alle vittime di gravi violazioni dei diritti umani deve essere garantita «*knowledge about the truth of the facts*» e la Costituzione della Colombia, che, tra le disposizioni transitorie riconosce alle vittime il *right to the truth*.⁹¹

In altre aree geopolitiche, le costituzioni non prevedono esplicitamente il diritto alla verità, che può però essere indirettamente ricondotto ad altri diritti e libertà, invece, direttamente focalizzati su specifiche situazioni giuridiche soggettive o dedotto da altre norme costituzionali e principi generali. Secondo parte della dottrina, in effetti, è tipico delle democrazie stabilire un collegamento, anche implicito, fra democrazia e verità. Per questo motivo, il riconoscimento intrinseco del diritto costituzionale alla verità può derivare dalle garanzie volte a tutelare la libertà di espressione, sotto tutti i suoi profili, la libertà di insegnamento e la libertà di informazione⁹².

⁹⁰ European Parliament, *Report on the Alleged Use of European Countries by the CIA for the Transportation and Illegal Detention of Prisoners*, 2006/220, 2007, https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/inta/pr/644/644128/644128en.pdf

⁹¹ Arianna, Vidaschi. "Il diritto alla verità e le misure antiterrorismo nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo." In *Sicurezza e libertà in tempi di terrorismo globale*, a cura di Lorena Forni e Tiziana Vetto, 167-190. (Torino: Giappichelli, 2018), ISBN: 88-921-1346-1

⁹² Ibid.

Appare opportuno effettuare un breve *excursus* sull'Italia, poiché quando si parla di diritto alla verità ci si riferisce, solitamente, alle vittime della criminalità organizzata. Questo diritto non è esplicitamente previsto nell'ordinamento italiano; tuttavia, il numero delle vittime delle mafie che non hanno ottenuto verità e giustizia o un regolare processo, è superiore all'80%⁹³. *Libera*, un'associazione che si occupa di contrastare la mafia a livello sociale, sostiene che «il diritto alla verità è fortemente legato agli altri diritti fondamentali della persona e ha sia una dimensione individuale sia sociale, proprio perché appartiene a tutti, non solo alla famiglia della persona vittima»⁹⁴. Si può, dunque, affermare che, il diritto in analisi, pur non essendo esplicitamente previsto nell'ordinamento italiano, trova comunque un riconoscimento implicito attraverso il lavoro delle istituzioni, della società civile e delle organizzazioni come *Libera*, che ne promuovono l'affermazione come strumento essenziale per la tutela della dignità delle vittime di mafia e per il rafforzamento della democrazia e della giustizia sociale.

1.7. Definizione di Diritto alla Verità

In sintesi, l'analisi condotta ha evidenziato come il diritto alla verità abbia radici storiche profonde, sviluppandosi inizialmente nel contesto delle sparizioni forzate per poi ampliarsi fino a comprendere tutte le gravi violazioni dei diritti umani. A livello normativo, lo *Study on the Right to Truth*⁹⁵ ha sottolineato l'evoluzione di questo diritto, che oggi non riguarda solo le vittime e i loro familiari, ma anche la collettività nel suo insieme. Dal punto di vista giurisprudenziale, il sistema interamericano ha svolto un ruolo pionieristico, con la Corte Interamericana dei Diritti Umani che, attraverso sentenze come *Gomes Lund*⁹⁶, ha contribuito a consolidarne i principi. Anche il Consiglio d'Europa e diversi ordinamenti costituzionali hanno riconosciuto progressivamente l'importanza del diritto alla verità. In questo senso, le parole dell'allora Segretario Generale dell'ONU Ban Ki-Moon in occasione della Giornata internazionale per il diritto alla verità del 2011, sintetizzano efficacemente il significato di questo diritto: «*Victims of gross human rights*

⁹³ *Libera, Diritti Vivi: Rapporto sulle Vittime di Mafia*, 2021, https://vivi.libera.it/documenti/schede/dirittivivi_21marzo2021_definitivo.pdf

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ United Nation High Commissioner for Human Rights, *Study on the Right to the Truth*, E/CN.4/2006/91, 8 February 2006

⁹⁶ IACtHR, *Case of Gomes Lund et al.*

violations and their families are entitled to know the truth about the circumstances surrounding the violations, the reasons they were perpetrated and the identity of the perpetrators»⁹⁷.

⁹⁷ United Nations, "Secretary-General's Message for Inauguration of Right to Truth Day," UN Press, March 22, 2011, <https://press.un.org/en/2011/sgsm13465.doc.htm>

Cap 2. IL DIRITTO ALLA VERITÀ NEI CONTESTI DI GIUSTIZIA DI TRANSIZIONE

2.1. Introduzione

Il secondo capitolo di questo elaborato è dedicato ad approfondire il diritto alla verità nei contesti di giustizia di transizione. In primo luogo, si cercherà di definire il termine giustizia di transizione e il suo obiettivo fondamentale, ovvero la riconciliazione sociale. Si approfondirà il ruolo che il diritto alla verità svolge nel perseguimento di tale obiettivo. Successivamente verranno analizzati gli approcci principali alla giustizia di transizione. Si vedrà che ogni corrente predilige un meccanismo diverso per garantire il diritto alla verità. In primo luogo, i massimalisti assegnano un ruolo chiave ai tribunali penali internazionali. Secondo la dottrina massimalista, infatti, solo le indagini effettuate dai tribunali internazionali sarebbero in grado di accertare i fatti riguardanti violazioni dei diritti umani commesse nei periodi pre-transizione. I minimalisti, al contrario, sostengono che la verità che emerge dalle indagini è solo parziale. Secondo questo approccio, la verità completa si può ottenere solo dai diretti responsabili delle violazioni, che saranno disposti a collaborare in cambio di incentivi, come le amnistie. Infine, i moderati sostengono che le Commissioni per la Verità, avendo un ruolo intermedio tra i tribunali e le amnistie, sono le uniche in grado di garantire il diritto alla verità per le violazioni dei diritti umani commesse nei periodi pre-transizione. Il capitolo prosegue analizzando obiettivi, benefici e limiti di ciascun meccanismo: amnistie, tribunali penali internazionali e Commissioni per la Verità. Infine, l'ultimo paragrafo è dedicato all'analisi del cosiddetto "*justice balance*". Secondo questo paradigma, la riconciliazione sociale e la verità nei contesti di transizione possono essere raggiunti solo tramite un uso alternativamente sinergico o sequenziale di *tutti e tre* i meccanismi. Per questo motivo, verranno esaminate le cinque variabili di Sam Szoke-Burke che individuano, a seconda del contesto specifico in cui si trova il governo in transizione, quale dei tre meccanismi è più adatto a garantire la verità e la riconciliazione sociale.

2.2. Definizione di Giustizia di Transizione

I periodi di transizione politica sono quei momenti storici in cui si passa, tramite negoziati, accordi o vittorie militari, da una situazione di guerra civile o dittatura ad una condizione di pace o democrazia. Le Nazioni Unite definiscono la giustizia transitoria come «*l'intera gamma di processi e meccanismi connessi al tentativo di una società di venire a patti con un'eredità di passati abusi commessi su larga scala, al fine di garantire la responsabilità, servire la giustizia e raggiungere la riconciliazione*».⁹⁸

Nei contesti di transizione, si inserisce il diritto a conoscere la verità. Infatti, il modo in cui la comunità internazionale e i governi decidono di accertare le violazioni dei diritti umani - tramite amnistie, tribunali penali internazionali o Commissioni per la Verità – incide in maniera determinante sulla quantità e sulla qualità delle informazioni che verranno rese pubbliche nel periodo successivo alla transizione.

La giustizia di transizione si afferma nel periodo immediatamente successivo alla Guerra Fredda⁹⁹. In tale periodo, la giustizia di transizione si configura come “giustizia penale”, ovvero come risposta giuridica alle violazioni dei diritti umani¹⁰⁰. A partire dagli anni Novanta, grazie alla notorietà internazionale della Commissione Sudafricana per la Verità e la Riconciliazione, l'accesso alla verità ha iniziato ad essere considerato come un mezzo fondamentale atto a garantire dei processi di transizione più equi. La verità, nella giustizia di transizione, è considerata fondamentale per tre motivi essenziali. Il primo consiste nel consolidare la pace e raggiungere la riconciliazione. Si ritiene infatti che conoscere la verità possa condurre le vittime a “perdonare” più facilmente e favorire quindi pace e riconciliazione sociale¹⁰¹. Il secondo motivo consiste nell'importanza di stabilire i fatti e promuovere la responsabilità dei colpevoli, contribuendo così alla creazione di una documentazione attendibile degli eventi avvenuti pre-transizione¹⁰². Infine, le vittime e la collettività nel suo complesso, conoscendo la verità, possono chiedere giustizia e questo dovrebbe prevenire il ripetersi di future violazioni¹⁰³. Come sottolinea Leebaw: «*Where truth commissions and trials were once viewed as advancing*

⁹⁸ United Nations, *Guidance Note of the Secretary-General: United Nations Approach to Transitional Justice*, 2010, p. 2.

⁹⁹ Catherine Turner, *Violence, Law and the Impossibility of Transitional Justice* (Abingdon, Oxon: Routledge, 2017), chap. 2.

¹⁰⁰ Ibid.

¹⁰¹ Catherine Turner, *Violence, Law and the Impossibility of Transitional Justice* (Abingdon, Oxon: Routledge, 2017), chap. 6.

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Ibid.

*distinctive and conflicting agendas, they were now seen as promoting complementary and mutually-reinforcing goals»*¹⁰⁴. Questa evoluzione è stata formalmente riconosciuta nel *Report of the UN Secretary General on Transitional Justice and the Rule of Law in Conflict and Post Conflict Societies* del 2004¹⁰⁵. In questo documento, gli obiettivi della giustizia transizionale sono esplicitamente collegati a quelli della pace, della democrazia e, in particolare, al rafforzamento dello Stato di diritto¹⁰⁶.

Ai fini della presente analisi appare quindi opportuno interrogarsi se il perseguimento della verità si configuri sempre come garanzia di pace e giustizia o se piuttosto, anziché favorire la riconciliazione, accertare le violazioni dei diritti umani possa alimentare rancore e instabilità. Appare inoltre opportuno chiedersi se offrire incentivi, come le amnistie, ai responsabili di gravi violazioni dei diritti umani possa essere considerato giuridicamente accettabile, pur sapendo che ciò potrebbe ostacolare l'accesso alla giustizia per le vittime. Affrontare queste tensioni è una delle sfide centrali della giustizia di transizione. Nei paragrafi successivi verranno esplorati i diversi approcci adottati per bilanciare verità, giustizia e pace. Successivamente, saranno analizzati i tre meccanismi fondamentali della giustizia di transizione - le amnistie, i tribunali penali e le Commissioni per la Verità - valutandone obiettivi, benefici e limiti.

2.3. Gli approcci alla giustizia di transizione

Prima di analizzare i tre meccanismi, appare necessario soffermarsi sugli approcci principali alla giustizia di transizione: massimalista, minimalista e moderato. I tre approcci condividono che per raggiungere la riconciliazione sociale nei contesti di transizione sia fondamentale rivelare la verità sulle violazioni dei diritti umani, ma essi si differenziano nel metodo per arrivare a tale verità, prediligendo uno dei tre meccanismi. L'approccio massimalista sostiene che l'unico modo per rispondere alle violazioni dei diritti umani è tramite i tribunali penali internazionali¹⁰⁷. Verrà dunque analizzata la natura

¹⁰⁴ Bronwyn Leebaw, "The Irreconcilable Goals of Transitional Justice," *Human Rights Quarterly* 30 (2008): 95.

¹⁰⁵ United Nations, *Report of the Secretary-General on the Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies*, UN Doc. S/2004/616 (August 23, 2004)

¹⁰⁶ Ibid.

¹⁰⁷ Tricia Olsen, "The Justice Balance: When Transitional Justice Improves Human Rights and Democracy," *Human Rights Quarterly* 32, no. 4 (2010): 980-1007, <https://www.jstor.org/stable/40930342>

di suddetti tribunali e la ragione per la quale essi sono considerati dalla dottrina massimalista fondamentali per garantire verità e giustizia nei contesti di transizione. L'approccio minimalista, al contrario, sostiene che lo strumento migliore per gestire i processi di transizione siano le amnistie, ovvero strumenti giuridici che operano come incentivi. Le amnistie, infatti, garantiscono il perdono ai responsabili di violazioni dei diritti umani, che in cambio devono rivelare esattamente i crimini commessi. Le amnistie permetterebbero quindi di ottenere la verità e questo, secondo l'approccio minimalista, favorirebbe la riconciliazione sociale¹⁰⁸. Infine, l'approccio moderato sostiene che le Commissioni per la Verità sono l'unico strumento adatto nei processi di transizione, poiché in grado di garantire sia la rivelazione della verità sia la giustizia per le vittime di gravi violazioni dei diritti umani¹⁰⁹. Il paragrafo si conclude con l'analisi di un quarto approccio, cosiddetto olistico, che sostiene l'importanza di una strategia di transizione che integri tutti e tre i meccanismi, invece di privilegiarne uno solo¹¹⁰.

L'approccio massimalista sostiene che l'azione penale contro i responsabili di gravi violazioni dei diritti umani è essenziale per prevenire la ripetizione di tali crimini e per garantire la riconciliazione sociale. Infatti, i tribunali penali internazionali rivelano, tramite i processi e le indagini, la cosiddetta verità "forense" o verità processuale: essa si basa su fatti verificabili e prove corroborate, ed è finalizzata a determinare schemi di violenza, entità e metodi della repressione, nonché le responsabilità specifiche¹¹¹. Si vedrà che alla verità forense si contrappone la verità narrativa, ricercata dalle Commissioni per la Verità¹¹². Secondo la prospettiva massimalista, l'assenza di procedimenti giudiziari favorirebbe invece la cosiddetta "cultura dell'impunità"¹¹³, che non solo mina la legittimità delle istituzioni, ma priva le vittime di gravi violazioni del loro diritto alla giustizia e alla verità¹¹⁴. Per questo motivo, i sostenitori di questo approccio ritengono

¹⁰⁸ Ibid.

¹⁰⁹ Ibid.

¹¹⁰ Martha Minow, *Between Vengeance and Forgiveness: Facing History After Genocide and Mass Violence* (Boston: Beacon Press, 1998).

¹¹¹ Alison Bisset, *Truth Commissions and Criminal Courts* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), chap. 1.

¹¹² Ibid. Vedere paragrafo 2.5.1 di questo elaborato per un approfondimento sulla distinzione tra verità forense e narrativa.

¹¹³ Per una definizione di "cultura dell'impunità", si veda il paragrafo 2.4.3 del presente elaborato, dedicato ai limiti delle amnistie.

¹¹⁴ Tricia Olsen, "The Justice Balance: When Transitional Justice Improves Human Rights and Democracy," *Human Rights Quarterly* 32, no. 4 (2010): 980–1007, <https://www.jstor.org/stable/40930342>

che gli Stati abbiano l'obbligo di avviare processi penali per accertare le responsabilità dei crimini commessi¹¹⁵. Tale obbligo, secondo i massimalisti, non può essere sacrificato per ragioni politiche o strategiche¹¹⁶, poiché non indagare, attraverso i tribunali internazionali, sulle violazioni dei diritti umani commesse nei periodi pre-transizione potrebbe alimentare nuovi cicli di violenza. Un esempio di tale obbligo può essere considerato la *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, che delinea esplicitamente il dovere dei Paesi di emanare una legislazione interna per punire i responsabili di genocidio¹¹⁷. Tale Convenzione sostiene che è sempre responsabilità degli Stati provvedere a pene efficaci per coloro che vengono considerati colpevoli¹¹⁸. Un altro esempio può essere considerato la *International Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, la quale obbliga i Paesi a garantire che tutti gli atti di tortura siano considerati illegali e richiede che gli Stati parte perseguano o estradino i presunti torturatori¹¹⁹. Infine, l'approccio si oppone fermamente alle amnistie, considerate incompatibili con gli obblighi imposti dal diritto internazionale. In quanto incentivi, esse possono condurre a rivelare la verità, ma, garantendo il perdono, minano il diritto alla giustizia¹²⁰. I sostenitori del massimalismo ritengono che solo nei contesti di transizione in cui siano stati avviati procedimenti giudiziari per le violazioni dei diritti umani si possano ottenere reali miglioramenti nelle garanzie dei diritti umani e nel consolidamento democratico¹²¹.

Al contrario, i sostenitori dell'approccio minimalista mettono in dubbio l'efficacia dei tribunali, sostenendo che le indagini rivelano una verità parziale e possono, in alcuni casi, alimentare ulteriori tensioni e violenze¹²². Le amnistie, grazie alla loro funzione di incentivi, sono il solo strumento efficace per rivelare completamente la verità e garantire

¹¹⁵ Ibid.

¹¹⁶ John J. Moore, "Problems with Forgiveness: Granting Amnesty Under the Arias Plan in Nicaragua and El Salvador," *Stanford Law Review* 43 (1991): 733.

¹¹⁷ United Nations, *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, 1948. <https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocities-crimes/Doc.1.pdf>

¹¹⁸ Ibid.

¹¹⁹ United Nations. *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. Adopted December 10, 1984. Entry into force June 26, 1987.

¹²⁰ Tricia Olsen, "The Justice Balance: When Transitional Justice Improves Human Rights and Democracy," *Human Rights Quarterly* 32, no. 4 (2010): 980-1007, <https://www.jstor.org/stable/40930342>

¹²¹ Ibid.

¹²² Mark J. Osiel, "Why Prosecute? Critics of Punishment for Mass Atrocity," *Human Rights Quarterly* 22, no. 1 (2000): 118.

la riconciliazione sociale. Esse, infatti, inducono i responsabili a confessare pubblicamente i crimini, in cambio del perdono. In questo senso, mentre i massimalisti pongono l'accento sulla giustizia, i minimalisti si concentrano maggiormente sulla necessità di garantire una transizione pacifica¹²³. Essi criticano i massimalisti per non considerare la complessa realtà politica delle transizioni da regimi autoritari o situazioni di conflitto, sottolineando come molti Stati non siano in grado di rispettare gli obblighi imposti dall'approccio massimalista. Insistere prematuramente sulla punizione dei responsabili, infatti, potrebbe mettere a rischio la stabilità del processo democratico, favorendo l'emergere di attori ostili alla transizione, i cosiddetti “*spoilers*”. Con il termine *spoilers* si indica infatti il persistere nei contesti di transizione di forze antidemocratiche, per esempio precedenti apparati di sicurezza o supporters di leader autoritari¹²⁴. L'approccio minimalista sostiene che, per garantire la stabilità della “neonata democrazia” e consolidare la pace e lo stato di diritto, sia fondamentale neutralizzare gli “*spoilers*”, anche solo potenziali¹²⁵. L'unico strumento realmente efficace per raggiungere questo obiettivo è rappresentato dalle amnistie. Queste, infatti, facilitano gli accordi politici che permettono la costruzione di istituzioni solide e durature. Proprio per questo motivo, i minimalisti criticano quella che definiscono una “*fixation with accountability*” nel diritto internazionale, sostenendo che è tempo di «*abandon the false hope of international justice*»¹²⁶. In sintesi, i sostenitori di questo approccio ritengono che le amnistie contribuiscano alla stabilizzazione politica, mentre i procedimenti giudiziari, pur essendo più efficaci nel perseguire la giustizia, rischiano di generare più danni che benefici in contesti fragili come quelli di transizione.

L'approccio moderato, infine, considera le Commissioni per la Verità lo strumento più adeguato nei contesti di giustizia di transizione, poiché rappresentano una soluzione intermedia tra i tribunali promossi dai massimalisti e le amnistie difese dai minimalisti¹²⁷. I massimalisti ritengono le Commissioni inefficaci perché prive dei poteri coercitivi dei tribunali, mentre i minimalisti temono che, indagando sul passato, possano riaccendere

¹²³ Tricia Olsen, "The Justice Balance: When Transitional Justice Improves Human Rights and Democracy," *Human Rights Quarterly* 32, no. 4 (2010): 980–1007, <https://www.jstor.org/stable/40930342>.

¹²⁴ Ibid.

¹²⁵ Ibid.

¹²⁶ Ibid.

¹²⁷ Ibid.

tensioni e mobilitare gli *spoilers*. Secondo i moderati invece, le Commissioni per la Verità svolgono un ruolo cruciale nel documentare e condannare le violazioni dei diritti umani commesse nei periodi pre-transizione. Tuttavia, limitando il ricorso a procedimenti penali, riducono il rischio di mobilitare gli *spoilers* e quindi di destabilizzazione politica. Un esempio è la Commissione per la Verità e la Riconciliazione in Sud Africa, che indagando sui crimini commessi nel periodo di *apartheid*, ha individuato cause e circostanze storiche o politiche delle violazioni dei diritti umani. I moderati, pur condividendo con i massimalisti l'obiettivo di ottenere giustizia, sono più attenti alla realtà politica dei contesti di transizione. Inoltre, essi attribuiscono alle Commissioni per la Verità un valore unico: quello di restituire dignità alle vittime, riconoscendo pubblicamente i crimini subiti. In questa prospettiva, rendere pubblica la verità diventa uno strumento essenziale per rafforzare la democrazia e lo stato di diritto, prevenendo il ripetersi di violazioni nel futuro¹²⁸.

Accanto a questi tre approcci esiste una quarta prospettiva, definita olistica, che rifiuta le precedenti poiché ritenute limitate nella loro concezione della giustizia di transizione¹²⁹. Secondo questa visione, tutti gli approcci tradizionali confinano la lotta per i diritti umani all'interno di un singolo meccanismo o istituzione, trascurando il potenziale di una strategia più integrata¹³⁰. L'approccio olistico, sviluppato dall'*International Center for Transitional Justice (ICTJ)*, sostiene che nessuna misura, presa singolarmente, è tanto efficace quanto la combinazione di più strumenti. I sostenitori di questa prospettiva ritengono dunque che solo un'integrazione tra tribunali, amnistie e Commissioni per la Verità possa garantire il diritto alla verità e l'accesso alla giustizia nei contesti di transizione¹³¹.

2.4. Le Amnistie

¹²⁸ Jaime Malamud-Goti, "Trying Violators of Human Rights: The Dilemma of Transitional Democratic Governments," in *State Crimes: Punishment or Pardon*, 71 (1993); Jaime Malamud-Goti, "Transitional Governments in the Breach: Why Punish State Criminals?" *Human Rights Quarterly* 12, no. 1 (1990).

¹²⁹ Tricia Olsen, "The Justice Balance: When Transitional Justice Improves Human Rights and Democracy," *Human Rights Quarterly* 32, no. 4 (2010): 980-1007, <https://www.jstor.org/stable/40930342>.

¹³⁰ Ibid.

¹³¹ Ibid.

Ai fini di questa ricerca, appare opportuno iniziare l'analisi dall'approccio minimalista, esaminando innanzitutto gli obiettivi, i benefici e i limiti delle amnistie nel diritto internazionale e nei contesti di giustizia di transizione, per rispettare un criterio temporale. Le amnistie, infatti, hanno rappresentato il principale strumento di gestione delle transizioni politiche tra gli anni '70 e '80 del XX secolo. Esse avevano la funzione di incentivi per ottenere la verità: solo chi confessava pubblicamente la verità completa dei propri crimini politici poteva ottenere il perdono o una riduzione di pena. Solo a partire dagli anni '90 si è assistito a un cambiamento di paradigma noto come *anti-impunity turn*, che ha portato a privilegiare il ruolo dei tribunali penali internazionali come strumento centrale per garantire giustizia e affrontare le violazioni dei diritti umani nei contesti di transizione.

Partendo dalla definizione, un'amnistia è «*un provvedimento giuridico in virtù del quale si estingue il reato, determinando una sentenza di proscioglimento, o, se vi è stata condanna, la cessazione della stessa e delle pene inflitte*»¹³². Di conseguenza, l'amnistia implica una rinuncia da parte dello Stato di perseguire determinati reati. La *ratio* sottostante è quella di offrire un incentivo ai responsabili delle violazioni dei diritti umani affinché rivelino la verità in relazione ai crimini commessi, favorendo così un processo di ricostruzione e riconoscimento dei fatti storici e, potenzialmente, di riconciliazione. Naturalmente, il sistema di protezione dei diritti umani a livello internazionale impone espressamente agli Stati il dovere di perseguire specifici crimini internazionali e gravi violazioni dei diritti umani¹³³. Pertanto, un'amnistia che impedisca la punizione di un crimine di tale portata risulta incompatibile con gli obblighi statali internazionali¹³⁴.

Le amnistie si collocano all'interno del dibattito c.d. "*giustizia vs. verità*", in cui alcuni studiosi sostengono che la ricerca della verità e della pace possa entrare in conflitto con

¹³² Gabriele Le Moli, "Amnistie e giustizia transitoria," in *Collana di Studi di diritto internazionale umanitario e dei conflitti armati*, ed. Ilaria Caracciolo e Umberto Montuoro (Torino: Giappichelli Editore, 2021), 235-248.

¹³³ Ibid.

¹³⁴ B. Chigara, *Amnesty in International Law: The Legality under International Law of National Amnesty Laws* (Pearson Education, 2022), in Gabriele Le Moli, "Amnistie e giustizia transitoria," in *Collana di Studi di diritto internazionale umanitario e dei conflitti armati*, ed. Ilaria Caracciolo e Umberto Montuoro (Torino: Giappichelli Editore, 2021), 235-248.

la punizione¹³⁵. Secondo questa prospettiva, l'impunità, ovvero il perdono o una pena abbreviata rispetto a quanto previsto dalla legge, potrebbe essere necessaria affinché i responsabili delle violazioni accettino di confessare i crimini commessi nei periodi pre-transizione e facilitare, di conseguenza, una transizione pacifica del governo. Si pone quindi il dilemma su quale aspetto debba essere privilegiato - la giustizia o la verità - e quale dei due sia più efficace nel raggiungere l'obiettivo finale della transizione, ossia la riconciliazione sociale.

Questo paragrafo si propone di analizzare gli obiettivi, i benefici e i limiti delle leggi di amnistia, indagando se tali normative possano realmente contribuire ai processi di transizione o se invece, come sostenuto dai massimalisti, finiscano per compromettere la giustizia. Si cercherà di comprendere se la ricerca della verità possa realmente conciliarsi con l'esigenza di giustizia o se, al contrario, le due dimensioni siano inevitabilmente in conflitto. Infine, si approfondirà se è davvero possibile garantire che venga rivelata la verità sulle violazioni dei diritti umani senza compromettere il diritto alla giustizia delle vittime o se invece la concessione di amnistie e l'assenza di procedimenti giudiziari, pur favorendo la rivelazione dei fatti e la stabilità politica, finiscano inevitabilmente per alimentare un senso di impunità.

2.4.1. Obiettivi delle Amnistie

Per prima cosa, è importante chiarire le diverse categorie di amnistie, al fine di valutare l'estensione e i limiti della loro legalità nel diritto internazionale. In particolare, si distinguono cinque tipi differenti di amnistie, che verranno di seguito esaminati.

In primis, le amnistie assolute (o *blanket amnesties*), che «hanno la portata più ampia e la minima legittimità»¹³⁶. Questo tipo di amnistie fa riferimento a tutti i crimini commessi in un determinato periodo, senza che i beneficiari debbano soddisfare alcuna condizione preliminare. Queste amnistie sono generalmente considerate illegittime, specialmente quando riguardano gravi violazioni di diritti umani e gravi violazioni del

¹³⁵ Karen Engle, "Anti-Impunity and The Turn to Criminal Law in Human Rights," *Cornell Law Review* 100, no. 5 (2015): 1069.

¹³⁶ Gabriele Le Moli, "Amnistie e giustizia transitoria," in *Collana di Studi di diritto internazionale umanitario e dei conflitti armati*, ed. Ilaria Caracciolo e Umberto Montuoro (Torino: Giappichelli Editore, 2021), 235-248.

diritto umanitario. Tuttavia, la pratica dimostra che questo tipo di amnistia è stata adottata in Sierra Leone¹³⁷, Mozambico¹³⁸, Uganda¹³⁹ e in alcuni paesi dell’America Latina, come, ad esempio, in Perù. In quest’ultimo caso, tali leggi di amnistia sono state dichiarate illegittime dalla Corte interamericana dei diritti umani a causa della loro eccessiva estensione¹⁴⁰.

In secondo luogo, le amnistie condizionali generalmente coinvolgono meccanismi come Commissioni per la Verità o programmi di riparazione per le violazioni dei diritti umani. Questo tipo di amnistie esentano la persona responsabile di un crimine *unicamente* se certe condizioni vengono soddisfatte, come, ad esempio, nel caso di completa divulgazione dei fatti relativi alla violazione commessa, o di offerta di qualche forma di riparazione alla vittima e/o di lavoro di comunità¹⁴¹. Queste amnistie sono generalmente garantite dal nuovo governo, stabilitosi in seguito alla transizione. Un esempio di concessione di amnistie condizionali è quello del Sudafrica nel 1994¹⁴².

In terzo luogo, le amnistie di fatto sono quelle misure – regolamenti, leggi o decreti – che, mentre non escludono esplicitamente l’azione penale, finiscono per determinare di fatto lo stesso effetto¹⁴³. Questo può accadere quando il governo non riesce ad avviare un procedimento penale a causa di mancanza di effettiva volontà, di impossibilità di garantire un processo equo o anche per incapacità finanziaria – come avvenne in Iraq dopo il regime di Saddam Hussein¹⁴⁴.

In aggiunta, si segnalano le amnistie celate (*disguised amnesties*), le quali possono assumere diverse forme. Rientrano in questa categoria le amnistie inserite in regolamenti

¹³⁷ Peace Agreement between the Government of Sierra Leone and the Revolutionary United Front of Sierra Leone, Article IX on Pardon and Amnesty, 1999.

¹³⁸ General Peace Agreement for Mozambique, 1992.

¹³⁹ OHCHR, *UN Position on Uganda’s Amnesty Act 2000, Submission to the Hon. Minister of Internal Affairs*, 2012.

¹⁴⁰ Corte Interamericana dei diritti umani (“IACtHR”), *Barrios Altos v. Peru*, Merits, 14 marzo 2001, Series C, No. 75, para 2 (k) in Gabriele Le Moli, “Amnistie e giustizia transitoria,” in *Collana di Studi di diritto internazionale umanitario e dei conflitti armati*, ed. Ilaria Caracciolo e Umberto Montuoro (Torino: Giappichelli Editore, 2021), 235-248

¹⁴¹ Gabriele Le Moli, “Amnistie e giustizia transitoria,” in *Collana di Studi di diritto internazionale umanitario e dei conflitti armati*, ed. Ilaria Caracciolo e Umberto Montuoro (Torino: Giappichelli Editore, 2021), 235-248

¹⁴² Karen Engle, “Anti-Impunity and The Turn to Criminal Law in Human Rights,” *Cornell Law Review* 100, no. 5 (2015): 1069.

¹⁴³ Gabriele Le Moli, “Amnistie e giustizia transitoria,” in *Collana di Studi di diritto internazionale umanitario e dei conflitti armati*, ed. Ilaria Caracciolo e Umberto Montuoro (Torino: Giappichelli Editore, 2021), 235-248

¹⁴⁴ Ibid.

interpretativi di leggi che, all'apparenza, si dimostrano compatibili con il diritto internazionale ma, una volta attuate, sono incompatibili con gli obblighi statali in materia di diritti umani¹⁴⁵.

In ultimo, le auto-amnistie (o *self-amnesties*) sono amnistie approvate dagli stessi autori di reati oggetto delle amnistie al fine di proteggersi da possibili responsabilità penali¹⁴⁶. Tali amnistie hanno spesso le stesse caratteristiche delle amnistie assolute. Questa categoria di amnistie è fortemente criticata, sia a livello dottrinale che pratico, da vari organi delle Nazioni Unite.

2.4.2. *Benefici delle Amnistie*

L'amnistia, per la sua natura di incentivo da "scambiare" per ottenere la verità, implica impunità e, dunque, assenza di punizione. In un contesto internazionale in cui la giustizia è prevalentemente intesa in senso retributivo, risulta impensabile accettare che il perseguimento dei responsabili di violazioni dei diritti umani e il diritto delle vittime alla giustizia possano essere sacrificati in nome della verità. Tuttavia, i minimalisti sostengono che le amnistie possono contribuire al recupero di prove e alla ricostruzione dei fatti durante e dopo un periodo di transizione, facilitare il passaggio a regimi civili democratici o favorire il processo di riconciliazione¹⁴⁷. Tale giustificazione delle amnistie nei contesti di transizione si basa sulla cosiddetta funzione "pedagogica" della verità¹⁴⁸: se l'obiettivo della giustizia di transizione è prevenire un ritorno al passato e impedire il ripetersi di crimini internazionali, allora la verità assume un ruolo cruciale come deterrente, contribuendo a evitare che simili violazioni si ripetano¹⁴⁹. In questa prospettiva, il dibattito tra verità e giustizia potrebbe essere considerato un falso dilemma, poiché la verità diventa il presupposto della giustizia e favorisce la riconciliazione¹⁵⁰.

Inoltre, poiché gli obblighi derivanti dai trattati internazionali impediscono che le leggi nazionali di amnistia si applichino a reati come crimini di guerra, genocidio, crimini

¹⁴⁵ Ibid.

¹⁴⁶ Ibid.

¹⁴⁷ Ibid.

¹⁴⁸ Karen Engle, "Anti-Impunity and The Turn to Criminal Law in Human Rights," *Cornell Law Review* 100, no. 5 (2015): 1069

¹⁴⁹ Ibid.

¹⁵⁰ Ibid.

contro l'umanità e altre gravi violazioni dei diritti umani, i minimalisti sostengono che tali amnistie non violino il diritto internazionale né privino le vittime della possibilità di ottenere giustizia attraverso procedimenti penali¹⁵¹. Tuttavia, questo ragionamento non considera il rischio delle cosiddette “amnistie celate”¹⁵². È quindi essenziale che esistano meccanismi di controllo per evitare che tali misure vengano applicate in modo indiscriminato e senza adeguate indagini¹⁵³. In caso contrario, le amnistie potrebbero trasformarsi in un ostacolo all'effettivo accesso alla giustizia.

2.4.3. Limiti delle Amnistie

Le leggi di amnistia comportano, secondo le Nazioni Unite, «l'impossibilità, *de jure o de facto*, di rendere giustizia a vittime di violazioni internazionali per il tramite di procedimenti penali, civili, amministrativi o disciplinari, a cause dell'assenza di una inchiesta»¹⁵⁴. Come anticipato, secondo una parte della dottrina, le amnistie potrebbero costituire un ostacolo all'effettivo accesso alla giustizia e alimentare la cultura dell'impunità¹⁵⁵. A questo proposito, è necessario chiarire il significato di “cultura dell'impunità” e, di conseguenza, spiegare la nascita della “tendenza anti-impunità”. Fino agli anni Settanta e Ottanta del XX secolo, l'uso delle amnistie nei contesti di transizione era ampiamente accettato dai movimenti per i diritti umani, tra cui *Amnesty International*. Questi movimenti non si concentravano sulla richiesta di perseguire penalmente i responsabili delle violazioni, bensì sulla denuncia della responsabilità statale o governativa per tali crimini. Di conseguenza, non si opponevano alle amnistie. A partire dagli anni '90, e in particolare dal 1998 con la Conferenza di Roma che ha portato alla creazione della Corte Penale Internazionale, l'approccio dei movimenti per i diritti umani

¹⁵¹ Gabriele Le Moli, “Amnistie e giustizia transitoria,” in *Collana di Studi di diritto internazionale umanitario e dei conflitti armati*, ed. Ilaria Caracciolo e Umberto Montuoro (Torino: Giappichelli Editore, 2021), 235-248

¹⁵² Ibid.

¹⁵³ Ibid.

¹⁵⁴ OHCHR, *Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity*, UN Doc E/CN.4/2005/102/Add.1, 2005, Definitions.

¹⁵⁵ Tricia Olsen, “The Justice Balance: When Transitional Justice Improves Human Rights and Democracy,” *Human Rights Quarterly* 32, no. 4 (2010): 980-1007, <https://www.jstor.org/stable/40930342>

ha subito un cambiamento significativo¹⁵⁶. L'attenzione si è spostata verso l'importanza del diritto internazionale e dei tribunali penali internazionali, dando origine alla cosiddetta tendenza anti-impunità, volta a denunciare tutte le violazioni dei diritti umani rimaste impunte, anche a causa delle amnistie. Da quel momento, le amnistie hanno iniziato ad essere generalmente rifiutate dai movimenti per i diritti umani, poiché accusate di alimentare una cultura dell'impunità¹⁵⁷. La cultura dell'impunità garantita dalle amnistie viene, inoltre, considerata non solo come un fallimento nel porre rimedio alle violazioni dei diritti umani, ma addirittura come una loro possibile causa. In altre parole, a partire dagli anni '90 si è diffusa l'idea che privilegiare la verità a scapito della giustizia nei contesti di transizione possa favorire nuove violazioni dei diritti umani e alimentare cicli di violenza. Si è passati così dalla concezione della verità come strumento pedagogico e presupposto di giustizia, alla convinzione che verità e giustizia nei contesti di transizione siano incompatibili¹⁵⁸. In questo nuovo paradigma, l'unica forma di giustizia riconosciuta come tale è diventata quella retributiva, garantita dai procedimenti penali¹⁵⁹. Di conseguenza, l'attenzione, inizialmente rivolta alla collettività, si è progressivamente spostata sulle vittime individuali delle violazioni dei diritti umani e sul loro diritto di ottenere giustizia attraverso procedimenti penali, anche se questo potrebbe significare mettere in pericolo la scoperta della verità e, di conseguenza, la pace e la riconciliazione.

2.5. I tribunali penali internazionali

Il capitolo prosegue ora con l'analisi dell'approccio massimalista, focalizzandosi su obiettivi, benefici e limiti dei tribunali penali internazionali nei contesti di giustizia di transizione. In primo luogo, si cercherà di comprendere perché, a differenza delle amnistie, questi tribunali considerino la giustizia fondamentale per ottenere la verità, e in che modo questo orientamento influenzi i processi di transizione politica. Successivamente, verranno approfonditi i concetti fondamentali legati alla giustizia penale internazionale, tra cui il diritto alla giustizia, la teoria retributiva e il principio di

¹⁵⁶ Karen Engle, "Anti-Impunity and The Turn to Criminal Law in Human Rights," *Cornell Law Review* 100, no. 5 (2015): 1069

¹⁵⁷ Ibid.

¹⁵⁸ Ibid.

¹⁵⁹ Ibid.

deterrenza, per chiarire le basi normative e filosofiche che giustificano l'azione dei tribunali. Infine, il capitolo si soffermerà sui limiti di questo strumento, analizzando le principali critiche rivolte all'approccio anti-impunità, valutandone l'efficacia e le possibili implicazioni negative nei contesti di transizione democratica.

I tribunali penali internazionali consentono agli Stati di adempiere al loro obbligo di investigare e punire i responsabili delle violazioni dei diritti umani e di fornire alle vittime il diritto alla giustizia e a rimedi efficaci. Vari studi e prove empiriche hanno dimostrato che, in generale, le vittime di gravi violazioni dei diritti umani cercano giustizia tramite tribunali e procedimenti penali per le violazioni e i crimini passati.¹⁶⁰ Alcuni, come quelli commessi durante la Seconda guerra mondiale e nei conflitti interni dell'ex Jugoslavia¹⁶¹ e del Ruanda¹⁶², sono divenuti oggetto di tribunali penali internazionali. Altri sono stati perseguiti in tribunali ibridi, come le istituzioni stabilite a Timor Est¹⁶³, Sierra Leone¹⁶⁴ e Cambogia¹⁶⁵. Altri crimini invece sono stati oggetto di procedimenti domestici, a volte negli stati territoriali altre volte nei tribunali dei Paesi terzi simpatizzanti. Più recentemente, la Corte penale internazionale ha iniziato a lavorare sulle indagini e il perseguimento dei crimini più gravi contro i diritti umani. Sono in corso procedimenti

¹⁶⁰ Ernesto Kiza, Corene Rathgeber and C. Rohne Holger, *Victims of War: An Empirical Study on War-Victimization and Victims' Attitudes towards Addressing Atrocities* (Hamburg: Hamburger Edition Online, 2006) In questo studio, il 79 per cento delle vittime intervistate in Afghanistan, Bosnia-Erzegovina, Cambogia, Croazia, Repubblica Democratica del Congo (RDC), Israele, Kosovo, Repubblica Federale di Jugoslavia di Macedonia, Territori palestinesi, Le Filippine e il Sudan erano a favore di un processo per i crimini commessi.

¹⁶¹ Il Tribunale internazionale per l'ex Jugoslavia è stato istituito ai sensi della risoluzione 827 (1993) del Consiglio di sicurezza, UN Doc S/RES/827 (1993), 25 maggio 1993.

¹⁶² Il Tribunale penale internazionale per il Ruanda è stato istituito ai sensi della risoluzione 955 (1994) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, doc. S/RES/955 (1994), 8 novembre 1994.

¹⁶³ United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET) *Regulation 2000/15*, UNTAET/REG/2000/15, 6 June 2000, ha creato il Special Panels for Serious Crimes.

¹⁶⁴ Special Court Agreement (Ratification) Act del 2002 ha creato il Tribunale speciale per la Sierra Leone.

¹⁶⁵ General Assembly Resolution A/Res/57/228B ha creato le Extraordinary Chambers for Cambodia, 13 May 2003.

giudiziari per crimini commessi in Uganda¹⁶⁶, Repubblica democratica del Congo¹⁶⁷, Sudan¹⁶⁸, Kenya¹⁶⁹ e Libia¹⁷⁰.

2.5.1. Obiettivi dei Tribunali Penali Internazionali

L'obiettivo principale dei tribunali penali internazionali è garantire il diritto delle vittime alla giustizia. Si vedrà che il diritto alla giustizia è strettamente collegato al diritto alla verità, nella misura in cui i procedimenti giudiziari, nel tentativo di identificare e condannare i responsabili, fanno luce sulle violazioni dei diritti umani avvenute nei periodi pre-transizione.

Partendo dal diritto alla giustizia, esso è stato confermato dalla giurisprudenza dei tribunali per i diritti umani, dalle conclusioni degli organi di controllo e da vari studi patrocinati dalle Nazioni Unite. Una parte della dottrina sostiene che il diritto alla giustizia non richiede necessariamente indagini e processi¹⁷¹. I sostenitori delle amnistie e delle Commissioni per la Verità, infatti, argomentano che per realizzare il diritto alla giustizia sono sufficienti dei “forum pubblici” in cui le vittime possono confrontarsi con i responsabili delle violazioni dei diritti umani avvenute nel periodo pre-transizione¹⁷². I massimalisti invece sostengono che il diritto alla giustizia può essere garantito solo tramite procedimenti penali e che, nel quadro dei processi di transizione, i tribunali sono fondamentali per garantire la riconciliazione e la non-ripetizione delle violazioni. In effetti, il diritto internazionale, la prassi nazionale e le richieste delle vittime suggeriscono che i processi sono una componente chiave della risposta alle violazioni dei diritti umani. Numerosi trattati internazionali prevedono disposizioni specifiche che obbligano gli stati

¹⁶⁶ International Criminal Court (ICC). *The Prosecutor v. Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo and Dominic Ongwen*, Case No. ICC-02/04-01/05.

¹⁶⁷ International Criminal Court (ICC). *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, Case No. ICC-01/04-01/06.

¹⁶⁸ International Criminal Court (ICC). *The Prosecutor v. Ahmad Muhammad Harun and Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman*, Case No. ICC-02/05-01/07.

¹⁶⁹ International Criminal Court (ICC). *The Prosecutor v. William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey and Joshua Arap Sang*, Case No. ICC-01/09-01/11.

¹⁷⁰ UN Security Council, *Resolution 1970 (2011)*, S/Res/1970 (2011), 26 February 2011.

¹⁷¹ Angelika Schlunk, *Amnesty versus Accountability: Third Party Intervention Dealing with Gross Human Rights Violations in Internal and International Conflicts* (Berlin: Berlin Verlag Spitz, 2000)

¹⁷² Alison Bisset, *Truth Commissions and Criminal Courts* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), chap. 1.

a perseguire le violazioni avvenute nel periodo pre-transizione¹⁷³. Un esempio può essere considerato la Convenzione Americana dei Diritti dell'Uomo che nell'Articolo 1 e nell'Articolo 25 impone agli stati parte l'obbligo di investigare, perseguire e sanzionare i responsabili di violazioni dei diritti umani. È evidente come tali indagini abbiano, tra gli altri, anche il compito di rivelare la verità su tali crimini. Per individuare e punire i responsabili, infatti, è necessario investigare fatti, cause e circostanze che hanno portato a tali violazioni. Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato che l'obbligo per gli Stati di garantire i diritti sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali comporta obblighi positivi da parte dello Stato di eseguire in modo completo ed efficace le indagini¹⁷⁴. Analogamente, il Comitato per i diritti umani sostiene che l'articolo 2(3) sul diritto a un ricorso effettivo del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) va interpretato come un obbligo per gli stati di condurre azioni che portino alla giustizia i responsabili nei casi di detenzioni arbitrarie, sparizioni forzate, torture ed esecuzioni extragiudiziarie¹⁷⁵. Inoltre, i *Joinet Principles* interpretano il diritto delle vittime alla giustizia, includendo i processi e ponendo obblighi per gli stati di indagare, processare e punire i responsabili¹⁷⁶. Anche i *Bassiouni Principles* sostengono che il diritto alla giustizia include il dovere dello stato di processare i responsabili per gravi violazioni dei diritti umani¹⁷⁷. Questi principi, anche se non vincolanti, costituiscono la descrizione più completa e ampiamente accettata degli obblighi di uno Stato in materia di diritti umani¹⁷⁸. Si può quindi concludere che il diritto della vittima alla giustizia è fortemente connesso ai procedimenti penali contro coloro che commettono gravi violazioni dei diritti umani¹⁷⁹.

Per quanto riguarda il diritto alla verità invece, è essenziale chiarire quale tipo di verità i procedimenti penali intendano rivelare. Il presente elaborato ha infatti chiarito che il diritto alla verità consiste nella possibilità per le vittime di gravi violazioni dei diritti

¹⁷³ Ibid.

¹⁷⁴ ECtHR, *Aksoy v. Turkey* (Application No. 21987/93), Judgment of 18 December 1996, (1997) 23 EHRR 553, para. 98.

¹⁷⁵ *Vincente et al. v. Colombia*, UN Human Rights Committee, Communication No. 612/1995, UN Doc. CCPR/C/60/D/612/1995, 14 June 1994; *Rodríguez v. Uruguay*, UN Human Rights Committee, Communication No. 322/1998, UN Doc. CCPR/C/51/D/322/1988, 9 August 1994

¹⁷⁶ *Joinet Principles*, paras. 26–7; Updated Principles, 'Summary'

¹⁷⁷ *Bassiouni Principles*, Principles 4 and 22(f).

¹⁷⁸ Alison Bisset, *Truth Commissions and Criminal Courts* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), chap. 1.

¹⁷⁹ Ibid.

umani di ottenere il riconoscimento e la ricostruzione dei fatti storici. È tuttavia fondamentale evidenziare come l'accertamento della verità, così come i fatti che ne risulteranno, dipenderanno in larga misura dal meccanismo prescelto per la loro ricostruzione. L'idea che esista un'unica verità oggettiva è stata ampiamente messa in discussione¹⁸⁰, portando alla distinzione tra diverse forme di verità. Esistono in particolare due tipi di distinzione: quella tra verità forense e narrativa e quella tra macro e micro-verità¹⁸¹. Secondo la classificazione di Wilson, la verità forense è l'unica autentica verità processuale: essa si basa su fatti verificabili e prove corroborate, ed è finalizzata a determinare schemi di violenza, entità e metodi della repressione, nonché le responsabilità individuali¹⁸². La verità forense è quella rivelata dai tribunali penali internazionali e ad essa si contrappone la verità narrativa, che invece si concentra sulle esperienze soggettive degli individui¹⁸³. Secondo la distinzione proposta da Chapman invece, le Commissioni per la Verità, facendo ampio affidamento sulle testimonianze personali, risultano più adatte a stabilire una macro-verità, ovvero a identificare le cause strutturali della violenza e i mandanti dei crimini¹⁸⁴. La micro-verità al contrario, che riguarda la ricostruzione delle circostanze specifiche dei singoli crimini e l'individuazione degli autori materiali, rientra più propriamente nella competenza dei tribunali¹⁸⁵. Attraverso un esame rigoroso delle prove e dei fatti, le istituzioni giudiziarie hanno il compito di stabilire la colpevolezza individuale e assicurare che la verità forense o micro-verità emerga nel rispetto delle garanzie procedurali. In questo senso, i tribunali svolgono un ruolo cruciale nella ricerca della giustizia e della verità per il singolo, distinguendosi dalle Commissioni, il cui mandato è più ampio ma meno orientato alla determinazione della responsabilità individuale.

2.5.2. *Benefici dei Tribunali Penali Internazionali*

¹⁸⁰ Ibid.

¹⁸¹ Ibid.

¹⁸² Ibid.

¹⁸³ Si veda paragrafo 2.3. del presente elaborato, dedicato agli approcci alla giustizia di transizione.

¹⁸⁴ Alison Bisset, *Truth Commissions and Criminal Courts* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), chap. 1

¹⁸⁵ Ibid.

I tribunali penali internazionali sono considerati uno strumento essenziale nei processi di giustizia di transizione, garantendo non solo la punizione dei responsabili di violazioni gravi dei diritti umani, ma anche contribuendo alla pace e alla riconciliazione attraverso la giustizia retributiva. L'assegnazione di responsabilità individuali per i crimini commessi nei periodi pre-transizione è fondamentale per ristabilire un senso di giustizia nelle società segnate da conflitti e violenze¹⁸⁶. L'istituzione dei tribunali penali internazionali si basa su due principali giustificazioni: la deterrenza e la retribuzione. La teoria della deterrenza, appartenente alla scuola di pensiero utilitarista, mira a prevenire futuri crimini attraverso la punizione esemplare dei responsabili, come dimostrato dall'operato del Tribunale per il Ruanda¹⁸⁷. Al contrario, la prospettiva retributiva sottolinea la necessità di assegnare la responsabilità per le violazioni commesse. Le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza¹⁸⁸ suggeriscono che i tribunali *ad hoc* svolgono molteplici funzioni—retributive, dissuasive e riparatrici—senza che una sia considerata prioritaria rispetto alle altre. Inoltre, dopo dieci anni di attività, i compiti dei tribunali si sono ampliati fino a includere la creazione di archivi storici dei conflitti, la formazione della memoria collettiva e il tentativo di impedire non solo la commissione di nuovi crimini nelle aree sotto la loro giurisdizione, ma anche future ostilità¹⁸⁹. A livello internazionale sembra che l'obiettivo primario dei tribunali penali sia dominato da preoccupazioni retributive, più che di deterrenza, mantenendo quindi il focus più sulla vittima individuale che sulla collettività¹⁹⁰. Le pene, inoltre, sono state aumentate in considerazione della portata dei reati, del fatto che essi sono stati commessi contro la popolazione civile e dell'impatto che tali reati hanno avuto sulle vittime, i loro parenti e la collettività. L'implicazione che questi fattori aumentano la pena per un particolare reato supporta l'affermazione che i tribunali seguono una logica retributiva, che esige che «*the severity of the appropriate punishment depends on the depravity of [the] act*»¹⁹¹. Questo

¹⁸⁶ Ibid.

¹⁸⁷ Kent Greenawalt, "Punishment," *Journal of Criminal Law and Criminology* 73, no. 2 (1983): 343, 353.

¹⁸⁸ UN Security Council Resolution 827, Preamble, May 25, 1993; UN Security Council Resolution 955, Preamble, November 8, 1994

¹⁸⁹ International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). *Press Release: Address of Antonio Cassese, President of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia to the General Assembly of the United Nations*. November 4, 1997.

¹⁹⁰ Catherine Turner, *Violence, Law and the Impossibility of Transitional Justice* (Abingdon, Oxon: Routledge, 2017), chap. 2.

¹⁹¹ John Rawls, "Two Concepts of Rules," *The Philosophical Review* 64, no. 1 (1955): 3-32

suppone che essi siano motivati da ideali retributivi, come la necessità di punire le violazioni dei diritti umani avvenute nei contesti pre-transizione, più che dalla volontà di scoraggiare crimini futuri o di ristabilire la pace¹⁹².

Infine, anche il preambolo dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (CPI) evidenzia sia una funzione retributiva che di deterrenza¹⁹³. Il preambolo afferma, infatti, che la Corte «*aims to end impunity for the perpetrators of ... [core] crimes and thus to contribute to the prevention of such crimes*»¹⁹⁴. L'obiettivo primario della CPI è quindi perseguire e punire le violazioni dei diritti umani, in un'ottica retributiva, e a questa funzione principale si affianca un ulteriore scopo utilitaristico: scoraggiare la futura commissione di violazioni dei diritti umani. La consapevolezza che i crimini non resteranno impuniti, infatti, dovrebbe contribuire a disinnescare il desiderio di vendetta e a creare le condizioni per una pace duratura.

2.5.3. Limiti dei Tribunali Penali Internazionali

I tribunali penali internazionali presentano diversi limiti nei contesti di giustizia di transizione, che emergono principalmente dalle critiche mosse alla cosiddetta tendenza anti-impunità¹⁹⁵.

Una prima critica riguarda la natura ristretta della verità forense, stabilita dai processi penali. Poiché questi ultimi si concentrano esclusivamente su una gamma limitata di crimini e sulle azioni dei singoli imputati, essi risultano inadeguati a cogliere la complessità delle molteplici fonti della violenza di massa. La loro focalizzazione sulla colpevolezza individuale tende a escludere informazioni potenzialmente rilevanti, a causa delle rigide norme probatorie e procedurali¹⁹⁶.

In secondo luogo, il diritto penale si basa sul principio di responsabilità individuale, il che può oscurare il ruolo che, specialmente nei contesti di transizione, interi

¹⁹² Alison Bisset, *Truth Commissions and Criminal Courts* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), chap. 1.

¹⁹³ Rome Statute of the International Criminal Court, A/Conf.183/9, July 17, 1998, (1998) 37 *International Legal Materials* 1002, Preamble, paras. 4–5

¹⁹⁴ Ibid., para 5.

¹⁹⁵ Karen Engle, "Anti-Impunity and The Turn to Criminal Law in Human Rights," *Cornell Law Review* 100, no. 5 (2015): 1069.

¹⁹⁶ Alison Bisset, *Truth Commissions and Criminal Courts* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), chap. 1.

apparati statali¹⁹⁷ rivestono nella perpetuazione delle violazioni dei diritti umani¹⁹⁸. L'individualizzazione della responsabilità, quindi, non solo restringe l'analisi storica e minimizza il coinvolgimento dello Stato, ma può anche servire da alibi per la popolazione, sollevandola da ogni responsabilità collettiva¹⁹⁹.

Inoltre, secondo gli studiosi che rifiutano la tendenza anti-impunità, il diritto penale è binario, cioè i procedimenti penali possono stabilire unicamente se un individuo è colpevole o innocente²⁰⁰. Di conseguenza, i procedimenti penali non sarebbero strutturati per tenere conto della complessità dei conflitti armati. Tale complessità è però cruciale nei contesti di transizione, dove le vittime possono essere anche allo stesso tempo responsabili di crimini²⁰¹. I tribunali penali non sarebbero quindi lo strumento più adatto per garantire il diritto alla verità nei contesti di transizione, poiché incapaci, per loro natura, di analizzare le cause strutturali dell'ingiustizia²⁰². Il loro operato si limita all'accertamento della responsabilità individuale, senza interrogarsi sulle ragioni profonde che hanno portato all'instabilità e alle violazioni dei diritti umani. La verità forense è quindi una verità limitata a determinare quali attori abbiano commesso quali violazioni, senza includere una riflessione più ampia sulle radici del conflitto o sulle ideologie sottostanti²⁰³. Tuttavia, nei contesti di transizione, comprendere le cause profonde delle violazioni²⁰⁴ diventa essenziale per poterne prevenire la ripetizione.

Un ulteriore limite riguarda la tendenza dei tribunali a produrre una comprensione decontestualizzata delle violazioni²⁰⁵. L'approccio anti-impunità sostiene che nessuna circostanza può mai giustificare la violazione dei diritti umani e, di conseguenza, il contesto socioculturale non è considerato necessario per la comprensione di tali crimini. I critici di questa impostazione, tuttavia, sostengono che nei processi di giustizia di transizione il contesto sia essenziale, non per giustificare le violazioni, ma per prevenirne

¹⁹⁷ Si pensi alle violazioni dei diritti umani commesse da apparati di polizia o dell'esercito.

¹⁹⁸ Martti Koskeniemi, "Between Impunity and Show Trials," 6 *Max Planck Yearbook of United Nations Law* 1, 13 (2002)

¹⁹⁹ Karen Engle, "Anti-Impunity and The Turn to Criminal Law in Human Rights," *Cornell Law Review* 100, no. 5 (2015): 1069.

²⁰⁰ Ibid.

²⁰¹ Ibid. Si pensi al caso del reclutamento dei bambini-soldato.

²⁰² Ibid.

²⁰³ Ibid.

²⁰⁴ Si pensi all'instabilità economica e sociale che spesso favorisce l'ascesa di regimi autoritari.

²⁰⁵ Karen Engle, "Anti-Impunity and The Turn to Criminal Law in Human Rights," *Cornell Law Review* 100, no. 5 (2015): 1069.

la reiterazione. Ad esempio, nella Repubblica Democratica del Congo, lo stupro come crimine di guerra è strettamente legato alla credenza secondo cui avere rapporti sessuali con una donna Batwa garantirebbe protezione dalla morte²⁰⁶. Affrontare efficacemente questo problema richiede un'analisi attenta del contesto culturale per sviluppare strategie di prevenzione adeguate.

Infine, una critica significativa riguarda la cosiddetta “cultura dei risultati”²⁰⁷. Alcuni studiosi sostengono che la pressione per combattere l'impunità possa portare gli Stati ad arresti arbitrari, detenzioni illegittime e persino torture, al solo scopo di dimostrare un impegno nella lotta contro le violazioni dei diritti umani. Ne deriverebbe una “giustizia accelerata”²⁰⁸, in cui i processi vengono condotti con urgenza per ottenere risultati rapidi, spesso a scapito della qualità delle indagini e delle garanzie procedurali. Questi limiti sollevano interrogativi sulla capacità dei tribunali penali internazionali di garantire il diritto alla verità e di rispondere efficacemente alle esigenze della giustizia di transizione, suggerendo la necessità di strumenti complementari per affrontare la complessità dei conflitti e delle violazioni dei diritti umani.

2.6. *Le Commissioni per la Verità nel contesto internazionale*

Il capitolo si conclude analizzando obiettivi, benefici e limiti delle Commissioni per la Verità. Dopo una breve introduzione sulle caratteristiche di tali Commissioni si cercherà di capire gli scopi di tali meccanismi e in che modo essi possono contribuire al perseguimento del diritto alla verità e alla giustizia.

Le Commissioni per la Verità sono caratterizzate da vari elementi comuni che le contraddistinguono. In *primis*, tutte le Commissioni per la Verità si concentrano su eventi avvenuti nel passato, piuttosto che su eventi in corso. In secondo luogo, le Commissioni indagano su eventi che hanno avuto luogo nel corso di un periodo specifico di tempo. Le Commissioni sono impegnate direttamente con le popolazioni coinvolte, raccogliendo direttamente informazioni sulle loro esperienze. È infine fondamentale ricordare che tali

²⁰⁶ Alex Marshall and Joy Moncrieff, *State of World Population 2008 – Reaching Common Ground: Culture, Gender and Human Rights* (UNFPA, United Nations Population Fund, 2008), chap. 6.

²⁰⁷ Karen Engle, "Anti-Impunity and The Turn to Criminal Law in Human Rights," *Cornell Law Review* 100, no. 5 (2015): 1069.

²⁰⁸ Ibid.

Commissioni sono sempre organi temporanei che hanno l'obiettivo di illustrare il loro operato in un rapporto finale e che sono sempre meccanismi ufficialmente autorizzati dallo Stato²⁰⁹. Nel rapporto finale le Commissioni formulano raccomandazioni per facilitare ricorsi e/o risarcimenti e per prevenire future violazioni²¹⁰. A tutte le Commissioni è conferito un mandato al momento della loro creazione – indipendentemente dal fatto che sia conferito mediante un accordo di pace, uno strumento legislativo o presidenziale o una risoluzione delle Nazioni Unite²¹¹ – che dichiara lo scopo, l'oggetto, la portata, il vincolo temporale e l'eventuale potere investigativo conferito²¹². Inoltre, il loro mandato può specificare le relazioni con istituzioni incaricate di svolgere i procedimenti giudiziari connessi all'oggetto del mandato²¹³. In particolare, si possono menzionare casi in cui le Commissioni per la Verità hanno positivamente interagito con questi ultimi, come i meccanismi stabiliti in Argentina, Perù, Timor Est e Sierra Leone²¹⁴. Le Nazioni Unite hanno chiarito che tali commissioni «*quando ufficialmente autorizzate, temporanee e con incarichi investigativi di natura non-giudiziaria, possono svolgere e hanno svolto un ruolo inestimabile nel soddisfare il diritto alla verità*»²¹⁵. Tuttavia, l'esperienza rivela anche che le Commissioni per la Verità possono rapidamente perdere credibilità quando le loro relazioni finali non sono considerate o «*se non sono adeguatamente finanziate, pianificate e gestite, minando in tal modo la fiducia che intendono costruire*»²¹⁶. Verità e giustizia devono dunque completarsi a vicenda, piuttosto che essere una risposta distinta a un passato di gravi violazioni di diritti umani.

2.6.1. Obiettivi delle Commissioni per la Verità

²⁰⁹ P. B. Hayner, *Unspeakable Truths* (Taylor & Francis, 2010), 11-12, cit. in Gabriele Le Moli, "Amnistie e giustizia transitoria," in *Collana di Studi di diritto internazionale umanitario e dei conflitti armati*, a cura di Ilaria Caracciolo e Umberto Montuoro (Torino: Giappichelli Editore, 2021), 235-248.

²¹⁰ Mark Freeman, *Truth Commissions and Procedural Fairness*, 1st ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 12-18.

²¹¹ Ibid., 70-71.

²¹² Alison Bisset, *Truth Commissions and Criminal Courts* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), chap. 1.

²¹³ Ibid.

²¹⁴ United Nations, *The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies*, para. 26.

²¹⁵ OHCHR, *Rule of Law Tools for Post-Conflict States: Amnesties*, cit., p. 33.

²¹⁶ United Nations, *The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post Conflict Societies*, para 27.

Come accennato in precedenza, le Commissioni per la Verità mirano a far emergere un tipo specifico di verità: quella narrativa, secondo la distinzione di Wilson, o la macro-verità, secondo la classificazione di Chapman²¹⁷. A differenza della verità forense, che si concentra sull'individuazione degli autori materiali e sulla determinazione della responsabilità individuale per i crimini, la macro-verità o verità narrativa si propone di analizzare le cause strutturali che hanno portato alla commissione delle violenze²¹⁸. Questo approccio include l'esame del contesto sociopolitico in cui i crimini si sono verificati e l'identificazione non solo dei diretti esecutori, ma anche dei mandanti, con un focus specifico sul ruolo di interi apparati statali e della burocrazia. Le Commissioni per la Verità, dunque, non si limitano a stabilire colpe individuali, ma cercano di fornire una comprensione più ampia e sistematica delle violazioni, al fine di prevenirne la ripetizione e promuovere la riconciliazione nazionale.

Una delle principali critiche rivolte alle Commissioni per la Verità è che esse si concentrino sulla ricostruzione e l'accertamento della verità storica, anche concedendo amnistie, a scapito quindi del diritto alla giustizia. Tuttavia, sarebbe troppo semplicistico affermare che i processi garantiscono esclusivamente il diritto alla giustizia, mentre le Commissioni per la Verità si limitano a stabilire la verità. Così come i tribunali²¹⁹ garantiscono il diritto alla verità nella misura in cui, investigando su casi specifici, contribuiscono a far emergere e registrare molte informazioni sulle violazioni commesse nei periodi pre-transizione, anche le Commissioni per la Verità possono svolgere un ruolo nella promozione della giustizia. Esse lo fanno attraverso il riconoscimento della sofferenza delle vittime, l'assegnazione di responsabilità a livello istituzionale e la formulazione di raccomandazioni per riforme future²²⁰. Le riforme legali e istituzionali suggerite da queste Commissioni possono costituire una base fondamentale per migliorare il sistema giudiziario, assicurando che gli Stati adottino misure efficaci per prevenire ulteriori violazioni dei diritti umani.

²¹⁷ Alison Bisset, *Truth Commissions and Criminal Courts* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), chap. 1. Si veda paragrafo 2.5.1. del presente elaborato.

²¹⁸ Ibid.

²¹⁹ Si veda paragrafo 2.5. del presente elaborato.

²²⁰ Ibid.

In sintesi, tutte le Commissioni condividono due obiettivi primari facilmente distinguibili e correlati: condurre indagini sulle violazioni dei diritti umani avvenute nei contesti pre-transizione e prevenire violazioni simili in futuro.

2.6.2. *Benefici delle Commissioni per la Verità*

Le Nazioni Unite riconoscono che le Commissioni per la Verità, quando ufficialmente autorizzate, possono svolgere un ruolo fondamentale nel garantire il diritto alla verità e alla giustizia²²¹. Attraverso le indagini, queste Commissioni fanno emergere le tipologie di violazioni commesse, le loro connessioni e l'impatto sui diritti delle vittime, contribuendo così a delineare raccomandazioni per riforme future. Il loro compito principale consiste nella ricerca della verità, realizzata raccogliendo testimonianze da vittime, testimoni e, ove possibile, dagli stessi autori delle violazioni. Questo processo permette alle vittime di assumere un ruolo centrale, offrendo loro la possibilità di essere direttamente ascoltate e di confrontarsi con i responsabili dei crimini. Le Commissioni per la Verità contribuiscono all'obiettivo della giustizia di transizione di prevenire future violazioni dei diritti umani attraverso la pubblicazione di rapporti finali. In questi rapporti, le Commissioni delineano quali sono state le condizioni strutturali che hanno portato alle violazioni dei diritti umani e formulano raccomandazioni per eventuali riforme. Inoltre, per garantire l'efficacia del loro mandato, molte Commissioni sono state dotate di poteri investigativi. Un esempio emblematico è la Commissione per la Verità e la Riconciliazione del Sudafrica, istituita nel 1995, che ha introdotto un modello innovativo, conferendo alla Commissione poteri di citazione in giudizio, perquisizione, sequestro e protezione dei testimoni²²². Inoltre, tale Commissione poteva condurre interrogatori sotto giuramento e organizzare udienze pubbliche, ampliando così l'accesso alle informazioni e raccogliendo testimonianze da settori della società che altrimenti avrebbero potuto rimanere in silenzio. Questo approccio ha consentito di ricostruire una versione più completa e rappresentativa del contesto di apartheid, rafforzando il ruolo delle

²²¹ Gabriele Le Moli, "Amnistie e giustizia transitoria," in *Collana di Studi di diritto internazionale umanitario e dei conflitti armati*, ed. Ilaria Caracciolo e Umberto Montuoro (Torino: Giappichelli Editore, 2021), 235-248

²²² Ibid.

Commissioni per la Verità come strumento essenziale nei processi di giustizia di transizione.

Un ulteriore beneficio delle Commissioni per la Verità risiede nel fatto che, pur svolgendo alcune delle funzioni tipiche dei tribunali (come interrogatori, udienze pubbliche, sequestri) esse non sono soggette agli stessi rigidi vincoli procedurali che questi ultimi invece possono avere²²³. Questo consente loro di offrire alle vittime un ruolo centrale nel processo di ricerca della verità, garantendo che le loro testimonianze siano valorizzate e riconosciute come elemento fondamentale. Diversamente dai procedimenti penali, le Commissioni non si concentrano sull'individualizzazione della responsabilità, ma piuttosto sull'attribuzione di responsabilità istituzionali. Analizzano il coinvolgimento di enti statali e altre strutture nel perpetuare violazioni dei diritti umani, contribuendo così a una comprensione più ampia delle dinamiche della violenza. Di conseguenza, le loro raccomandazioni si orientano spesso verso riforme strutturali, interessando le forze armate, le forze di sicurezza e il sistema giudiziario, con l'obiettivo di prevenire future violazioni e promuovere una giustizia più equa e duratura.

Il ruolo delle Commissioni per la Verità nella determinazione della responsabilità istituzionale come base per formulare proposte di riforma è strettamente legato al rafforzamento dello stato di diritto²²⁴. Le conclusioni di una Commissione possono stimolare il dialogo sociale sul passato e ispirare una più ampia partecipazione al processo politico. Le raccomandazioni per la riforma, se messe in pratica, possono creare istituzioni statali più democratiche e responsabili che rispettano, proteggono e promuovono i diritti umani e questo, a sua volta, può promuovere la fiducia civica²²⁵.

2.6.3. Limiti delle Commissioni per la Verità

Le Commissioni per la Verità presentano alcune carenze strutturali che possono limitarne l'efficacia nel garantire il diritto alla verità. Tra le principali difficoltà vi è il sottofinanziamento, che, insieme ai vincoli temporali, riduce la loro capacità di condurre indagini approfondite, raccogliere un numero sufficiente di testimonianze e trascrivere in

²²³ Alison Bisset, *Truth Commissions and Criminal Courts* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), chap. 1.

²²⁴ Ibid.

²²⁵ Ibid.

modo adeguato i dati raccolti. Il limite temporale rappresenta una sfida sia rispetto al passato che al futuro²²⁶. Per quanto riguarda l'analisi degli eventi avvenuti nel periodo pre-transizione, risulta complesso stabilire fino a che punto spingersi nell'analisi storica, poiché le Commissioni non si concentrano solo sui singoli eventi di violenza, ma anche sulle loro cause strutturali. Ad esempio, alcuni ritengono che le radici di conflitti e regimi dittatoriali in determinati paesi siano riconducibili all'eredità del colonialismo. Per quanto riguarda il futuro, invece, le Commissioni operano generalmente entro un arco di tempo limitato, spesso non superiore ai cinque anni, il che riduce le possibilità di un'analisi approfondita e di un impatto duraturo sulle riforme istituzionali e politiche.

Un'ulteriore critica spesso rivolta alle Commissioni per la Verità riguarda il rischio che la verità da esse presentata risulti parziale o unidimensionale²²⁷. Questa limitazione può derivare dall'incapacità di raccogliere testimonianze da tutte le parti coinvolte in un conflitto, compromettendo così la rappresentatività del quadro storico ricostruito. Inoltre, la verità che emerge è inevitabilmente influenzata dalle metodologie investigative adottate, dall'interpretazione del mandato da parte dei commissari e dalla capacità della Commissione di ottenere la cooperazione di funzionari e apparati statali e, di conseguenza, l'accesso alla documentazione rilevante. Questi fattori possono incidere sulla completezza dell'analisi e sulla credibilità del processo di ricerca della verità.

Inoltre, in quanto organi non giudiziari, le Commissioni per la Verità non hanno il potere di attribuire responsabilità penali né di imporre sanzioni agli autori dei crimini che indagano. Di conseguenza, esse non possono rispondere pienamente alle richieste di giustizia retributiva da parte delle vittime. Inoltre, sebbene la testimonianza pubblica delle vittime sia considerata un elemento centrale del loro operato, l'idea che questo processo abbia necessariamente un effetto terapeutico rimane controversa e non pienamente dimostrata²²⁸. Per alcune persone, infatti, raccontare la propria esperienza può rappresentare un'opportunità di riconoscimento, mentre per altre può rinnovare sentimenti di rabbia o rivelarsi profondamente traumatico. Il percorso di guarigione è complesso, lento e fortemente soggettivo.

²²⁶ Sam Szoke-Burke, "Searching for the Right to Truth: The Impact of International Human Rights Law on National Transitional Justice Policies," *Berkeley Journal of International Law* 33, no. 2 (2015): 526-578

²²⁷ Ibid.

²²⁸ Alison Bisset, *Truth Commissions and Criminal Courts* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), chap. 1.

Infine, le Commissioni per la Verità, concentrandosi sulla responsabilità istituzionale piuttosto che sulla colpa individuale, possono incontrare resistenze da parte di coloro che considerano essenziale l'individualizzazione della responsabilità, sia a livello personale che sociale. Per le vittime, il perseguimento degli autori dei crimini può rappresentare una forma di riconoscimento del danno subito e, quando è presente una condanna, anche di riparazione. A livello collettivo, si ritiene che attribuire la responsabilità ai singoli individui, piuttosto che a interi gruppi, possa contribuire a ridurre le tensioni etniche e religiose, favorendo la riconciliazione. Inoltre, la ricerca²²⁹ suggerisce che le comunità nazionali, religiose o etniche spesso manifestano un forte desiderio di dissociarsi dalla colpa morale collettiva, e l'individualizzazione delle responsabilità offre un mezzo per raggiungere questo obiettivo.

2.7. *The Justice Balance*

Uno studio recente²³⁰ evidenzia che le Commissioni per la Verità ottengono risultati più significativi e duraturi in termini di miglioramento degli standard dei diritti umani quando operano in sinergia con processi giudiziari e misure di amnistia. Questa combinazione permette di raggiungere quello che è stato definito da alcuni studiosi come "*Justice Balance*"²³¹: i processi penali fungono da deterrente contro le violazioni dei diritti umani, le amnistie contribuiscono alla stabilità politica, mentre le Commissioni per la Verità rafforzano l'*accountability*, mettendo in luce la natura sistemica e istituzionale degli abusi²³². L'azione congiunta di questi strumenti non li rende conflittuali, bensì complementari e reciprocamente rafforzativi.

Alcuni studiosi sostengono che i governi in contesti di transizione dovrebbero adottare una strategia sequenziale dei diversi meccanismi in base alle condizioni politiche e

²²⁹ Dinka Corkalo et al., 'Neighbours Again? Intercommunity Relations after Ethnic Cleansing', in Eric Stover and Harvey M. Weinstein (eds.), *My Neighbor, My Enemy: Justice and Community in the Aftermath of Mass Atrocity* (Cambridge University Press, 2004), 143–8.

²³⁰ Tricia D. Olsen, Leigh A. Payne, Andrew G. Reiter, and Eric Wiebelhaus-Brahm, "When Truth Commissions Improve Human Rights," *International Journal of Transitional Justice* 4, no. 3 (2010): 457.

²³¹ Termine coniato da Tricia D. Olsen.

²³² Tricia D. Olsen, Leigh A. Payne, Andrew G. Reiter, and Eric Wiebelhaus-Brahm, "When Truth Commissions Improve Human Rights," *International Journal of Transitional Justice* 4, no. 3 (2010): 457.

sociali²³³. Anche quando le risorse consentono l'implementazione simultanea di vari strumenti giudiziari, una strategia sequenziale può risultare più efficace. Indipendentemente dal fatto che la ricerca della verità e i procedimenti giudiziari avvengano parallelamente o in successione, è essenziale che il governo stabilisca regole chiare per la gestione delle risorse e per l'interazione tra i processi, definendo obiettivi a lungo termine²³⁴. Inoltre, i programmi di giustizia transitoria devono essere sviluppati in stretta collaborazione con le vittime e gli altri attori coinvolti, in modo che il sequenziamento non diventi un pretesto per eludere la giustizia. Per esempio, privilegiare inizialmente la costruzione della pace e la ricerca della verità rispetto ai procedimenti giudiziari potrebbe ostacolare future azioni legali, poiché prove cruciali potrebbero andare perdute, gli autori dei crimini diventare irraggiungibili e i testimoni dimenticare dettagli rilevanti. Tuttavia, in contesti fragili, il rischio concreto di una ricaduta nel conflitto potrebbe giustificare un approccio che privilegi le Commissioni per la Verità, il cui lavoro può facilitare eventuali procedimenti futuri, raccogliendo e organizzando informazioni utili per l'azione giudiziaria.

Szoke-Burke individua cinque variabili contestuali, che determinano le misure di giustizia transizionale più efficaci per adempiere agli obblighi internazionali degli Stati in materia di diritti umani²³⁵. Ogni variabile risponde a un aspetto cruciale che deve essere considerato nella progettazione dei meccanismi di giustizia transizionale.

La prima variabile è la capacità istituzionale. Il successo di qualsiasi meccanismo di giustizia transizionale dipende dal funzionamento efficace delle istituzioni statali. Se le istituzioni sono deboli o non hanno la capacità di garantire processi equi e giusti (ad esempio, con un sistema giudiziario non indipendente o forze di polizia inefficaci) le Commissioni per la Verità possono rivelarsi più adatte a gestire la transizione, perché non richiedono lo stesso livello di capacità istituzionale dei tribunali.

La seconda variabile riguarda le risorse finanziarie. La scarsità di risorse è una realtà comune nei governi di transizione, che spesso faticano a finanziare procedimenti legali complessi e di lunga durata. Quando un governo si trova di fronte a tali vincoli finanziari,

²³³ Sam Szoke-Burke, "Searching for the Right to Truth: The Impact of International Human Rights Law on National Transitional Justice Policies," *Berkeley Journal of International Law* 33, no. 2 (2015): 526-578.

²³⁴ Ibid.

²³⁵ Ibid.

le Commissioni per la Verità, che sono generalmente meno costose, possono permettere allo Stato di rispettare gli obblighi internazionali.

La terza variabile riguarda la portata delle violazioni e dei crimini commessi nel periodo pre-transizione. Quando le violazioni dei diritti umani sono state commesse su larga scala, diventa impossibile perseguire ogni singolo autore. In questi casi, i procedimenti giudiziari potrebbero concentrarsi su verità storiche o strutturali più ampie, mentre le Commissioni per la Verità sono in grado di affrontare efficacemente la dimensione sistemica delle violazioni.

La quarta variabile riguarda la presenza degli autori delle violazioni nelle istituzioni statali. Quando le persone responsabili delle violazioni continuano a ricoprire posizioni di potere all'interno dello Stato, può essere difficile per il sistema giudiziario perseguirle. In questo scenario, le Commissioni per la Verità e altri meccanismi di indagine possono svolgere un ruolo fondamentale nel rivelare la verità e nel superare gli ostacoli posti da chi è al potere.

L'ultima variabile riguarda la precarietà della pace. Dopo conflitti violenti, soprattutto quando la pace è frutto di un accordo negoziato piuttosto che di una vittoria decisiva, le istituzioni potrebbero essere vulnerabili e gli *spoilers* potrebbero riemergere. In tali contesti, la giustizia transizionale deve essere gestita con attenzione per evitare che i meccanismi di giustizia (come i procedimenti penali) possano riaccendere il conflitto (e attivare gli *spoilers*). Le Commissioni per la Verità potrebbero quindi rivelarsi uno strumento più delicato, meno rischioso per la stabilità della pace.

In sintesi, il successo dei meccanismi di giustizia transizionale dipende dalla valutazione di queste variabili contestuali. È compito del governo di transizione progettare politiche e strumenti che non solo rispettino gli obblighi internazionali, ma che siano anche sensibili alla realtà sociale, politica ed economica del paese, al fine di evitare il rischio di nuove violazioni dei diritti umani.

Cap 3. IL DIRITTO ALLA VERITÀ NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

3.1. *Introduzione: differenze e similitudini con i contesti di giustizia di transizione*

Il terzo capitolo di questo elaborato si propone di analizzare il diritto alla verità nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Prima di affrontare nel merito le decisioni della Corte di Strasburgo, è necessario però fare alcune considerazioni attinenti al contesto in cui tale Corte opera. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è infatti l'organo giurisdizionale volto ad assicurare il rispetto della CEDU da parte dei 46 Stati contraenti membri del Consiglio d'Europa. Nel primo capitolo di questo elaborato si è visto come il diritto alla verità nasca nel contesto delle sparizioni forzate e, in particolare, dalla necessità dei familiari delle vittime di conoscere il destino dei propri cari. Nel secondo capitolo, si è analizzato come nei contesti di giustizia di transizione il diritto alla verità abbia assunto un ruolo fondamentale per permettere di rivelare le violazioni dei diritti umani avvenute nei periodi pre-transizione, caratterizzati da conflitti o dittature, e per facilitare la riconciliazione sociale. Si sono inoltre approfonditi i tre meccanismi principali che dovrebbero garantire tale diritto - amnistie, tribunali penali internazionali e Commissioni per la Verità - analizzandone obiettivi, benefici e limiti.

Nel terzo capitolo di questo elaborato, il contesto di riferimento è invece «l'evoluta e pacifica Europa»²³⁶. Il diritto alla verità viene quindi calato in uno sfondo che «non è quello dei regimi dittatoriali, né delle democrazie in via di transizione, bensì quello degli Stati costituzionali pluralistici, fondati sul rispetto dei diritti fondamentali, sul bando della tortura e, in generale, sulla *rule of law*»²³⁷. Se davvero l'Europa è in pace e non occorrono gravi violazioni dei diritti umani, sorge però spontanea la domanda del perché il diritto alla verità debba essere garantito e tutelato anche in tale contesto. Il quadro di riferimento che verrà analizzato è quello del cosiddetto *post 9/11 era*, ovvero della reazione degli Stati occidentali dopo l'attacco terroristico alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001. Nel reagire alla minaccia del terrorismo jihadista «diversi Paesi occidentali (ad esempio gli

²³⁶ Arianna, Vendaschi. "Il diritto alla verità e le misure antiterrorismo nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo." In *Sicurezza e libertà in tempi di terrorismo globale*, a cura di Lorena Forni e Tiziana Vetto, 167-190. (Torino: Giappichelli, 2018), ISBN: 88-921-1346-1

²³⁷ Ibid.

Stati Uniti) hanno adottato misure di contrasto al terrorismo fortemente limitative delle libertà personali, se non in palese violazione dei diritti umani»²³⁸. Tra queste ultime, vanno annoverati i *targeted killings*, ossia esecuzioni mirate extragiudiziali, e le *extraordinary renditions*, cioè «la cattura di sospetti terroristi finalizzata alla tortura, per ottenere informazioni su potenziali futuri attacchi»²³⁹. A queste operazioni hanno partecipato diversi Stati europei, membri sia del Consiglio d'Europa che dell'Unione Europea. Secondo Vedaschi, la reazione degli Stati occidentali si spiega perché «il nemico è talmente “altro” (cioè diverso da “Noi”) da subire un processo di disumanizzazione. Il terrorista commette azioni così efferate e inaccettabili che quando viene catturato [...] la sua tortura è considerata necessaria (per strappare informazioni essenziali alla prevenzione di nuovi attacchi) e, addirittura, giusta (in senso punitivo per le atroci azioni che ha commesso o che gli vengono imputate, in assenza di processo)»²⁴⁰.

La pratica delle *extraordinary renditions*, a cui, si vedrà, è stato sottoposto anche Khaled El Masri, cittadino tedesco sospettato di coinvolgimento in attività terroristiche, può essere assimilata a quella delle sparizioni forzate. Infatti, «benché possano rilevarsi differenze, ad esempio riguardo la sistematicità della loro esecuzione, a favore dell'assimilazione dei due fenomeni depone la gravità delle violazioni dei diritti umani e la qualità dei diritti interessati da tali violazioni»²⁴¹. Sul piano giudiziario è inoltre emersa la tendenza dei governi a nascondere la verità per i casi di *extraordinary renditions*, imponendo il limite del segreto di Stato.

Dopo una breve analisi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, questo capitolo si concentrerà sull'esame approfondito del caso *El-Masri*. Si vedrà come, con questa sentenza, la Corte di Strasburgo abbia sancito l'importanza della dimensione collettiva del diritto alla verità, condannando l'uso del segreto di Stato nella lotta contro il terrorismo internazionale. Successivamente, sarà proposta una comparazione tra la giurisprudenza europea e quella interamericana, seguita da un'analisi delle più recenti pronunce della Corte di Strasburgo. Il capitolo si concluderà con un approfondimento dei

²³⁸ Ibid.

²³⁹ Ibid.

²⁴⁰ Ibid.

²⁴¹ Ibid.

limiti delle Corti e delle strategie per superarli, sottolineando l'importanza del diritto alla verità anche nel "pacifico"²⁴² contesto europeo.

3.2. *Prima della sentenza El Masri*

La sentenza *El-Masri v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia*, che sarà oggetto di analisi nella sezione successiva, riguarda l'*extraordinary rendition* ai fini di tortura di un cittadino tedesco di origini libanesi erroneamente sospettato di essere coinvolto in attività terroristiche²⁴³. È importante sottolineare che, prima della causa *El-Masri* del 2012, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non ha affrontato direttamente la questione del diritto alla verità, preferendo implicitamente metterla in relazione con il diritto alla vita, il divieto di tortura e il diritto a un ricorso effettivo espressamente sancito dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Questo approccio ha caratterizzato la causa del 1998 *Kurt v. Turkey*²⁴⁴ (riguardante la presunta scomparsa di un detenuto), la causa del 2001 *Cyprus v. Turkey*²⁴⁵ e, più recentemente, la causa del 2009 *Varnava and Others v. Turkey*²⁴⁶ (entrambi riguardanti le violazioni dei diritti umani di ciprioti greci scomparsi dopo l'invasione turca di Cipro del 1974). In questo ultimo caso, la Corte aveva attribuito l'assenza di indagini efficaci sulla sorte delle persone scomparse a una violazione dell'obbligo procedurale di proteggere il diritto alla vita sancito dall'articolo 2 della CEDU, che impone "*a continuing obligation*" di rendere conto della sorte delle vittime di sparizioni forzate²⁴⁷. La pronuncia della Corte per la causa *Cyprus v. Turkey* ha anche collegato l'assenza di indagini efficaci a una forma di trattamento inumano subito dalle famiglie delle vittime. Infatti, secondo la Corte, "*the silence of the authorities of the respondent State in the face of the real concerns of the relatives of the missing persons attains a level of severity which can only be categorized as inhuman treatment within the*

²⁴² Si riprende l'espressione di Vidaschi usata in precedenza, si veda nota 236.

²⁴³ ECtHR, *El-Masri v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia*, no. 39630/09, Judgment of 13 December 2012

²⁴⁴ ECtHR, *Case of Kurt v. Turkey*, Applications Nos. 15/1997/799/1002, Judgment (May 25, 1998), para. 140.

²⁴⁵ ECtHR, *Case of Cyprus v. Turkey*, Application No. 25781/94, Judgment (May 10, 2001).

²⁴⁶ ECtHR, *Case of Varnava and Others v. Turkey*, Applications Nos. 16064/90; 16065/90; 16066/90; 16068/90; 16069/90; 16070/90; 16071/90; 16072/90; 16073/90, Judgment (Sept. 18, 2009).

²⁴⁷ Anna Oriolo, "Right to the Truth and International Jurisprudence as the 'Conscience' of Humanity: Comparative Insights from the European and Inter-American Courts of Human Rights." *Global Jurist* 10 (2016): 175-201. DOI: 10.1515/gj-2016-000

meaning of Article 3»²⁴⁸. Inoltre, per la Corte di Strasburgo, nei casi di gravi violazioni dei diritti umani (per esempio per atti di tortura), il concetto di “*effective remedy*” ai sensi dell'articolo 13 della CEDU impone, oltre all'indennizzo, l'obbligo implicito di procedere “*to a prompt and impartial investigation*”²⁴⁹ in grado di determinare l'identificazione e la sanzione dei responsabili. Nel capitolo precedente, si è analizzato come nei contesti di giustizia di transizione l'obiettivo primario dei governi sia la riconciliazione sociale. Per questo motivo, a seconda dello specifico contesto in cui si trova lo Stato in transizione, un meccanismo diverso (tra amnistie, tribunali e Commissioni per la Verità) potrebbe essere privilegiato²⁵⁰. Si è inoltre visto come, in alcuni casi, i governi decidano di rimandare le indagini e l'accertamento della verità storica, per garantire la sicurezza ed evitare l'innescare di eventuali *spoilers*²⁵¹. Tuttavia, la Corte di Strasburgo ha escluso che un approccio cosiddetto “politicamente sensibile” condizionerebbe davvero il rispetto dei diritti umani²⁵², chiarendo che «*[t]hat can have no bearing on the application of the provisions of the Convention*»²⁵³. La Corte di Strasburgo ha quindi escluso che le ragioni di sicurezza nazionale possano legittimare la segretezza delle attività criminali dello Stato, come la tortura o le sparizioni forzate. Quest'ultima questione è stata analizzata dalla Corte nel contesto dei procedimenti cosiddetti di “*lustration*” avviati in Europa orientale durante la transizione dopo la caduta dei regimi comunisti²⁵⁴. In particolare, la Corte ha escluso che la segretezza delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dagli enti statali durante un regime autoritario sia una condizione indispensabile per la sicurezza nazionale del nuovo ordine democratico basato sullo stato di diritto²⁵⁵.

²⁴⁸ ECtHR, *Case of Cyprus v. Turkey*, para. 157

²⁴⁹ ECtHR, *Case of Aksoy v. Turkey*, Application Nos. 100/1995/606/694, Judgment (Dec. 18, 1996), para. 98.

²⁵⁰ Si veda il capitolo 2, paragrafo 2.7. del presente elaborato.

²⁵¹ Ibid.

²⁵² Anna Oriolo, "Right to the Truth and International Jurisprudence as the 'Conscience' of Humanity: Comparative Insights from the European and Inter-American Courts of Human Rights." *Global Jurist* 10 (2016): 175-201. DOI: 10.1515/gj-2016-000

²⁵³ ECtHR, *Case of Varnava and Others*, para. 193.

²⁵⁴ Anna Oriolo, "Right to the Truth and International Jurisprudence as the 'Conscience' of Humanity: Comparative Insights from the European and Inter-American Courts of Human Rights." *Global Jurist* 10 (2016): 175-201. DOI: 10.1515/gj-2016-000

²⁵⁵ ECtHR, *Case of Turek v. Slovakia*, Application No. 57986/00, Judgment (Feb. 14, 2006), para. 115: «*In proceedings related to the operations of state security agencies, there may be legitimate grounds to limit access to certain documents and other materials. However, in respect of lustration proceedings, this consideration loses much of its validity. In the first place, lustration proceedings are, by their very nature, oriented towards the establishment of facts dating back to the communist*

In due casi, prima della sentenza *El Masri*, la Corte ha sottolineato la portata individuale e collettiva del diritto alla verità. La prima causa è quella di *Association “21 December 1989” v. Romania*²⁵⁶, in cui la Corte di Strasburgo si è occupata dell'assenza di indagini sugli omicidi commessi da agenti dello Stato durante la rivoluzione rumena del 1989. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha riconosciuto il diritto delle vittime e dei loro familiari ad accertare la verità sulle circostanze degli eventi che hanno condotto a gravi violazioni dei diritti umani²⁵⁷. La Corte ha anche sottolineato “l’importanza per la società rumena” di scoprire la verità sui crimini commessi da agenti statali, attribuendo «*the right of numerous victims to know what happened to the right to an effective investigation and the right to a remedy.*»²⁵⁸. Analogamente, nella causa *Janowiec v. Russia*²⁵⁹, la Corte di Strasburgo ha affrontato il diritto alla verità per una serie di esecuzioni di massa di prigionieri di guerra polacchi commesse nella foresta di Katyn negli anni '40. Nella sentenza sul cosiddetto “massacro di Katyn”, la Corte ha esaminato l'assenza di indagini adeguate e il rifiuto del governo russo di fornire informazioni sugli omicidi perpetrati dalla polizia segreta come rientranti nei trattamenti inumani e degradanti vietati dall'articolo 3 della CEDU²⁶⁰. Nella sentenza dell'aprile 2012, la Corte ha riconosciuto ai ricorrenti un “doppio trauma”: la perdita dei loro cari e la distorsione storica imposta dalle autorità sovietiche e polacche per oltre 50 anni²⁶¹. Contemporaneamente, la Corte ha inoltre ribadito il diritto incondizionato degli organi giudiziari di esaminare le informazioni necessarie per accertare la verità sulle presunte

era and are not directly linked to the current functions and operations of the security services. Thus, unless the contrary is shown on the facts of a specific case, it cannot be assumed that there remains a continuing and actual public interest in imposing limitations on access to materials classified as confidential under former regimes. Secondly, lustration proceedings inevitably depend on the examination of documents relating to the operations of the former communist security agencies. If the party to whom the classified materials relate is denied access to all or most of the materials in question, his or her possibilities to contradict the security agency’s version of the facts would be severely curtailed. Finally, under the relevant laws, it is typically the security agency itself that has the power to decide what materials should remain classified and for how long. Since, it is the legality of the agency’s actions which is in question in lustration proceedings, the existence of this power is not consistent with the fairness of the proceedings, including the principle of equality of arms. »

²⁵⁶ ECtHR, *Case of Association “21 December 1989” v. Romania*, Application No.33810/07, Judgment (May 24, 2011)

²⁵⁷ ECtHR, *Case of Association “21 December 1989”*, para. 106.

²⁵⁸ ECtHR, *Case of Association “21 December 1989”*, paras. 143, 194.

²⁵⁹ ECtHR, *Case of Janowiec and Others v. Russia*, Applications Nos. 55508/07, 29520/09, Judgment (Apr. 16, 2012)

²⁶⁰ Ibid.

²⁶¹ Ibid. para 156

violazioni dei diritti umani e ha considerato il rifiuto del governo russo di fornire i documenti richiesti - in particolare, la decisione del 2004 di archiviare il caso - in contrasto con l'obbligo di cooperazione sancito dall'articolo 38 della CEDU²⁶². Inoltre, la Corte ha respinto sia la valutazione delle autorità russe circa l'irrelevanza dei documenti prodotti a fini probatori²⁶³, sia le giustificazioni legate agli interessi di sicurezza nazionale dello Stato interpellato²⁶⁴. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha anche esaminato il “*right to seek historical truth*” all'interno del quadro dei “diritti culturali”, cioè quale componente del diritto alla libertà di espressione sancito dalla CEDU nell'Articolo 10²⁶⁵. La Corte ha espressamente affermato che ogni paese deve garantire il dibattito aperto e obiettivo sulle proprie vicende storiche²⁶⁶, escludendo che la negazione e il revisionismo di crimini sistematici rientrino nelle garanzie dell'articolo 10²⁶⁷ della CEDU e, infine, sottolineando che l'accesso alle fonti documentarie per la ricerca storica legittima è un elemento essenziale dell'esercizio del diritto alla libertà di espressione²⁶⁸.

²⁶² Anna Oriolo, "Right to the Truth and International Jurisprudence as the 'Conscience' of Humanity: Comparative Insights from the European and Inter-American Courts of Human Rights." *Global Jurist* 10 (2016): 175-201. DOI: 10.1515/gj-2016-000

²⁶³ ECtHR, *Case of Janowiec and Others v. Russia*, Applications Nos. 55508/07, 29520/09, Judgment (Apr. 16, 2012), para. 100: “*It is a fundamental requirement that the requested material must be submitted in its entirety, if the Court so requested, and any missing elements must be properly accounted for*”.

²⁶⁴ Ibid., para. 109: “*The Court is not convinced that a public and transparent investigation into the crimes of the previous totalitarian regime could have compromised the national security interests of the contemporary democratic Russian Federation, especially taking into account that the responsibility of the Soviet authorities for that crime has been acknowledged at the highest political level [...]*”.

²⁶⁵ Anna Oriolo, "Right to the Truth and International Jurisprudence as the 'Conscience' of Humanity: Comparative Insights from the European and Inter-American Courts of Human Rights." *Global Jurist* 10 (2016): 175-201. DOI: 10.1515/gj-2016-000

²⁶⁶ ECtHR, *Case of Monnat v. Switzerland*, Application No. 73604/01, Judgment (Dec. 21, 2006), para. 64.

²⁶⁷ ECtHR, *Case of Lehideux and Isorni v. France*, Application No. 24662/94, Judgment (Sept. 23, 1998), para. 51; ECtHR, *Case of Garaudy v. France*, Application No. 65831/01, Decision (June 24, 2003): “*There can be no doubt that denying the reality of clearly established historical facts, such as the Holocaust, as the applicant does in his book, does not constitute historical research akin to a quest for the truth. The aim and the result of that approach are completely different, the real purpose being to rehabilitate the National-Socialist regime and, as a consequence, accuse the victims themselves of falsifying history. Denying crimes against humanity is therefore one of the most serious forms of racial defamation of Jews and of incitement to hatred of them. The denial or rewriting of this type of historical fact undermines the values on which the fight against racism and anti-Semitism are based and constitutes a serious threat to public order. Such acts are incompatible with democracy and human rights because they infringe the rights of others. Their proponents indisputably have designs that fall into the category of aims prohibited by Article 17 of the Convention*”.

²⁶⁸ ECtHR, *Case of Kenedi v. Hungary*, Application No. 31475/05, Judgment (May 26, 2009), para. 43.

3.3. La svolta El Masri: superare il limite del segreto di Stato

Il 13 dicembre 2012, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha emesso una sentenza fondamentale nel tentativo di condannare le gravi violazioni dei diritti umani commesse nella lotta contro il terrorismo. Il caso *El-Masri v The Former Yugoslav Republic of Macedonia*²⁶⁹ riguardava l'*extraordinary rendition* ai fini di tortura di un individuo erroneamente sospettato di essere coinvolto in attività terroristiche. La Corte di Strasburgo ha rilevato che la Macedonia aveva violato il divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti (Articolo 3), il divieto di detenzione arbitraria (Articolo 5), il diritto alla vita privata e familiare (Articolo 8) e il diritto ad un ricorso effettivo (Articolo 13), tutelati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ed ha condannato il governo convenuto a risarcire i danni. Inoltre, in questa sentenza la Corte ha sostenuto un nuovo paradigma del diritto alla verità: le vittime e la collettività in generale hanno il diritto di conoscere la verità sugli abusi commessi dai governi nel campo della sicurezza nazionale²⁷⁰.

Partendo dai fatti, Khaled El-Masri, cittadino tedesco di origine libanese, era stato arrestato dalla polizia macedone il 31 dicembre 2003 in quanto sospettato di terrorismo. Le autorità macedoni avevano trattenuto il signor El-Masri in isolamento per 23 giorni interrogandolo ripetutamente. Il 23 gennaio 2004, lo avevano portato all'aeroporto di Skopje e consegnato agli agenti della CIA. Lì, gli agenti della CIA avevano esercitato violenza contro lo stesso, spogliandolo e torturandolo. Ammanettato e incappucciato, il signor El-Masri era stato poi trasferito segretamente in Afghanistan dove era stato detenuto in una struttura gestita dalla CIA e sottoposto ad interrogatori illeciti in cui veniva utilizzata violenza. Nel maggio 2004, tuttavia, la CIA ha concluso che vi era stato un errore di identità e che stava detenendo un uomo innocente. Il signor El-Masri è stato quindi riportato in Europa e ricondotto in Albania.

Il 6 dicembre 2005, Khaled El-Masri ha presentato una causa civile dinanzi al tribunale federale statunitense per il distretto orientale dello Stato Virginia, accusando l'ex direttore

²⁶⁹ ECtHR, Case of *El-Masri v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia*, no. 39630/09, Judgment of 13 December 2012.

²⁷⁰ Federico Fabbrini, "The European Court of Human Rights, Extraordinary Renditions and the Right to the Truth: Ensuring Accountability for Gross Human Rights Violations Committed in the Fight Against Terrorism." *Human Rights Law Review* (2013): 1-26. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngt017>

della CIA, alcuni agenti della CIA e le società che possedevano i jet privati con cui la CIA aveva attuato l'operazione di *extraordinary rendition* per l'Afghanistan. Nel marzo 2006 l'amministrazione degli Stati Uniti (allora guidata dal presidente Bush) ha presentato uno “*statement of interest*” per la causa, chiedendo che la Corte distrettuale respingesse il caso sulla base del segreto di Stato, riconosciuto dalla Corte nella causa *US v Reynolds*²⁷¹. Il 12 maggio 2006, il giudice della Corte distrettuale, sentiti gli argomenti delle parti, ha ritenuto valida la rivendicazione del governo sul segreto di Stato e ha ordinato l'archiviazione del caso²⁷².

Dopo aver perseguito senza successo le vie di ricorso interne degli Stati Uniti, il 9 aprile 2008 El-Masri ha intentato un procedimento contro gli Stati Uniti davanti alla Commissione interamericana per i diritti umani (IACommHR)²⁷³. Gli Stati Uniti, infatti, sono soggetti alla *American Declaration of the Rights and Duties of Men* (ADRDM) del 1948 e sono membri dell'Organizzazione degli Stati americani, la cui Carta istituisce l'IACommHR. Tuttavia, i poteri della Commissione interamericana nei confronti degli Stati Uniti sono estremamente limitati, perché essi non sono parte della Convenzione americana sui diritti umani e quindi non sono soggetti al giudizio della Corte Interamericana (IACtHR). Nessuna decisione giudiziaria con effetto vincolante per lo Stato convenuto può essere adottata dalla Commissione, anche quando constata una violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta. Data la limitatezza dei poteri della Commissione nei confronti degli Stati Uniti, Khaled El-Masri poteva solo chiedere all'IACommHR di indagare sui fatti e di dichiarare la responsabilità degli Stati Uniti per la violazione della Carta, raccomandando rimedi appropriati ed efficaci per affrontare la violazione, tra cui un riconoscimento pubblico dei fatti e pubbliche scuse²⁷⁴.

Non potendo ottenere un risarcimento nei tribunali statunitensi e viste le limitate prospettive di successo dinanzi alla Commissione Interamericana, il 6 ottobre 2008 El-Masri ha depositato un *criminal complaint* presso l'ufficio del Pubblico Ministero a Skopje, in Macedonia. Senza condurre alcuna inchiesta indipendente, tuttavia, il 18 dicembre 2008 il pubblico ministero ha respinto la denuncia di El-Masri come infondata.

²⁷¹ Ibid.

²⁷² Ibid.

²⁷³ Ibid.

²⁷⁴ Ibid.

Per questo motivo, il 21 settembre 2009, El-Masri ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Nel ricorso presentato alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, El-Masri ha lamentato diverse violazioni della CEDU, sostenendo che la Macedonia aveva omesso di garantirgli un ricorso effettivo, in violazione dell’articolo 13 della Convenzione. Il 14 giugno 2010, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato ricevibile il ricorso di El-Masri e nel gennaio 2011 ha affidato alla Grande Camera l'esame del caso. Il 13 dicembre 2012, dopo le audizioni orali, la Corte ha emesso la sua sentenza. In via preliminare, la Corte ha respinto le allegazioni del governo convenuto secondo cui il ricorso di El-Masri era incompatibile con l'articolo 35 della CEDU, sostenendo che El-Masri aveva avviato un procedimento penale in Macedonia e che tale procedimento era stato utilizzato, soddisfacendo quindi il requisito dell'esaurimento preventivo dei ricorsi interni²⁷⁵. La Corte ha quindi poi proceduto alla valutazione dei fatti, sottolineando in particolare l'importanza di alcuni documenti internazionali, tra cui la relazione di Dick Marty su commissione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa²⁷⁶ e la relazione di Claudio Fava, commissionata dal Parlamento europeo²⁷⁷. La Corte ha dichiarato che *«in cases in which there are conflicting accounts of events, the Court is inevitably confronted when establishing the facts with the same difficulties as those faced by any first-instance court»*²⁷⁸. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha quindi valutato gli elementi di prova a sua disposizione e ha concluso che poteva *«draw inferences from the available material and the authorities’ conduct . . . and [find] . . . the applicant’s allegations sufficiently convincing and established beyond reasonable doubt»*²⁷⁹. La Corte ha poi proceduto alla valutazione nel merito. Data l'importanza dell'articolo 3 della CEDU nel ricorso, la Corte ha iniziato la sua valutazione a partire da questa disposizione. Come chiarito dalla Corte, *«where an individual raises an arguable claim that he has suffered treatment infringing Article 3 at the hands of the police . . . that provision . . . requires by implication that there should be an effective official investigation. Such investigation should be capable of leading to the identification and punishment of those responsible. Otherwise, the general*

²⁷⁵ ECtHR, *El-Masri v Macedonia*, para.143-144.

²⁷⁶ ECtHR, *El-Masri v Macedonia* (2012) paras. 42-46.

²⁷⁷ Ibid. paras. 47-51.

²⁷⁸ Ibid. para 151

²⁷⁹ Ibid. para 167

*legal prohibition of torture and inhuman and degrading treatment and punishment would, despite its fundamental importance, be ineffective in practice*²⁸⁰. Nel caso in esame, tuttavia, la Macedonia non aveva condotto un'indagine approfondita sul rapimento e sulla consegna di El-Masri, anzi *«the investigating authorities remained passive»*²⁸¹. Tale condotta, secondo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, non ha soddisfatto quanto ci si poteva aspettare da un'autorità indipendente²⁸² e ha avuto un impatto negativo sul diritto alla verità riguardo alle circostanze rilevanti del caso²⁸³. La Corte ha inoltre chiarito che il caso in questione era di grande importanza *«not only for the applicant and his family, but also for other victims of similar crimes and the general public, who had the right to know what had happened. The issue of “extraordinary rendition” attracted worldwide attention and triggered inquiries by many international and intergovernmental organisations, including the UN human rights bodies, the Council of Europe and the European Parliament. The latter revealed that some of the States concerned were not interested in seeing the truth come out»*²⁸⁴. La Corte ha sottolineato che il concetto di “segreto di Stato” è stato spesso invocato per ostacolare la ricerca della verità²⁸⁵ e che indagare sulle violazioni dei diritti umani è essenziale per garantire che la collettività continui ad avere fiducia nel fatto che le autorità pubbliche agiscano nel rispetto dello Stato di diritto²⁸⁶. Pertanto, non avendo intrapreso un'indagine adeguata, la Macedonia ha privato il ricorrente del diritto a essere informato su ciò che era accaduto²⁸⁷. La Corte ha quindi condannato la Macedonia per aver violato gli aspetti procedurali dell'Articolo 3 della CEDU²⁸⁸.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha poi proceduto ad esaminare separatamente i fatti legati alle posizioni di Khaled El-Masri a Skopje, all'aeroporto di Skopje e in Afghanistan. La Corte ha affermato in modo inequivocabile che l'Articolo 3 della CEDU *«enshrines one of the most fundamental values of democratic societies»*²⁸⁹ e che *«it*

²⁸⁰ Ibid. para 182

²⁸¹ Ibid. para 188

²⁸² Ibid. para 189

²⁸³ Ibid. para 191

²⁸⁴ Ibid.

²⁸⁵ Ibid.

²⁸⁶ Ibid. para 192

²⁸⁷ Ibid.

²⁸⁸ Ibid. para 194

²⁸⁹ ECtHR, *El-Masri v Macedonia* (2012), para 195

*cannot be subject to exceptions or derogations even in the event of a public emergency threatening the life of a nation, including in the fight against terrorism»*²⁹⁰. Alla luce di questo, la Corte ha concluso che i maltrattamenti inflitti a El-Masri dalle forze di sicurezza macedoni durante i ventitré giorni in cui era stato detenuto a Skopje costituivano un trattamento inumano e degradante in violazione dell'Articolo 3 della CEDU²⁹¹. La Corte ha, inoltre, ritenuto che *«the applicant's suffering was further increased by the secret nature of the operation»*²⁹². Tutte le misure *«were used in combination and with premeditation, the aim being to cause severe pain or suffering in order to obtain information, inflict punishment or intimidate the applicant»*²⁹³. Secondo la Corte, la Macedonia deve essere considerata responsabile per aver commesso atti di tortura ai sensi dell'Articolo 3 della CEDU, dal momento che *«its agents actively facilitated the treatment and then failed to take any measures that might have been necessary in the circumstances of the case to prevent it from occurring»*²⁹⁴. La Corte di Strasburgo ha inoltre stabilito che la Macedonia era responsabile ai sensi dell'articolo 3 della CEDU per il trasferimento del ricorrente alla custodia delle autorità degli Stati Uniti²⁹⁵. Il principio di *non-refoulement*²⁹⁶, infatti, vieta alle parti contraenti della CEDU di trasferire un detenuto in un altro Stato quando sussistono fondati motivi di ritenere che la persona interessata, se estradata, rischierebbe concretamente di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti²⁹⁷. Nel caso di specie, tenuto conto del modo in cui l'interessato è stato trasferito alla custodia delle autorità degli Stati Uniti, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha stabilito che *«he was subjected to “extraordinary rendition”, that is, an extra-judicial transfer of persons from one jurisdiction or State to another, for the purposes of detention and interrogation outside the normal legal system, where there was a real risk of torture or cruel, inhuman or degrading treatment»*²⁹⁸. Secondo la Corte, le autorità macedoni sapevano o avrebbero dovuto sapere, all'epoca dei fatti, che sussisteva un reale rischio che il ricorrente fosse sottoposto a trattamenti contrari all'Articolo 3 della

²⁹⁰ ECtHR, *Chahal v. United Kingdom*, no. 22414/93, Judgment of 15 November 1996.

²⁹¹ ECtHR, *El-Masri v Macedonia* (2012) para 204

²⁹² Ibid. para 203

²⁹³ Ibid. para 211

²⁹⁴ Ibid.

²⁹⁵ Ibid. para 222

²⁹⁶ Il *refoulement* consiste in qualsiasi forma di allontanamento forzato verso un paese non sicuro.

²⁹⁷ ECtHR, *El-Masri v Macedonia* (2012), para 212

²⁹⁸ Ibid. para 221

Convenzione europea dei diritti dell'uomo²⁹⁹. In conclusione, la Corte di Strasburgo ha sostenuto che la Macedonia «*[was] to be held responsible for the inhuman and degrading treatment to which the applicant was subjected while in [Skopje], for his torture at Skopje airport and for having transferred the applicant into the custody of the US authorities, thus exposing him to the risk of further treatment contrary to Article 3 of the ECHR*»³⁰⁰.

La Corte ha successivamente esaminato i fatti esposti dal ricorrente al fine di accertare un'eventuale violazione dell'Articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Corte ha sostenuto che «*although the investigation of terrorist offences undoubtedly presents the authorities with special problems, that does not mean that the authorities have carte blanche under Article 5 to arrest suspects and detain them in police custody, free from effective control by the domestic courts and, in the final instance, by the Convention's supervisory institutions, whenever they consider that there has been a terrorist offence*»³⁰¹. La Corte ha esaminato se la detenzione del ricorrente in Macedonia fosse conforme ai requisiti previsti dall'Articolo 5 della CEDU e se la successiva detenzione del ricorrente a Kabul fosse altresì imputabile allo Stato convenuto³⁰². La Corte ha ritenuto «*wholly unacceptable that in a State subject to the rule of law a person could be deprived of his or her liberty in an extraordinary place of detention outside any judicial framework*»³⁰³ e ha quindi sentenziato che «*during that period the applicant was held in unacknowledged detention in complete disregard of the safeguards enshrined in Article 5, and that this constitutes a particularly grave violation of his right to liberty and security*»³⁰⁴. La Corte di Strasburgo ha infine condannato la Macedonia anche per la successiva detenzione di El-Masri in Afghanistan. Secondo la Corte infatti «*it should have been clear to the Macedonian authorities that, having been handed over into the custody of the US authorities, the applicant faced a real risk of a flagrant violation of his rights under Article 5*»³⁰⁵. Quindi, la Corte ha concluso che la Macedonia era responsabile per «*the entire period of [Mr El-Masri] captivity*»³⁰⁶ e che il suo trasferimento e detenzione

²⁹⁹ Ibid. para 218

³⁰⁰ Ibid. para 223

³⁰¹ Ibid. para 232

³⁰² Ibid. para 235

³⁰³ Ibid. para 236

³⁰⁴ Ibid. para 237

³⁰⁵ Ibid. para 239

³⁰⁶ Ibid. para 240

in violazione dell'Articolo 5 della CEDU «*amounted to “enforced disappearance” as defined in international law*»³⁰⁷.

Dopo aver ravvisato la violazione degli artt. 3 e 5 della CEDU, la Corte ha inoltre anche rilevato una violazione degli articoli 8 e 13 della CEDU. Per quanto riguarda l'articolo 8, secondo la Corte gli atti e le omissioni imputati allo Stato convenuto hanno anche comportato un'interferenza illecita nella vita privata e familiare del ricorrente, comportando la responsabilità dello Stato ai sensi dell'Articolo 8 della CEDU³⁰⁸. Per quanto riguarda l'articolo 13, la nozione di rimedio effettivo richiede la verifica imparziale dei fatti nominati dal richiedente senza tener conto della politica dello Stato (cioè del comportamento della persona interessata o di eventuali minacce alla sicurezza nazionale)³⁰⁹. La Corte ha dunque affermato che «*The Court has established that the applicant brought the substance of his grievances under Articles 3, 5 and 8 of the Convention to the attention of the public prosecutor. Those complaints were never the subject of any serious investigation, being discounted in favour of a hastily reached explanation that he had never been subjected to any of the actions complained of. [...] Accordingly, the Court finds that the applicant was denied the right to an effective remedy under Article 13, taken in conjunction with Articles 3, 5 and 8 of the Convention*»³¹⁰.

Infine, la Corte di Strasburgo ha ordinato allo Stato convenuto di pagare al signor El-Masri 60.000 euro per i danni morali causati dalle violazioni.

3.4. Verso una dimensione collettiva del diritto alla verità? Comparazione con la Corte Interamericana.

Nella sezione di questo elaborato dedicata al quadro normativo internazionale³¹¹, si è visto che lo *Study on the Right to Truth* del 2006 condotto dall'Alto Commissariato per i Diritti Umani ha concluso che il contenuto principale del diritto alla verità è ormai sufficientemente delineato³¹². Esso comprende il diritto di conoscere la verità “completa

³⁰⁷ Ibid.

³⁰⁸ Ibid. para 249

³⁰⁹ Ibid. para 257

³¹⁰ Ibid. paras. 258, 262

³¹¹ Si veda Capitolo 1, paragrafo 1.3. del presente elaborato.

³¹² Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *Study on the Right to the Truth*, 2006.

e piena” sugli eventi accaduti, le circostanze specifiche, i responsabili, le condizioni in cui sono avvenute le violazioni e le loro cause³¹³. Nella giurisprudenza della Corte europea e della Corte interamericana, le violazioni dei diritti umani esaminate nell’ambito del diritto alla verità si configurano come una “combinazione” di plurime violazioni di diritti tutelati dalla rispettiva convenzione³¹⁴. Tali diritti solitamente includono gli aspetti procedurali e sostanziali del diritto alla vita, il diritto a non subire trattamenti inumani e degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, e il diritto sociale all’informazione³¹⁵. Nel paragrafo precedente, è stato analizzato come la Corte Europea dei Diritti nell’Uomo, nel caso *El-Masri*, abbia affrontato il problema dell’abuso del segreto di Stato a fini ostruzionistici, cioè a discapito della ricostruzione della verità e allo scopo di assicurare l’impunità ai responsabili di gravi violazione dei diritti umani³¹⁶. Nella sentenza del caso *El-Masri*, i giudici della Corte europea hanno accostato al concetto di verità processuale, cercata e ricostruita nell’interesse della vittima (e dei suoi stretti congiunti), quello della verità storica, che deve invece essere divulgata nell’interesse della collettività, cioè della società civile³¹⁷. La Corte ha inoltre collegato il diritto alla verità a violazioni procedurali e sostanziali dell’Articolo 3, 5, 8 e 13 della CEDU.

Questo paragrafo si propone di analizzare alcuni aspetti presenti sia nella giurisprudenza della Corte Interamericana sia in quella della Corte Europea, come il problema dell’abuso del segreto di Stato e la dimensione collettiva del diritto alla verità, mettendone in luce le convergenze e le divergenze interpretative. Per quanto riguarda il segreto di Stato, si può rilevare una coincidenza di orientamenti tra la Corte di San José e quella di Strasburgo. Infatti, già la Corte interamericana, nel caso *Myrna Mack Chang v. Guatemala* del 2003³¹⁸, aveva affrontato il tema del segreto di Stato usato nel nome della sicurezza nazionale³¹⁹. In questa sentenza, i giudici di San José hanno affermato che

³¹³ Ibid. para 59

³¹⁴ Anna, Oriolo. "Right to the Truth and International Jurisprudence as the 'Conscience' of Humanity: Comparative Insights from the European and Inter-American Courts of Human Rights." *Global Jurist* 10 (2016): 175-201. DOI: 10.1515/gj-2016-000

³¹⁵ ECtHR, *Case of Aslakhanova and Others v. Russia*, Applications Nos. 2944/06 and 8300/07, 50184/07, 332/08, 42509/10, Judgment (Dec. 18, 2012) para. 64.

³¹⁶ Arianna, Vendaschi. "Il Diritto alla Verità e le Misure Antiterrorismo nella Giurisprudenza della Corte di Strasburgo." In *Sicurezza e Libertà in Tempi di Terrorismo Globale*, edited by Lorena Forni and Tiziana Vetto, 167-190. Torino: Giappichelli, 2018. ISBN: 88-921-1346-1

³¹⁷ Ibid.

³¹⁸ IACtHR, *Myrna Mack Chang v. Guatemala*, Merits, Reparations, and Costs, Judgment, No. 101 (Nov. 25, 2003).

³¹⁹ Ibid.

la necessità di garantire un processo equo prevale sugli interessi di sicurezza nazionale: «*Th[e] refusal [...] to supply all the documents requested by the courts, resorting to official secret, constitutes an obstruction of justice*»³²⁰. Come la Corte di Strasburgo nel caso *El Masri*, anche la Corte Interamericana sostiene quindi che il segreto di Stato non può essere invocato per ostacolare l'accesso alle informazioni ritenute necessarie per accertare la verità e per garantire la buona amministrazione della giustizia³²¹.

Per quanto riguarda la dimensione collettiva del diritto alla verità, la Corte di Strasburgo ha riconosciuto due profili del diritto alla verità: quello individuale della vittima e quello collettivo della società³²². Per la dimensione individuale, nella sentenza *El-Masri*, la Corte sostiene che la Macedonia ha «*deprived the applicant of being informed of what had happened, including of getting an accurate account of the suffering he had allegedly endured and the role of those responsible for his alleged ordeal*»³²³. Per la dimensione collettiva, la Corte ha affermato che «*while there may be obstacles or difficulties which prevent progress in an investigation in a particular situation, an adequate response by the authorities in investigating allegations of serious human rights violations, as in the present case, may generally be regarded as essential in maintaining public confidence in their adherence to the rule of law and in preventing any appearance of collusion in or tolerance of unlawful acts*»³²⁴. Rivelare la verità diventa quindi fondamentale, secondo la Corte, per garantire la fiducia nelle pubbliche istituzioni. La dimensione sociale del diritto alla verità è presente anche nella giurisprudenza interamericana, in particolare nel caso *Gomes Lund*³²⁵. La Corte di San José ha ricondotto il diritto alla verità al diritto alla libertà di pensiero e di espressione codificato nell'articolo 13 della Convenzione americana e ha sostenuto che tale diritto comprende, oltre ad una dimensione individuale (il diritto di ognuno di esprimere liberamente le proprie idee), una “sociale” in quanto diritto collettivo di accesso alle informazioni³²⁶. La Commissione

³²⁰ Ibid.

³²¹ Ibid.

³²² Fabbrini, Federico. "The European Court of Human Rights, Extraordinary Renditions and the Right to the Truth: Ensuring Accountability for Gross Human Rights Violations Committed in the Fight Against Terrorism." *Human Rights Law Review* (2013): 1-26. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngt017>

³²³ ECtHR, *El-Masri v Macedonia* (2012), para 192

³²⁴ Ibid.

³²⁵ Inter-American Court of Human Rights (IACtHR). *Case of Gomes Lund et al. ("Guerrilha Do Araguaia") v. Brazil*, Judgment (Nov. 24, 2010)

³²⁶ IACtHR, *Case of Gomes Lund et al.*, para. 179

Interamericana ha, inoltre, affermato che la società ha il diritto inalienabile di conoscere la verità sugli eventi passati, così come ha il diritto di conoscere i motivi e le circostanze in cui i crimini sono stati commessi, al fine di evitare il ripetersi di tali atti nel futuro³²⁷. La rivelazione della verità alla collettività per evitare il ripetersi di gravi violazioni dei diritti umani in futuro è inoltre uno degli elementi chiave dei meccanismi di giustizia di transizione per garantire la riconciliazione sociale e la pace³²⁸.

Infine, per quanto riguarda la natura del diritto alla verità, la posizione della Corte Europea non sembra allinearsi con le pronunce della giurisprudenza interamericana sull'“autonomia” del diritto alla verità rispetto ai diritti convenzionalmente garantiti. Gli stessi giudici di Strasburgo non hanno assunto posizioni univoche nel pronunciarsi sull'autonomia del diritto alla verità³²⁹. Anche nel caso *El-Masri*, infatti, accanto all'opinione maggioritaria, si contano due opinioni concorrenti, l'una di carattere “progressista”, mentre l'altra di ispirazione “originalista”³³⁰. Da un lato, abbracciando un approccio che alcuni studiosi³³¹ chiamano progressista, i giudici Tulkens, Spielmann, Sicilianos e Keller non solo hanno insistito sulla dimensione collettiva del diritto alla verità (non distaccandosi quindi dalla corrente maggioritaria³³²), ma lo hanno ricondotto all'art. 13 della CEDU, «*which includes a right of access to relevant information about alleged violations, both for the persons concerned and for the general public*»³³³, letto in combinato disposto con gli artt. 3, 5 e 8 della medesima Convenzione. Questa opinione concorrente è chiaramente influenzata dalla giurisprudenza interamericana³³⁴. Anche nel caso *Gomes Lund v. Brasil*, la Corte Interamericana aveva infatti identificato il

³²⁷ Anna, Oriolo. "Right to the Truth and International Jurisprudence as the 'Conscience' of Humanity: Comparative Insights from the European and Inter-American Courts of Human Rights." *Global Jurist* 10 (2016): 175-201. DOI: 10.1515/gj-2016-000

³²⁸ Si veda Capitolo 2 del presente elaborato.

³²⁹ Anna, Oriolo. "Right to the Truth and International Jurisprudence as the 'Conscience' of Humanity: Comparative Insights from the European and Inter-American Courts of Human Rights." *Global Jurist* 10 (2016): 175-201. DOI: 10.1515/gj-2016-000

³³⁰ Arianna, Vendaschi. "Il Diritto alla Verità e le Misure Antiterrorismo nella Giurisprudenza della Corte di Strasburgo." In *Sicurezza e Libertà in Tempi di Terrorismo Globale*, edited by Lorena Forni and Tiziana Vetto, 167-190. Torino: Giappichelli, 2018. ISBN: 88-921-1346-1

³³¹ Ibid.

³³² Ibid.

³³³ ECtHR, *Case of El-Masri*, Joint Concurring Opinion of Judges Tulkens, Spielmann, Sicilianos and Keller, para. 10.

³³⁴ Arianna, Vendaschi. "Il Diritto alla Verità e le Misure Antiterrorismo nella Giurisprudenza della Corte di Strasburgo." In *Sicurezza e Libertà in Tempi di Terrorismo Globale*, edited by Lorena Forni and Tiziana Vetto, 167-190. Torino: Giappichelli, 2018. ISBN: 88-921-1346-1

fondamento giuridico nell'articolo 13 della Convenzione del 1969, riguardante il diritto di cercare e ricevere informazioni³³⁵. Secondo la corrente progressista, il desiderio di cercare la verità rafforza la fiducia nelle istituzioni e nello stato di diritto, rompendo “il muro del silenzio” che impedisce alle persone di «*making any sense of what they have experienced and are the greatest obstacles to their recovery*»³³⁶. Dall’altro lato, abbracciando un approccio che alcuni studiosi chiamano “originalista”³³⁷, nel caso *El Masri* i giudici Casadevall e López Guerra si sono mostrati fermamente contrari a riconoscere sia la dimensione collettiva del diritto alla verità sia il suo autonomo fondamento giuridico³³⁸. Essi hanno considerato “ridondante”³³⁹ un’analisi separata sull’esistenza del diritto alla verità come «*something different from, or additional to, the requisites already established in such matters by the previous case-law of the Court*»³⁴⁰. L’assunto alla base di tale ragionamento è che la sola verità è quella processuale, che risulterebbe adeguatamente garantita dal profilo procedurale degli artt. 2 e 3 della CEDU³⁴¹. Il diritto (individuale) alla verità equivale dunque al diritto a un’indagine efficace garantita dalla giurisprudenza della Corte in caso di presunte violazioni del diritto alla vita e del divieto di tortura o di trattamenti inumani o degradanti. Secondo Casadevall e López Guerra, la vittima (e non la società) sarebbe titolare del diritto alla verità: l’indagine adeguata ed efficace richiesta agli Stati nei casi di maltrattamenti o gravi violazioni dei diritti umani «*amounts to finding out the truth of the matter, irrespective of the relevance or importance of the particular case for the general public*»³⁴². Di

³³⁵ Si veda Capitolo 1, paragrafo 1.4.1. del presente elaborato.

³³⁶ ECtHR, *Case of El-Masri*, Joint Concurring Opinion of Judges Tulkens, Spielmann, Sicilianos and Keller, para. 6.

³³⁷ Arianna, Vidaschi. "Il Diritto alla Verità e le Misure Antiterrorismo nella Giurisprudenza della Corte di Strasburgo." In *Sicurezza e Libertà in Tempi di Terrorismo Globale*, edited by Lorena Forni and Tiziana Vetto, 167-190. Torino: Giappichelli, 2018. ISBN: 88-921-1346-1

³³⁸ ECtHR, *El-Masri v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia*, cit., Joint concurring opinion of Judges Casadevall and López Guerra.

³³⁹ Anna, Oriolo. "Right to the Truth and International Jurisprudence as the 'Conscience' of Humanity: Comparative Insights from the European and Inter-American Courts of Human Rights." *Global Jurist* 10 (2016): 175-201. DOI: 10.1515/gj-2016-000

³⁴⁰ ECtHR, *El-Masri v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia*, cit., Joint concurring opinion of Judges Casadevall and López Guerra.

³⁴¹ ECtHR, *El-Masri v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia*, cit., Joint concurring opinion of Judges Casadevall and López Guerra: «*no separate analysis as performed by the Grand Chamber in paragraph 191 of the judgment was necessary with respect to the existence of a “right to the truth” as something different from, or additional to, the requisites already established in such matters by the previous case-law of the Court*».

³⁴² Ibid.

conseguenza, la verità processuale si configura come interesse della sola vittima, e non della società civile, come affermato invece dalla maggioranza dei giudici.

3.5. Le sentenze rilevanti successive al caso *El Masri*

La dimensione collettiva del diritto alla verità, sancita nella sentenza *El-Masri* del 2012, sembra essere confermata da alcune pronunce recenti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, relative a casi di *extraordinary renditions* usate come mezzo di contrasto al terrorismo internazionale. Nelle pronunce *Al Nashiri v. Poland* ³⁴³ e *Abu Zubaydah v. Poland* ³⁴⁴ del 2014, la Corte di Strasburgo ha condannato la Polonia per le operazioni di *extraordinary renditions*, condotte tramite gli Stati Uniti. Secondo i giudici di Strasburgo, «la Polonia sapeva, o comunque avrebbe dovuto sapere, del rischio di esporre a tortura i sospetti terroristi, una volta consegnati alla CIA; pertanto, il governo polacco è stato giudicato colpevole di violazione della CEDU»³⁴⁵. Nelle pronunce del 2014, la Corte ha quindi confermato le conclusioni già raggiunte nella sentenza *El-Masri*, ritenendo, tra l'altro, che la Polonia dovesse essere considerata responsabile della violazione dell'articolo 3 della Convenzione sotto il suo aspetto sostanziale, poiché «*the treatment to which the applicant was subjected by the CIA during his detention in Poland at the relevant time amounted to torture within the meaning of Article 3 of the Convention*»³⁴⁶. Facendo riferimento al caso *El-Masri*, la Corte ha inoltre dichiarato che, non avendo condotto un'indagine effettiva sulle circostanze relative ai maltrattamenti subiti dai ricorrenti, alla loro detenzione e al loro trasferimento dal territorio polacco, la Polonia aveva violato l'articolo 3 della CEDU sotto il suo aspetto procedurale. Come spiegato dalla Corte nel caso *Abu Zubaydah*, «*where allegations of serious human rights violations are involved in the investigation, the right to the truth regarding the relevant circumstances of the case does not belong solely to the victim of the crime and his or her*

³⁴³ ECtHR, *Case of Al Nashiri v. Poland*, Application No.28761/11, Former Fourth Section, Judgment (July 24, 2014)

³⁴⁴ ECtHR, *Case of Husayn (Abu Zubaydah) v. Poland*, Application No. 7511/13, Former Fourth Section, Judgment (July 24, 2014)

³⁴⁵ Arianna, Vendaschi. "Il Diritto alla Verità e le Misure Antiterrorismo nella Giurisprudenza della Corte di Strasburgo." In *Sicurezza e Libertà in Tempi di Terrorismo Globale*, edited by Lorena Forni and Tiziana Vetto, 167-190. Torino: Giappichelli, 2018. ISBN: 88-921-1346-1

³⁴⁶ ECtHR, *Case of Al Nashiri*, para. 517; ECtHR, *Case of Husayn (Abu Zubaydah)*, para. 511.

*family but also to other victims of similar violations and the general public, who have the right to know what has happened. An adequate response by the authorities in investigating allegations of serious human rights violations may generally be regarded as essential in maintaining public confidence in their adherence to the rule of law and in preventing any appearance of impunity, collusion in or tolerance of unlawful acts»*³⁴⁷. Le sentenze del 2014 collegano quindi il diritto alla verità alle funzioni giurisdizionali della Corte e indicano un interesse “generale” della collettività a conoscere ciò che è accaduto³⁴⁸. In particolare, «*the specificity of [ECtHR’s] task [...] to ensure the observance by the Contracting States of their engagement to secure the fundamental rights enshrined in the Convention – conditions its approach to the issues of evidence and proof*»³⁴⁹. Pertanto, il fatto che le indagini su gravi violazioni dei diritti umani possano coinvolgere la sicurezza nazionale non conferisce alle autorità nazionali piena discrezionalità nel rifiutare di divulgare il materiale probatorio “alla vittima o al pubblico”, né le normative interne sul segreto investigativo costituiscono un ostacolo legale all’obbligo statale di fornire prove³⁵⁰. Secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nei casi *Al Nashiri* e *Abu Zubaydah* del 2014, il mancato invio di informazioni in suo possesso da parte dello Stato convenuto ha ostacolato l’accertamento oggettivo della verità e impedito alla Corte di svolgere i propri compiti ai sensi dell’articolo 38 della Convenzione³⁵¹. Inoltre, le pronunce polacche del 2014 sul diritto di sapere la verità in relazione a reati come tortura, maltrattamenti e sparizioni forzate evidenziano anche – in modo più esplicito rispetto al caso *El-Masri* – l’espansione della giurisdizione della Corte di Strasburgo a Stati terzi³⁵². Infatti, la Corte europea ha dovuto necessariamente pronunciarsi sulla legittimità del comportamento degli Stati Uniti (non parte della CEDU)

³⁴⁷ Ibid. para 488.

³⁴⁸ Anna, Oriolo. "Right to the Truth and International Jurisprudence as the 'Conscience' of Humanity: Comparative Insights from the European and Inter-American Courts of Human Rights." *Global Jurist* 10 (2016): 175-201. DOI: 10.1515/gj-2016-000

³⁴⁹ Ibid.

³⁵⁰ Ibid.

³⁵¹ ECtHR, *Case of Al Nashiri*, paras. 376, 494; ECtHR, *Case of Husayn (Abu Zubaydah)*, paras. 369, 488.

³⁵² Anna, Oriolo. "Right to the Truth and International Jurisprudence as the 'Conscience' of Humanity: Comparative Insights from the European and Inter-American Courts of Human Rights." *Global Jurist* 10 (2016): 175-201. DOI: 10.1515/gj-2016-000

come presupposto per decidere sulla responsabilità della Polonia³⁵³. La gravità e l'estensione delle violazioni dei diritti umani, ma anche la soppressione o il segreto sulle informazioni relative a tali pratiche attribuite dagli stessi giudici europei agli Stati Uniti, costituiscono così l'oggetto di un giudizio emesso in assenza del consenso di questo Stato³⁵⁴.

Altra pronuncia rilevante è quella sul caso *Nasr et Ghali c. Italie (Abu Omar)*³⁵⁵. Hassan Mustafa Osama Nasr, conosciuto come Abu Omar, è stato rapito in Italia il 17 febbraio 2003 da alcuni agenti della CIA con l'accusa di partecipazione in alcune organizzazioni fondamentaliste islamiche. Dopo il rapimento, Abu Omar è stato portato alla base aerea di Aviano, gestita dalle Forze Aeree degli Stati Uniti in Europa (USAFE) e imbarcato su un aereo diretto verso la base americana di Ramstein in Germania. Da lì è stato poi trasferito tramite un aereo militare in Egitto, suo paese di origine, e sottoposto a torture. La Corte di Strasburgo ha quindi emesso una sentenza nel 2016 condannando l'Italia per complicità con gli Stati Uniti nel sequestro di Abu Omar e per l'abuso del segreto di Stato³⁵⁶. Come nella sentenza *El Masri*, la Corte ha adottato una posizione ferma contro l'uso della tortura anche nei casi legati alla sicurezza nazionale, condannando la pratica della sparizione forzata. A differenza del caso *El Masri* però, il diritto alla verità non è stato menzionato nel *reasoning* della decisione che ha condannato il governo italiano³⁵⁷. Nel caso di Abu Omar, «l'Italia è stata condannata, malgrado l'indagine ottemperasse l'obbligo della verità processuale (dimensione individuale), proprio perché la pronta e approfondita inchiesta giudiziaria, da un lato, non è sfociata nella condanna di tutti i responsabili a causa della sistematica opposizione del segreto, peraltro ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale italiana, e, dall'altro, ha visto i condannati non scontare la pena comminata, a causa non solo dell'inerzia

³⁵³ ECtHR, *Case of Al Nashiri*, para. 442: "The Court has taken due note of the fact that knowledge of the CIA rendition and secret detention operations and the scale of abuse to which High-Value Detainees were subjected in CIA custody evolved over time."

³⁵⁴ Anna, Oriolo. "Right to the Truth and International Jurisprudence as the 'Conscience' of Humanity: Comparative Insights from the European and Inter-American Courts of Human Rights." *Global Jurist* 10 (2016): 175-201. DOI: 10.1515/gj-2016-000

³⁵⁵ ECtHR, *Nasr et Ghali c. Italie*, req. no. 44883/09, 23 febbraio 2016

³⁵⁶ Vesna, Stefanovska. "The Importance of the 'Right to the Truth' in El-Masri Case: Lessons Learned from the Extraordinary Rendition." *Torture Journal* 31, no. 3 (2021): 59-69. <https://doi.org/10.7146/torture.v32i3.128147>

³⁵⁷ Arianna, Vendaschi. "Il Diritto alla Verità e le Misure Antiterrorismo nella Giurisprudenza della Corte di Strasburgo." In *Sicurezza e Libertà in Tempi di Terrorismo Globale*, edited by Lorena Forni and Tiziana Vetto, 167-190. Torino: Giappichelli, 2018. ISBN: 88-921-1346-1

del governo italiano, ma anche dei provvedimenti di grazia adottati dal Presidente della Repubblica nei confronti di alcuni di essi»³⁵⁸.

3.6. *Il diritto alla verità nella lotta al terrorismo internazionale*

Con la sentenza del 13 dicembre 2012, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha stabilito che *l'extraordinary rendition* di Khaled El-Masri costituiva violazione del divieto di tortura, di trattamenti inumani e degradanti e di detenzione arbitraria, violazione del diritto alla vita privata e familiare e violazione del diritto di accesso alla giustizia, condannando la Macedonia al risarcimento dei danni in favore del ricorrente. Mentre i precedenti tentativi di El-Masri di ottenere giustizia presso i tribunali statunitensi e macedoni non avevano avuto esito favorevole, la Corte di Strasburgo ha, invece, pienamente esercitato il proprio dovere di protezione dei diritti umani. Come analizzato, la sentenza *El Masri* è particolarmente significativa perché con essa la Corte ha riconosciuto il diritto alla verità non solo nella sua dimensione individuale ma anche in quella collettiva, come il diritto della società di conoscere le gravi violazioni dei diritti umani commesse dai governi, anche nell'ambito della sicurezza nazionale. Una risposta adeguata da parte delle autorità nell'investigare le accuse di gravi violazioni dei diritti umani è essenziale per mantenere la fiducia pubblica nella loro adesione allo Stato di diritto e per prevenire qualsiasi apparenza di collusione o tolleranza di atti illeciti³⁵⁹. Anche nella "evoluta e pacifica" Europa³⁶⁰, il diritto alla verità diventa quindi fondamentale per rispondere alle gravi violazioni dei diritti umani, commesse in particolare nella lotta al terrorismo. Non solo, nella sentenza *El Masri* la Corte rimarca uno dei principi fondamentali visti nel capitolo dedicato alla giustizia di transizione³⁶¹: la verità, in combinato disposto con il diritto ad un effettivo accesso alla giustizia, garantisce fiducia nelle istituzioni democratiche e rafforza quindi lo stato di diritto. Come osserva Cançado Trindade, giudice e presidente della Corte Interamericana dei Diritti Umani dal 1995 al 2008, quando gli individui sono vittime di crimini internazionali che integrano

³⁵⁸ Ibid.

³⁵⁹ ECtHR, *El-Masri v. Macedonia* (2012), para 192.

³⁶⁰ Arianna, Vendaschi. "Il Diritto alla Verità e le Misure Antiterrorismo nella Giurisprudenza della Corte di Strasburgo." In *Sicurezza e Libertà in Tempi di Terrorismo Globale*, edited by Lorena Forni and Tiziana Vetto, 167-190. Torino: Giappichelli, 2018. ISBN: 88-921-1346-1

³⁶¹ Si veda Capitolo 2 del presente elaborato.

violazioni di norme di *ius cogens*, «*humanity as a whole is likewise victimized. [...] Such crimes affect the human conscience [...] – the universal juridical conscience, and the aggrieved persons as well as humanity itself fall victim to them. [...] This line of analysis developed by International Humanitarian Law and contemporary International Criminal Law must [...] be incorporated into the conceptual universe of International Human Rights Law*»³⁶². Secondo una parte della dottrina, le posizioni assunte dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Corte Interamericana dei Diritti Umani sul diritto alla verità rappresentano un passo importante in questa direzione³⁶³. Infatti, i loro orientamenti giurisprudenziali su questo tema, sebbene non completamente convergenti, garantiscono i valori fondamentali delle Convenzioni che sono chiamate a interpretare: nel sollecitare gli Stati a rivelare la verità alla collettività e a portare i responsabili di violazioni dei diritti umani davanti alla giustizia, la Corte di Strasburgo e la Corte di San José si pongono come la “coscienza” dell'intera umanità³⁶⁴.

Tuttavia, nonostante questi importanti risultati, le Corti Europea e Interamericana presentano un limite fondamentale: la loro giurisprudenza si applica esclusivamente agli Stati che hanno aderito ai rispettivi sistemi di tutela dei diritti umani. La decisione della Corte di Strasburgo nel caso *El Masri* ha infatti lasciato alcune questioni aperte, tra cui il fatto che non ha potuto affrontare la responsabilità degli agenti della CIA che effettivamente torturarono El-Masri in Macedonia, lo trasferirono segretamente in Afghanistan e lì lo detennero in condizioni disumane. Per questo motivo, dopo la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è stato rinnovato l'appello al governo degli Stati Uniti affinché «*seize the opportunity [of this decision] to reinvigorate a national security policy longed plagued by the absence of legal accountability*»³⁶⁵. Nonostante sotto l'amministrazione Obama gli Stati Uniti abbiano effettivamente abbandonato il programma di *extraordinary renditions* con l'obiettivo della tortura, nel 2012 il Procuratore generale Eric Holder ha annunciato che nessuno sarebbe stato perseguito per

³⁶² IACtHR, *Case of Almonacid Arellano et al v. Chile*. Preliminary Objections, Judgment (Sept. 26, 2006), Concurring Opinion of Judge Cançado Trindade, para. 28.

³⁶³ Anna, Oriolo. "Right to the Truth and International Jurisprudence as the 'Conscience' of Humanity: Comparative Insights from the European and Inter-American Courts of Human Rights." *Global Jurist* 10 (2016): 175-201. DOI: 10.1515/gj-2016-000

³⁶⁴ Ibid.

³⁶⁵ Fabbrini, Federico. "The European Court of Human Rights, Extraordinary Renditions and the Right to the Truth: Ensuring Accountability for Gross Human Rights Violations Committed in the Fight Against Terrorism." *Human Rights Law Review* (2013): 1-26. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngt017>

la morte dei prigionieri in custodia statunitense in Iraq e Afghanistan, chiudendo di fatto ogni possibilità di procedimenti penali in relazione agli interrogatori violenti condotti dalla CIA³⁶⁶. In questo contesto, alcuni studiosi e attivisti statunitensi hanno sostenuto che un passo necessario sarebbe stato l'istituzione di una commissione indipendente incaricata di indagare e riferire sulle pratiche di *extraordinary renditions* e sull'uso della tortura e di altri trattamenti crudeli e disumani durante la *war on terror*³⁶⁷. Secondo David Cole, «*A commission could make findings that what was done was wrong, legally and morally, and counterproductive, without rewarding 'the enemy' in doing so. We now know much about the brutal mistreatment of prisoners in secret prisons, inflicted according to specific legal guidance from...the Justice Department...But what we still lack is any form of accountability. [US] courts have proved unwilling not only to impose such accountability, but even to let suits seeking accountability go forward at all. We have exhausted that avenue of redress. But we have not yet said we are sorry. A commission is more urgent than ever.*»³⁶⁸. A tal proposito, secondo Fabbrini, un modello che gli Stati Uniti potrebbero seguire è quello della “*Arar Commission*”: una commissione istituita dal governo canadese per indagare sul coinvolgimento dei servizi di sicurezza canadesi nell’*extraordinary rendition* di Maher Arar, cittadino canadese di origine siriana, trasferito dagli Stati Uniti in Siria con il sospetto di terrorismo e sottoposto a torture³⁶⁹. La Commissione ha investigato sui fatti, condotto udienze pubbliche e, nonostante il rifiuto degli Stati Uniti di partecipare, ha prodotto un rapporto che ha completamente scagionato Arar da ogni accusa di terrorismo³⁷⁰. Secondo Fabbrini, una commissione modellata su quella di Arar potrebbe indagare sul ruolo degli agenti dell'intelligence statunitense nelle *extraordinary renditions* e provvedere a un risarcimento per individui, come El-Masri, vittime di tali politiche³⁷¹. Questa commissione potrebbe avvalersi del lavoro svolto, tra gli altri, dalla Corte europea e completare il cammino verso la

³⁶⁶ Scott Shane, 'No Charges Filed on Harsh Tactics Used by the CIA', *New York Times*, 30 August 2012.

³⁶⁷ David Cole, "Getting Away With Torture", *New York Review of Books*, 14 January 2010

³⁶⁸ David Cole, "No Accountability for Torture" *New York Review of Books Blog* (2012)

³⁶⁹ Matthew Craddock, "Torturous Consequences and the Case of Maher Arar: Can Canadian Solutions 'Cure' The Due Process Deficiencies in the US Removal Proceedings?" (2008) 93 *Cornell Law Review* 621.

³⁷⁰ Fabbrini, Federico. "The European Court of Human Rights, Extraordinary Renditions and the Right to the Truth: Ensuring Accountability for Gross Human Rights Violations Committed in the Fight Against Terrorism." *Human Rights Law Review* (2013): 1-26. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngt017>

³⁷¹ Ibid.

responsabilizzazione per le gravi violazioni dei diritti umani commesse nella lotta al terrorismo. In tal senso, potrebbe funzionare come una sorta di Commissione per la Verità offrendo alle vittime e all'opinione pubblica un resoconto completo dei fatti e contribuendo così al riconoscimento del diritto alla verità come antidoto centrale contro le gravi violazioni statali dei diritti umani³⁷².

³⁷² Ibid.

Conclusioni

Il presente elaborato ha ricostruito e analizzato il percorso storico, giuridico e politico attraverso il quale il diritto alla verità si è affermato come diritto umano fondamentale nel diritto internazionale. Particolare attenzione è stata dedicata alla sua dimensione collettiva, intesa come il diritto della società civile ad accedere alla verità sui fatti storici e sulle responsabilità statali. Si è inteso dimostrare come il diritto alla verità non rappresenti soltanto uno strumento di transizione in contesti segnati da guerre civili o dittature, ma costituisca altresì un elemento essenziale anche negli ordinamenti pluralistici e costituzionali, per il consolidamento dello Stato di diritto e per il mantenimento della fiducia pubblica nelle istituzioni democratiche.

Nel primo capitolo è stato fornito un inquadramento storico e giuridico del concetto, evidenziando come il diritto alla verità sia emerso nel contesto delle sparizioni forzate in America Latina per poi estendersi progressivamente ad altre gravi violazioni dei diritti umani, quali la tortura e le *extraordinary renditions*. Attraverso un'analisi dello *Study on the Right to the Truth* del 2006³⁷³ e delle recenti Risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite³⁷⁴, è emerso che tale diritto è oggi riconosciuto non solo alle vittime e ai loro familiari, ma anche alla collettività nel suo complesso. Tale orientamento è stato ribadito anche dalla giurisprudenza della Corte Interamericana dei Diritti Umani che, in particolare nella sentenza *Gomes Lund*³⁷⁵, ha affermato che la dimensione collettiva del diritto alla verità costituisce un presupposto essenziale per la tutela effettiva dei diritti umani, per la prevenzione di future violazioni e per il rafforzamento dei principi democratici. La Corte ha, inoltre, criticato l'uso del segreto di Stato come ostacolo all'esercizio effettivo del diritto alla verità, sostenendo la necessità di una legislazione ispirata ai principi di buona fede e trasparenza, in cui l'accesso alle informazioni sia garantito alla società civile. In tale prospettiva si collocano anche le risoluzioni del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea, che riconoscono il diritto alla verità quale

³⁷³ UN High Commissioner for Human Rights, *Study on the Right to the Truth*, E/ CN.4/2006/91, 8 February 2006

³⁷⁴ Quali la UN General Assembly, Res. 61/177, adopted on 20 December 2006, A/RES/61/177, 12 January 2007 https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_61_177-E.pdf

³⁷⁵ Inter-American Court of Human Rights (IACtHR). *Case of Gomes Lund et al. ("Guerrilha Do Araguaia") v. Brazil*, Judgment (Nov. 24, 2010)

condizione imprescindibile per la pace e la riconciliazione. Infine, a livello nazionale, si è approfondito come alcuni Stati dell'America Latina abbiano proceduto alla costituzionalizzazione del diritto alla verità, mentre in Italia esso non ha trovato un riconoscimento esplicito nell'ordinamento nazionale. È stato infine evidenziato come, nel contesto italiano, il diritto alla verità sia prevalentemente associato alla lotta contro la criminalità organizzata e che oltre l'80% dei familiari delle vittime innocenti di mafia sia tuttora in attesa di verità e giustizia per i propri cari.

Il secondo capitolo ha approfondito il tema della giustizia di transizione, con particolare attenzione ai contesti in cui essa si sviluppa. In apertura, è stata richiamata la definizione fornita dalle Nazioni Unite, secondo cui la giustizia di transizione comprende «*l'intera gamma di processi e meccanismi connessi al tentativo di una società di venire a patti con un'eredità di passati abusi commessi su larga scala, al fine di garantire la responsabilità, servire la giustizia e raggiungere la riconciliazione*»³⁷⁶. In tale prospettiva, sono stati individuati come obiettivi fondamentali dei contesti di transizione la ricerca della verità, il raggiungimento della pace e la promozione della riconciliazione sociale. È stato quindi esaminato il dibattito dottrinale, che distingue tre principali approcci teorici alla giustizia di transizione: minimalista, massimalista, e moderato. Tutti e tre condividono la centralità della verità nella costruzione di una riconciliazione sociale duratura, pur divergendo nei mezzi privilegiati per ottenerla, optando rispettivamente per amnistie, tribunali penali internazionali o Commissioni per la Verità. L'analisi ha quindi approfondito ciascuno dei tre meccanismi, mettendone in luce obiettivi, benefici e limiti. È stata inoltre messa in discussione la concezione secondo cui esista un'unica verità oggettiva. Al contrario, si è evidenziato come l'accertamento della verità dipenda in larga misura dal meccanismo utilizzato e dalla sua struttura procedurale, portando alla distinzione tra diverse forme di verità, in particolare tra verità forense e verità narrativa, nonché tra verità "macro" (volta a identificare le cause strutturali della violenza) e "micro" (volta a ricostruire le circostanze specifiche dei singoli crimini e l'individuazione degli autori materiali). Si è quindi analizzato l'approccio cosiddetto olistico, che si propone di superare i limiti dei modelli tradizionali. Esso critica l'idea di affidare la protezione dei diritti umani a un

³⁷⁶ Catherine Turner, *Violence, Law and the Impossibility of Transitional Justice* (Abingdon, Oxon: Routledge, 2017), chap. 2. Vedere nota 98 del presente elaborato.

singolo strumento, promuovendo invece una strategia integrata. Questa prospettiva mira a realizzare quello che alcuni studiosi definiscono *Justice Balance*: i processi penali fungono da deterrente contro le violazioni dei diritti umani, le amnistie contribuiscono alla stabilità politica, mentre le Commissioni per la Verità rafforzano l'*accountability*, evidenziando la natura sistemica e istituzionale degli abusi commessi. In conclusione, sono state analizzate le cinque variabili individuate da Szoke-Burke, che sottolineano la necessità di adattare gli strumenti di giustizia di transizione al contesto specifico. Spetta infatti ai governi di transizione scegliere, in base alla realtà storica, politica, economica e sociale del paese, il meccanismo più idoneo a garantire non solo il diritto alla verità e alla giustizia, ma anche la pace e la riconciliazione sociale.

Infine, il terzo capitolo ha approfondito la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con l'obiettivo di comprendere come e in quali termini il diritto alla verità sia oggi tutelato nel contesto europeo. Nella prima parte del capitolo si è evidenziato come, a differenza dei contesti di transizione analizzati in precedenza, il quadro di riferimento sia quello dell'«evoluta e pacifica Europa»³⁷⁷: un contesto composto da Stati costituzionali pluralisti fondati, almeno in teoria, sul rispetto dei diritti fondamentali, sulla proibizione della tortura e, più in generale, sul principio di legalità e sullo Stato di diritto. Tali ordinamenti dovrebbero quindi garantire la tutela dei diritti fondamentali, tra cui il diritto alla verità. Tuttavia, eventi straordinari quali gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 e le conseguenti misure emergenziali adottate dai governi europei hanno evidenziato come anche in contesti democratici consolidati il diritto alla verità possa assumere una rinnovata centralità. All'interno di questo quadro è stata analizzata la sentenza *El-Masri v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia*³⁷⁸, relativa al caso di un cittadino tedesco di origine libanese, vittima di una *extraordinary rendition* nell'ambito della lotta al terrorismo internazionale. Con questa sentenza, la Corte di Strasburgo ha riconosciuto la violazione degli articoli 3, 5, 8 e 13 della CEDU, affermando in modo chiaro la rilevanza della dimensione collettiva del diritto alla verità.

³⁷⁷ Termine ripreso da Arianna, Vendaschi. "Il Diritto alla Verità e le Misure Antiterrorismo nella Giurisprudenza della Corte di Strasburgo." In *Sicurezza e Libertà in Tempi di Terrorismo Globale*, edited by Lorena Forni and Tiziana Vetto, 167-190. Torino: Giappichelli, 2018. ISBN: 88-921-1346-1

³⁷⁸ ECtHR, Case of *El-Masri v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia*, no. 39630/09, Judgment of 13 December 2012

In particolare, la Corte ha condannato il ricorso al segreto di Stato quale strumento volto a ostacolare l'accertamento della responsabilità e ha affiancato al concetto di verità processuale, cercata e ricostruita nell'interesse della vittima, quello della verità storica, divulgata nell'interesse della collettività e della società civile. L'orientamento espresso nella sentenza *El-Masri* è stato successivamente confermato in altri casi riguardanti pratiche di *extraordinary renditions*, quali *Al Nashiri v. Poland*³⁷⁹ e *Abu Zubaydah v. Poland*³⁸⁰ del 2014, e *Nasr and Ghali v. Italy*³⁸¹ del 2016. Dal confronto tra la giurisprudenza europea e quella della Corte Interamericana dei Diritti Umani è emersa una significativa convergenza per quanto riguarda la legittimità del diritto alla verità nella sua dimensione collettiva e la critica verso l'uso improprio del segreto di Stato. Tuttavia, permangono differenze in merito alla qualificazione giuridica del diritto stesso: mentre la Corte interamericana tende a riconoscerlo come diritto autonomo, la Corte europea preferisce ricondurlo a violazioni procedurali di diritti già riconosciuti dalla Convenzione. Infine, il capitolo si è concluso evidenziando i limiti delle Corti Interamericana ed Europea, legati principalmente al fatto che la loro giurisprudenza è vincolante solo per gli Stati che hanno aderito ai rispettivi sistemi di tutela dei diritti umani. In conclusione, come possibile strategia per superare tali limiti è stata proposta l'istituzione di una commissione indipendente, sul modello delle Commissioni per la Verità, incaricata di indagare e riferire sulle pratiche di *extraordinary renditions* e sull'uso della tortura e di altri trattamenti disumani e degradanti.

In definitiva, il diritto alla verità si configura come un presidio fondamentale della dignità umana e della giustizia, la cui rilevanza non può essere confinata ai soli contesti di giustizia di transizione. Al contrario, esso rappresenta uno strumento essenziale anche negli ordinamenti democratici e costituzionali, dove può contribuire al consolidamento dello Stato di diritto e alla promozione della trasparenza. In tale direzione, è fondamentale il lavoro svolto dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Corte Interamericana dei Diritti Umani, che si pongono come “la coscienza giuridica” dell'intera umanità.

³⁷⁹ ECtHR, *Case of Al Nashiri v. Poland*, Application No.28761/11, Former Fourth Section, Judgment (July 24, 2014)

³⁸⁰ ECtHR, *Case of Husayn (Abu Zubaydah) v. Poland*, Application No. 7511/13, Former Fourth Section, Judgment (July 24, 2014)

³⁸¹ ECtHR, *Nasr et Ghali c. Italie*, req. no. 44883/09, 23 febbraio 2016

Tuttavia, nei casi in cui l'intervento delle Corti risulti insufficiente per limiti procedurali, giurisdizionali o probatori, diventa necessario attivare strumenti complementari, quali le Commissioni per la Verità. Questi meccanismi extragiudiziali, pur non sostituendosi alla giustizia formale, possono contribuire in modo determinante al pieno accertamento dei fatti e alla responsabilizzazione degli autori. Il giusto equilibrio tra verità e giustizia - il già citato *justice balance* - può dirsi raggiunto solo quando entrambe le dimensioni sono garantite in modo effettivo e non si escludono reciprocamente. Riconoscere e attuare il diritto alla verità significa offrire alle vittime e alla collettività trasparenza e *accountability*, rompendo le dinamiche dell'impunità, prime tra tutte l'abuso del segreto di Stato, e rafforzando la fiducia nelle istituzioni democratiche. In questa prospettiva, il diritto alla verità non è soltanto un mezzo per affrontare il passato, ma anche una risorsa vitale per prevenire future violazioni e proteggere i valori democratici. Infine, in un'epoca caratterizzata da crescenti fenomeni di astensionismo elettorale, scarsa partecipazione politica e crisi della rappresentanza democratica, è fondamentale che gli Stati si facciano garanti e promotori del diritto alla verità quale diritto collettivo. Solo nel momento in cui i cittadini percepiranno le istituzioni di governo come meritevoli di fiducia e rispetto, sarà possibile favorire un loro pieno reinserimento nella sfera pubblica e una partecipazione consapevole e attiva alla vita democratica.

Bibliografia

Bassiouni, M. Cherif. *Principles and Guidelines for International and National Fact-Finding Bodies*. ("Bassiouni Principles"), Principles 4 and 22(f).

Beresford, Stuart. "Unshackling the Paper Tiger: The Sentencing Practices of the Ad Hoc International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda." *International Criminal Law Review* 1, no. 1 (2001): 33, 41.

Bisset, Alison. *Truth Commissions and Criminal Courts*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

Cole, David. "Getting Away With Torture." *New York Review of Books*, January 14, 2010.

Cole, David. "No Accountability for Torture." *New York Review of Books Blog*, 2012.

Corkalo, Dinka, et al. "Neighbours Again? Intercommunity Relations after Ethnic Cleansing." In *My Neighbor, My Enemy: Justice and Community in the Aftermath of Mass Atrocity*, edited by Eric Stover and Harvey M. Weinstein, 143–148. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Council of Europe. *Missing Persons and Victims of Enforced Disappearance in Europe: Issues of State Responsibility*. 17 November 2016 <https://rm.coe.int/missing-persons-and-victims-of-enforced-disappearance-in-europe-issue-/16806daa1c>

Craddock, Matthew. "Torturous Consequences and the Case of Maher Arar: Can Canadian Solutions 'Cure' the Due Process Deficiencies in the US Removal Proceedings?" *Cornell Law Review* 93 (2008): 621–654.

Engle, Karen. "Anti-Impunity and The Turn to Criminal Law in Human Rights." *Cornell Law Review* 100, no. 5 (2015): 1069.

European Court of Human Rights (ECtHR). *Case of Aksoy v. Turkey*, Application No. 21987/93, Judgment of 18 December 1996.

European Court of Human Rights (ECtHR). *Case of Al Nashiri v. Poland*, Application No. 28761/11, Former Fourth Section, Judgment of July 24, 2014.

European Court of Human Rights (ECtHR). *Case of Aslakhanova and Others v. Russia*, Applications Nos. 2944/06, 8300/07, 50184/07, 332/08, and 42509/10, Judgment of December 18, 2012.

European Court of Human Rights (ECtHR). *Case of Association “21 December 1989” v. Romania*, Application No. 33810/07, Judgment of May 24, 2011.

European Court of Human Rights (ECtHR). *Case of Chahal v. United Kingdom*, Application No. 22414/93, Judgment of November 15, 1996.

European Court of Human Rights (ECtHR). *Case of Cyprus v. Turkey*, Application No. 25781/94, Judgment of May 10, 2001.

European Court of Human Rights (ECtHR). *Case of El-Masri v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia*, Application no. 39630/09. Judgment of 13 December 2012.

European Court of Human Rights (ECtHR). *Case of El-Masri v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia*, Application No. 39630/09, Judgment of December 13, 2012, Joint Concurring Opinion of Judges Casadevall and López Guerra.

European Court of Human Rights (ECtHR). *Case of El-Masri v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia*, Application No. 39630/09, Judgment of December 13, 2012, Joint Concurring Opinion of Judges Tulkens, Spielmann, Sicilianos, and Keller.

European Court of Human Rights (ECtHR). *Case of Garaudy v. France*, Application No. 65831/01, Decision of June 24, 2003.

European Court of Human Rights (ECtHR). *Case of Husayn (Abu Zubaydah) v. Poland*, Application No. 7511/13, Former Fourth Section, Judgment of July 24, 2014.

European Court of Human Rights (ECtHR). *Case of Janowiec and Others v. Russia*, Applications Nos. 55508/07 and 29520/09, Judgment of April 16, 2012.

European Court of Human Rights (ECtHR). *Case of Kenedi v. Hungary*, Application No. 31475/05, Judgment of May 26, 2009.

European Court of Human Rights (ECtHR). *Case of Kurt v. Turkey*, Application No. 15/1997/799/1002, Judgment of May 25, 1998.

European Court of Human Rights (ECtHR). *Case of Lehideux and Isorni v. France*, Application No. 24662/94, Judgment of September 23, 1998.

European Court of Human Rights (ECtHR). *Case of Monnat v. Switzerland*, Application No. 73604/01, Judgment of December 21, 2006.

European Court of Human Rights (ECtHR). *Nasr et Ghali v. Italy*, Application No. 44883/09, February 23, 2016.

European Court of Human Rights (ECtHR). *Case of Turek v. Slovakia*, Application No. 57986/00, Judgment of February 14, 2006.

European Court of Human Rights (ECtHR). *Case of Varnava and Others v. Turkey*, Applications Nos. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90, and 16073/90, Judgment of September 18, 2009.

European Parliament. *Report on the Alleged Use of European Countries by the CIA for the Transportation and Illegal Detention of Prisoners*. 2006/220, 2007.
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/inta/pr/644/644128/644128en.pdf

European Parliament. *Resolution on the Situation of Fundamental Rights in the European Union (2013-2014)*. CELEX: 52015IP0038, February 11, 2015. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015IP0038>.

Fabbrini, Federico. "The European Court of Human Rights, Extraordinary Renditions and the Right to the Truth: Ensuring Accountability for Gross Human Rights Violations Committed in the Fight Against Terrorism." *Human Rights Law Review* (2013): 1-26. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngt017>.

Freeman, Mark. *Truth Commissions and Procedural Fairness*. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 12-18.

General Peace Agreement for Mozambique. 1992.

Graziani, Francesca e Rotondo, Annachiara. "Il Right to the Truth: Un Nuovo Diritto Emergente nel Diritto Internazionale?" *Biblioteca della libertà* 55, no. 227 (2020): 67-88.

Greenawalt, Kent. "Punishment." *Journal of Criminal Law and Criminology* 73, no. 2 (1983): 343, 353.

Human Rights Council, *Annual Report of the United Nations High Commissioner Human Rights and Reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General*, A/HRC/12/19 (Aug. 21, 2009).

Human Rights Council, *Report of the UN High Commissioner for HR on the Right to truth*, A/HRC/5/7, 2007.

Human Rights Council, *Report of the UN High Commissioner for HR on the Right to truth*, 2009.

Human Rights Council, *Res. 12/12*, UN Doc. A/HRC/RES/12/12, 2009.

Inter-American Commission on Human Rights (IAComHR). *Alfonso René Chanfeau Oraycem (Chile)*, Case 11.583.

Inter-American Commission on Human Rights (IAComHR). *Annual Reports 1985–86*.

Inter-American Commission on Human Rights (IAComHR). *Lucio Parada Cea, Héctor Joaquín Miranda Marroquín, Fausto García Funes, Andrés Hernández Carpio, Jose Catalino Meléndez y Carlos Antonio Martínez (El Salvador)*, Case 10.480, Report No. 1/99, January 27, 1999.

Inter-American Commission on Human Rights (IAComHR). *Monsignor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez (El Salvador)*, Case 11.481.

Inter-American Court of Human Rights (IACtHR). *Case of Almonacid Arellano et al. v. Chile*, Preliminary Objections, Judgment of September 26, 2006, Concurring Opinion of Judge Cançado Trindade.

Inter-American Court of Human Rights (IACtHR). *Case of Bámaca-Velásquez v. Guatemala*. Judgment, November 25, 2000. Series C No. 70.

Inter-American Court of Human Rights (IACtHR). *Case of Barrios Altos v. Peru*, Merits, Judgment. March 14, 2001, Concurring Opinion of Judge A.A. Cançado Trindade.

Inter-American Court of Human Rights (IACtHR). *Case of Carpio Nicolle et al. v. Guatemala*, Judgment of November 22, 2004, Series C No. 117.

Inter-American Court of Human Rights (IACtHR). *Case of Gomes Lund et al. (“Guerrilla Do Araguaia”) v. Brazil*, Judgment, November 24, 2010.

Inter-American Court of Human Rights (IACtHR). *Case of Myrna Mack Chang v. Guatemala*. Judgment of November 25, 2003. Series C No. 101.

Inter-American Court of Human Rights, *Case of the Río Negro Massacres v. Guatemala*, Merits, Reparations and Costs, Judgment of September 4, 2012.

Inter-American Court of Human Rights (IACtHR). *Case of Velásquez-Rodríguez v. Honduras*. Merits, Reparations, and Costs. Judgment, July 29, 1988.

Inter-American Court of Human Rights (IACtHR). *Case of 19 Tradesmen v. Colombia*, Judgment of July 5, 2004, Series C No. 109.

International Committee of the Red Cross (ICRC). *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*. Edited by Yves Sandoz, Christophe Swinarski, and Bruno Zimmermann. Geneva: ICRC, 1987.

International Committee of the Red Cross (ICRC). *Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I)*. Accessed March 4, 2025. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1362_1362_1362/it#art_32.

International Criminal Court (ICC). *The Prosecutor v. Ahmad Muhammad Harun and Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman*, Case No. ICC-02/05–01/07.

International Criminal Court (ICC). *The Prosecutor v. Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo and Dominic Ongwen*, Case No. ICC-02/04–01/05.

International Criminal Court (ICC). *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, Case No. ICC-01/04–01/06.

International Criminal Court (ICC). *The Prosecutor v. William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey and Joshua Arap Sang*, Case No. ICC-01/09–01/11.

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). *Press Release: Address of Antonio Cassese, President of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia to the General Assembly of the United Nations*. November 4, 1997.

Joinet, Louis. *Question of the Impunity of Perpetrators of Human Rights Violations (Civil and Political)*. Final Report, E/CN.4/Sub.2/1997/20, 26 June 1997. ("Joinet Principles"), paras. 26–27.

Kiza, Ernesto; Rathgeber, Corene and Holger, C. Rohne. *Victims of War: An Empirical Study on War-Victimization and Victims' Attitudes towards Addressing Atrocities*. Hamburg: Hamburger Edition Online, 2006.

Koskenniemi, Martti. "Between Impunity and Show Trials." *6 Max Planck Yearbook of United Nations Law* 1, no. 13 (2002).

Leebaw, Bronwyn. "The Irreconcilable Goals of Transitional Justice." *Human Rights Quarterly* 30 (2008): 95-118.

Le Moli, Gabriele. "Amnistie e giustizia transitoria." In *Collana di Studi di diritto internazionale umanitario e dei conflitti armati*, ed. Ilaria Caracciolo e Umberto Montuoro, 235-248. Torino: Giappichelli Editore, 2021.

Libera. *Diritti Vivi: Rapporto sulle Vittime di Mafia*. March 21, 2021. https://vivi.libera.it/documenti/schede/dirittivivi_21marzo2021_definitivo.pdf.

Malamud-Goti, Jaime. "Transitional Governments in the Breach: Why Punish State Criminals?" *Human Rights Quarterly* 12, no. 1 (1990): 1–16.

Malamud-Goti, Jaime. "Trying Violators of Human Rights: The Dilemma of Transitional Democratic Governments." In *State Crimes: Punishment or Pardon*, 71–90. New York: Human Rights Watch, 1993.

Marshall, Alex, and Moncrieff, Joy. *State of World Population 2008 – Reaching Common Ground: Culture, Gender and Human Rights*. UNFPA, United Nations Population Fund, 2008. Chap. 6

Minow, Martha. *Between Vengeance and Forgiveness: Facing History After Genocide and Mass Violence* (Boston: Beacon Press, 1998).

Moore, John J. "Problems with Forgiveness: Granting Amnesty Under the Arias Plan in Nicaragua and El Salvador." *Stanford Law Review* 43 (1991).

Muñoz Rincón, Anamaría. *Truth in Transition and Human Rights*. Corso universitario, Institut d'études politiques de Paris, semestre autumnale 2024.

Naftali, Patricia. "The 'Right to Truth' in International Law: The 'Last Utopia'?" In *Law and Memory*, edited by Belavusau Uladzislau et al., 70-88. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

Olsen, Tricia D.; Payne, Leigh A. and Reiter, Andrew G. "The Justice Balance: When Transitional Justice Improves Human Rights and Democracy." *Human Rights Quarterly* 32, no. 4 (2010): 980–1007. <https://www.jstor.org/stable/40930342>.

Olsen, Tricia D.; Payne, Leigh A.; Reiter, Andrew G. and Wiebelhaus-Brahm, Eric. "When Truth Commissions Improve Human Rights." *International Journal of Transitional Justice* 4, no. 3 (2010): 457.

Organization of American States. *Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons*. O.A.S. Treaty Series No. 68. Adopted June 9, 1994; entered into force March 28, 1996.

Organization of American States Permanent Council. *Resolution OES/Ser. G CP/CAJP-2278/05/rev.4*, May 23, 2005.

Oriolo, Anna. "Right to the Truth and International Jurisprudence as the 'Conscience' of Humanity: Comparative Insights from the European and Inter-American Courts of Human Rights." *Global Jurist* 10 (2016): 175-201. DOI: 10.1515/gj-2016-000.

Osiel, Mark J. "Why Prosecute? Critics of Punishment for Mass Atrocity." *Human Rights Quarterly* 22, no. 1 (2000)

Parliamentary Assembly of the Council of Europe. *Resolution 1463 (2005)*. Adopted October 3, 2005.

Parliamentary Assembly of the Council of Europe. *Resolution 1868 (2012) on Political prisoners in Europe*. Adopted April 25, 2012.

Peace Agreement between the Government of Sierra Leone and the Revolutionary United Front of Sierra Leone. 1999. Article IX on Pardon and Amnesty.

Pustorino, Pietro. Diritto Internazionale. Corso universitario, Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli, semestre primaverile 2024.

Rawls, John. "Two Concepts of Rules." *The Philosophical Review* 64, no. 1 (1955): 3-32.

Republic of Sierra Leone. *Special Court Agreement (Ratification) Act*, 2002

Rome Statute of the International Criminal Court, A/Conf.183/9, July 17, 1998, (1998) 37 *International Legal Materials* 1002.

Schlunk, Angelika. *Amnesty versus Accountability: Third Party Intervention Dealing with Gross Human Rights Violations in Internal and International Conflicts*. Berlin: Berlin Verlag Spitz, 2000.

Shane, Scott. "No Charges Filed on Harsh Tactics Used by the CIA." *New York Times*, August 30, 2012.

Stefanovska, Vesna. "The Importance of the 'Right to the Truth' in El-Masri Case: Lessons Learned from the Extraordinary Rendition." *Torture Journal* 31, no. 3 (2021): 59–69. <https://doi.org/10.7146/torture.v32i3.128147>.

Sweeney, James A. "The Elusive Right to Truth in Transitional Human Rights Jurisprudence." *The International and Comparative Law Quarterly* 67, no. 2 (2018): 353–87. <https://www.jstor.org/stable/26800638>.

Szoke-Burke, Sam. "Searching for the Right to Truth: The Impact of International Human Rights Law on National Transitional Justice Policies." *Berkeley Journal of International Law* 33, no. 2 (2015): 526-578.

Turner, Catherine. *Violence, Law and the Impossibility of Transitional Justice*. Abingdon, Oxon: Routledge, 2017.

United Nations. *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. Adopted December 10, 1984. Entered into force June 26, 1987.

United Nations. *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*. 1948.

United Nations. *Guidance Note of the Secretary-General: United Nations Approach to Transitional Justice*. 2010. p. 2.

United Nations. *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*. December 20, 2006.
<https://www.ohchr.org/sites/default/files/disappearance-convention.pdf>.

United Nations. *Report of the UN Secretary-General on Transitional Justice and the Rule of Law in Conflict and Post-Conflict Societies*. 2004.

United Nations. *Rome Statute of the International Criminal Court*. A/CONF.183/9, July 17, 1998.

United Nations. "Secretary-General's Message for Truth Day." *UN Press*, March 22, 2011. <https://press.un.org/en/2011/sgsm13465.doc.htm>.

United Nations. *The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies*. UN Doc. S/2004/616, 23 August 2004.

United Nations Commission on Human Rights, *First Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances*, E/CN.4/1435, 26 January 1981.

United Nations Commission on Human Rights. *Study Concerning the Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms*. Subcommission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, E/CN.4/Sub.2/1993/8, July 2, 1993.

United Nations General Assembly. *Establishment of the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia for the Prosecution of Crimes Committed during the Period of Democratic Kampuchea*. Resolution A/RES/57/228B, May 13, 2003.

United Nations General Assembly. *Human Rights and Fundamental Freedoms*. UNGA Res. 3222 (XXIX), November 6, 1974.
<http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1974/15.pdf>.

United Nations General Assembly. *Resolution 33/173: Disappeared Persons*. December 20, 1978. <https://documents.un.org/doc/resolution/gen/nr0/361/91/pdf/nr036191.pdf>.

United Nations General Assembly, *Resolution 60/147*, A/RES/60/147, 21 March 2006.

United Nations General Assembly, *Resolution 61/177*, adopted on 20 December 2006, A/RES/61/177, 12 January 2007 https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_61_177-E.pdf

United Nations General Assembly, *Resolution 68/165*, UN Doc. A/RES/68/165, 2013.

United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). *Human Rights and the Rule of Law: A Guide to Strengthening the Rule of Law through Human Rights Monitoring*. Geneva: United Nations, 2012.
<https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/RuleoflawMonitoring-en.pdf>.

United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). *Rule of Law Tools for Post-Conflict States: Amnesties*, New York: United Nations, 2009.

United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). *Study on the Right to the Truth: Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*. UN Doc. E/CN.4/2006/91, 2006. <https://undocs.org/E/CN.4/2006/91>.

United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). *UN Position on Uganda's Amnesty Act 2000, Submission to the Hon. Minister of Internal Affairs*. 2012.

United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). *Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity*, UN Doc E/CN.4/2005/102/Add.1, 2005.

United Nations Human Rights Committee. *Vincente et al. v. Colombia*. Communication No. 612/1995. UN Doc. CCPR/C/60/D/612/1995, 14 June 1994.

United Nations Human Rights Committee. *Rodríguez v. Uruguay*. Communication No. 322/1988. UN Doc. CCPR/C/51/D/322/1988, 9 August 1994.

United Nations Human Rights Council. *Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances*. E/CN.4/1492, 1981.

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). *Guiding Principles on Internal Displacement*. E/CN.4/1998/53/Add.2. 2001.

United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET). *Regulation No. 2000/15 on the Establishment of Panels with Exclusive Jurisdiction over Serious Criminal Offences*. UNTAET/REG/2000/15, June 6, 2000.

United Nations Security Council. *Resolution 827 (1993)*. S/RES/827. May 25, 1993.

United Nations Security Council. *Resolution 955 (1994)*. S/RES/955. November 8, 1994.

United Nations Security Council. *Resolution 1315 (2000)*, S/RES/1315 (2000), August 14, 2000

United Nations Security Council. *Resolution 1970 (2011)*, S/RES/1970, February 26, 2011.

Vedaschi, Arianna. "Il Diritto alla Verità e le Misure Antiterrorismo nella Giurisprudenza della Corte di Strasburgo." In *Sicurezza e Libertà in Tempi di Terrorismo Globale*, edited by Lorena Forni and Tiziana Vetto, 167-190. Torino: Giappichelli, 2018. ISBN: 88-921-1346-1.